



**«Primo rapporto di monitoraggio
sui registri nazionali e territoriali
delle organizzazioni *non profit*»**

Roma, giugno 2016

Il gruppo di lavoro è composto da:

*Enrico Spataro, Giulia Governatori, Giovanni Bartoli, Anna Elisa Carbone,
Michele Cuppone, Salvatore Marsiglia, Elena Murtas*

**Piano di Attività FSE 2016, PON INCLUSIONE, DG Terzo Settore e RSI, Asse 3:
Sistemi e modelli di intervento sociale, Titolo del progetto: Registro Unico
Nazionale del Terzo Settore e rafforzamento dell'economia sociale, Attività 3.**



**Gruppo di Ricerca – *Sistematizzazione delle basi conoscitive per il
rafforzamento dell'economia sociale nel sistema di welfare a regia pubblica,*
coordinato da Anna Elisa Carbone.**

Crediti d'autore

Il Rapporto costituisce un prodotto del GdR-ISFOL “Sistematizzazione delle basi conoscitive per il rafforzamento del ruolo dell’economia sociale nel sistema di welfare a regia pubblica” coordinato da Anna Elisa Carbone¹.

Il volume è stato redatto da:

Enrico Spataro: cura del volume, introduzione, par. I.1, I.4

Giulia Governatori: armonizzazione e revisione dei contributi e editing, par II.1, aggiornamento delle schede regionali

Giovanni Bartoli: analisi delle fonti normative, par. I.3

Michele Cuppone: analisi delle fonti statistiche, database delle ricerche, impostazione e implementazione delle schede regionali

Elena Murtas: analisi della Legge delega, par. I.2

Salvatore Marsiglia: cartografie Fig.1 pag. 37, Fig. 2 pag. 39, collaborazione ai database delle ricerche

Anna Elisa Carbone: collaborazione a varie parti del volume, Tab. 1; Tab. 2, schede regionali

La ricostruzione regionale del par. I.3 è parzialmente tratta dal rapporto ISFOL “La dimensione normativa e procedurale attraverso la raccolta, l’implementazione e l’analisi delle norme e delle procedure in essere a livello locale, regionale e

¹ Il GdR è composto da Anna Elisa Carbone, Giovanni Bartoli, Nicola Catalano, Michele Cuppone, Giulia Governatori, Salvatore Marsiglia, Valentina Menegatti, Anna Mocavini, Elena Murtas, Cristiana Ranieri, Alessia Rosiello, Ada Russo, Enrico Spataro.

nazionale”, Roma, 2015, i cui autori sono Giovanni Bartoli, Valentina Menegatti, Cristiana Ranieri.

Sommario

Rapporto di monitoraggio sui registri nazionali e territoriali delle organizzazioni non profit..... **Errore. Il segnalibro non è definito.**

Crediti d'autore	2
Sommario	Errore. Il segnalibro non è definito.
Introduzione.....	6
PARTE I.....	8
I.1 I pilastri del monitoraggio	8
I.2 L'evoluzione normativa	21
I.3 Primi provvedimenti territoriali in vista del Registro unico.....	26
I.4 Il monitoraggio dei registri	29
 PARTE II.....	 34
II.1 I registri a livello territoriale.....	34
REGIONE ABRUZZO.....	42
REGIONE BASILICATA	44
REGIONE CALABRIA	46
REGIONE CAMPANIA.....	49
REGIONE EMILIA ROMAGNA	51
REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA	54
REGIONE LAZIO	56
REGIONE LIGURIA	58
REGIONE LOMBARDIA.....	61
REGIONE MARCHE	64
REGIONE MOLISE.....	66
REGIONE PIEMONTE.....	68
REGIONE PUGLIA.....	70

REGIONE SARDEGNA	74
REGIONE SICILIANA	76
REGIONE TOSCANA.....	78
REGIONE UMBRIA	85
REGIONE VALLE D'AOSTA.....	87
REGIONE VENETO	89
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO.....	91
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO.....	93
 Allegato n. 1 LEGGE 6 giugno 2016, n. 106.....	 95

Introduzione

Il Rapporto è legato al processo di riforma del Terzo settore e contiene, sistematizzate e finalizzate a un immediato utilizzo, informazioni sui registri delle organizzazioni non profit raccolte dall'Isfol – GdR “Sistematizzazione delle basi conoscitive per il rafforzamento del ruolo dell’economia sociale nel sistema di welfare a regia pubblica” nel primo semestre 2016.

L’attività di monitoraggio s’inquadra nel Piano ISFOL FSE 2016 approvato dall’Organismo Intermedio – DG del Terzo settore e della RSI del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali nell’ambito del PON Inclusione Sociale che prevede all’Asse 3 “Sistemi e modelli di intervento sociale” l’obiettivo specifico 9.7 “Rafforzamento dell’economia sociale”.

L’attività è prevista anche dalla Legge delega n. 106 del 6 giugno 2016 “Delega al Governo per la riforma del terzo settore, dell’impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale”, che si riporta in allegato.

La Legge delega (art. 7) prevede che il Ministero del Lavoro eserciti funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo pubblico sugli enti del Terzo settore e che (art. 12) i risultati di tali attività siano trasmessi alle Camere entro il 30 giugno di ciascun anno.

Il Rapporto presenta gli attuali sistemi di registrazione delle organizzazioni di Terzo Settore che sono molti, e fortemente differenziati, per ricomprendere le tante tipologie giuridiche che operano in ambiti molto diversi², accomunate solo dal vincolo di non distribuire gli eventuali utili ma di reinvestirli nelle attività istituzionali, non escludendo che gli utili siano necessari a remunerare il lavoro di chi vi opera. Si divide in due parti principali: nella prima è presentata la storia del processo di riforma e l’approccio del contributo Isfol al monitoraggio; nella seconda sono riportate, per ciascuna Regione/Provincia autonoma, in forma di schede sintetiche, le principali norme territoriali, il numero e le caratteristiche dei

² da quello sociale a quello civile, dall’assistenza all’istruzione, dallo sport all’ambiente, dalla sanità alla ricerca scientifica, dalla cultura allo sviluppo economico.

registri locali, gli uffici responsabili della gestione dei registri e le informazioni di contatto relative.

I dati del Rapporto sono stati utilizzati anche per la messa a punto di un applicativo web sperimentale che consente di accedere ad archivi organizzati per aree di interesse e per articolazione territoriale, di prossima apertura alla consultazione via internet.

Per finire una piccola precisazione sui termini utilizzati.

Il termine Economia sociale, di derivazione francese, è impiegato per sottolineare l'obiettivo organizzativo-gestionale di integrare i risultati economici con quelli sociali. Spesso si utilizzano come sinonimi:

- Non Profit (anche nonprofit o non-profit): di derivazione anglosassone, che significa sostanzialmente senza fini di lucro (not for profit). Da evitare “no profit” che indica una società che non fa profitti ed è in fase di liquidazione;
- Terzo settore: coniato in ambito europeo per sottolineare la diversità del settore rispetto allo Stato e al Mercato, e corrisponde al concetto anglosassone di independent sector.

Nel Rapporto, con riferimento alla riforma, si usa prevalentemente il termine Terzo settore.

PARTE I

I.1 I pilastri del monitoraggio

Il monitoraggio sui registri nazionali e territoriali delle organizzazioni non profit, o più precisamente sul processo della loro trasformazione in un Registro unico nazionale, poggia su due pilastri: gli obiettivi del PON Inclusionione del Fondo Sociale Europeo e il processo di riforma dell'intero Terzo settore.

Il primo pilastro – il PON Inclusionione – fornisce gambe alla strategia dell'Unione Europea in tema di lotta alla povertà e all'esclusione sociale dedicandovi gran parte delle risorse finanziarie disponibili e precisando gli orientamenti comunitari in tema di economia sociale, impresa sociale e responsabilità sociale delle imprese. La Strategia di Roma³ per liberare il potenziale dell'economia sociale e il PON Inclusionione hanno previsto lo sviluppo di azioni di sistema sia per ridurre l'eterogeneità delle risposte date ai bisogni da parte delle amministrazioni responsabili dell'attuazione di misure sociali, di integrazione delle comunità e delle persone a rischio di emarginazione; sia per favorire modelli di intervento di innovazione sociale economicamente sostenibili.

In questa strategia complessiva, le organizzazioni del Terzo settore costituiscono le risorse complementari necessarie per l'attuazione delle politiche pubbliche nell'inclusione attiva, nella creazione di posti di lavoro e nell'attuazione di processi di innovazione sociale orientati allo sviluppo.

Il non profit, in Italia in particolare, si è caratterizzato per una lunga tradizione di impegno e di creazione di innovazione sociale. E' un settore tra l'altro ancora in crescita che, negli ultimi anni, ha affiancato il settore pubblico nella gestione del welfare. Si veda, ad esempio, uno degli ultimi provvedimenti riferiti alla co-

³ In occasione del Semestre di Presidenza Italiana del Consiglio dell'UE il Governo italiano ha colto l'opportunità di promuovere un dialogo tra le organizzazioni dell'economia sociale, i governi nazionali e locali, le istituzioni europee organizzando la Conferenza di Roma del 17 e 18 novembre 2014 "Sbloccare il potenziale dell'economia sociale per la crescita in Europa" che ha prodotto i documenti confluiti nella "Strategia di Roma".

progettazione quale, in particolare, l'art. 7 del D.P.C.M. 30 marzo 2000⁴. Secondo l'ultimo censimento ISTAT sul Terzo settore (relativo al 2011) in dieci anni gli enti non profit in Italia sono cresciuti di circa un terzo, occupandosi prevalentemente di attività sportive, ricreative e culturali, ma con quote rilevanti di attività socio-sanitarie (12%) e di tipo più direttamente economico (6,4%); con entrate che derivano da finanziamenti pubblici nel 14% dei casi, a fronte di un 86% che viene da donazioni private e/o dalla vendita di beni e servizi.

Di seguito si riporta una "fotografia" da cui desumere le principali informazioni registrate dal censimento.

DAL CENSIMENTO ISTAT 2011 SULLE ISTITUZIONI NON PROFIT IN ITALIA

Il Censimento attesta l'enorme crescita e l'importanza assunta dalle istituzioni non profit in Italia che mostrano una realtà dinamica, per molti versi in controtendenza rispetto alla congiuntura economica.

Il Censimento Generale dell'Industria, dei Servizi e delle Istituzioni non profit, portato a termine nel 2012, registra l'esistenza di 301.191 organizzazioni attive nel nostro Paese, alla data del 31 dicembre 2011, operanti in quello che è chiamato Terzo Settore o Economia Sociale. Nell'arco degli ultimi 10 anni il settore è cresciuto del 28% e l'occupazione dipendente del 39,4%.

Nonostante l'eterogeneità organizzativa, a caratterizzare fortemente il settore è la forma giuridica dell'associazione, che conta l'89% del totale delle istituzioni non profit attive al 31 dicembre 2011. In particolare, si tratta di 201mila associazioni non riconosciute prive di personalità giuridica e costituite tramite scrittura privata, pari al 66,7% del totale e di 68mila associazioni riconosciute, ossia nate con atto pubblico riconosciuto dallo Stato e dotate di autonomia patrimoniale (22,7 per cento del totale).

Seguono 11mila cooperative sociali (3,7 per cento), 6 mila fondazioni (2,1 per cento), e 14mila restanti istituzioni non profit con altra forma giuridica (4,8 per cento), rappresentate principalmente da enti ecclesiastici, comitati, società di mutuo soccorso, istituzioni sanitarie o educative. A mostrare una consistente crescita rispetto al 2001 sono le fondazioni e le cooperative sociali.

Almeno la metà delle istituzioni non profit trova collocazione nel Nord del Paese (per un totale di 157.197 unità) con una quasi equa distribuzione della restante parte tra Centro e Mezzogiorno. La Lombardia e il Veneto si confermano le regioni con la presenza più consistente. Seguono Piemonte, Emilia-Romagna, Toscana e Lazio.

Le aree che presentano una maggiore diffusione di istituzioni non profit registrano anche un bacino più vasto di risorse impiegate. Il settore conta sul contributo lavorativo di 4,7 milioni di volontari, 681.000 dipendenti, 270.000 lavoratori esterni, 5000 temporanei e, infine, 78.000 persone tra lavoratori distaccati o comandati, religiosi e giovani del servizio civile. La componente femminile pesa per una quota pari al 67% tra i lavoratori retribuiti, dipendenti ed esterni. Invece, le volontarie

⁴ Art.7: Istruttorie pubbliche per la co-progettazione con i soggetti del terzo settore. "Al fine di affrontare specifiche problematiche sociali, valorizzando e coinvolgendo attivamente i soggetti del terzo settore, i comuni possono indire istruttorie pubbliche per la co-progettazione di interventi innovativi e sperimentali su cui i soggetti del terzo settore esprimono disponibilità a collaborare con il comune per la realizzazione degli obiettivi. Le regioni possono adottare indirizzi per definire le modalità di indizione e funzionamento delle istruttorie pubbliche nonché per la individuazione delle forme di sostegno".

sono 1,8 milioni, pari al 38% del totale.

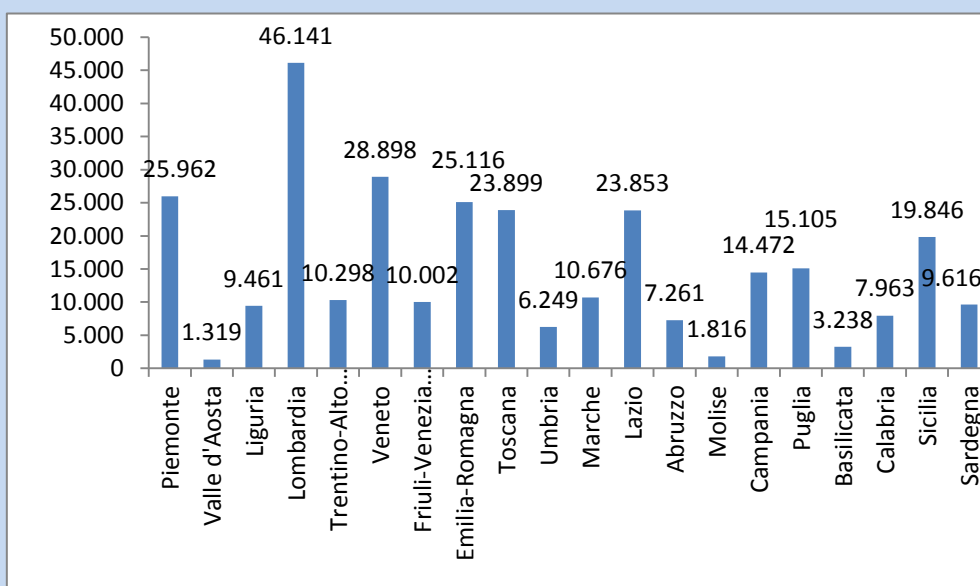
Tra le categorie professionali più rappresentate quella dei tecnici (sanitari, mediatori culturali, ...) e le professioni nelle attività commerciali e nei servizi, seguono quelle intellettuali o ad alta specializzazione e i lavoratori non qualificati. Tra i dirigenti e gli imprenditori prevalgono gli uomini, le donne s'impongono ai vertici delle attività commerciali e nei servizi.

Tra i volontari 950.000, sono giovani, prevalentemente sotto i 29 anni di età, che hanno conseguito un diploma di scuola superiore e nel caso di donne una laurea, occupati nel 55,4% dei casi. Tra i servizi offerti nel 62,7% sono di pubblica utilità, di solidarietà, orientate al benessere della collettività; il restante 37,3% è costituito da organizzazioni mutualistiche dirette alla protezione degli interessi e dei bisogni dei soci.

Il Nord-est e il Nord-ovest registrano il rapporto più elevato di volontari e di dipendenti rispetto alla popolazione residente. Quasi la metà dei dipendenti impiegati nelle istituzioni non profit italiane (45,9%) è concentrata in tre regioni: Lombardia, Lazio ed Emilia Romagna.

Infine, tra le attività, le più consistenti si concentrano nel settore dello "sviluppo economico e della coesione sociale" con l'inserimento lavorativo in impresa o in cooperativa (49,3%), dell'ambiente con interventi di tutela del territorio (47%), della sanità con le donazioni di sangue organi e tessuti (33,6%) di poco distante dal settore istruzione e ricerca con i servizi per le scuole dell'infanzia e la formazione (33,3%).

In sintesi i dati del censimento evidenziano la dinamicità del non profit italiano, la sua capacità di creare occupazione e crescita economica, la forte valenza sociale essenziale per attivare un percorso di riforma, di riordino complessivo e di cambiamento che investa tutte le forme e le tipologie giuridiche e organizzative dell'economia sociale e solidale.



Tutti quelli che si sono trovati ad analizzare il settore hanno sofferto per la non coincidenza tra i registri ufficiali e la realtà positiva rilevata, riuscendo con difficoltà a ricomporre quadri d'insieme del fenomeno. Già solo la differenza tra la numerosità delle organizzazioni intercettate dal censimento e quella delle organizzazioni della lista pre-censuaria dimostra la problematicità di assumere i registri esistenti come fonte primaria per definire l'universo del settore. La loro

attuale frammentazione e disorganicità, oltre alle poche informazioni che si riferiscono alle organizzazioni iscritte, non li rende capaci di restituire un quadro aggiornato e attendibile del fenomeno, né di fornire le indicazioni necessarie per svolgere azioni di monitoraggio.

Mancano procedure condivise di controllo e standardizzazione che permettano l'integrazione dei dati eliminando eventuali contraddizioni interne. Non ci sono: procedure garantite per il trasferimento delle informazioni tra gli enti preposti; codici condivisi per la tenuta dei registri a garanzia della parità di trattamento da parte degli attori interessati; codici per classificare le informazioni che si riferiscono a ciascuna unità in modo da rendere possibili comparazioni, analisi e collegamenti con altre banche dati.

L'Italia peraltro ha assunto l'impegno, nei Programmi Nazionali di Riforma (PNR), di realizzare interventi di inclusione attiva anche attraverso il rafforzamento dell'economia sociale. In coerenza con gli orientamenti della Commissione europea esplicitati nel "Social Investment Package",⁵ si prevede di integrare l'azione pubblica con risorse private e del Terzo settore per interventi rivolti a favorire le attività economiche a contenuto sociale, rafforzare quelle delle imprese sociali di inserimento lavorativo, promuovere reti a supporto di un'azione amministrativa socialmente responsabile.

La buona sostanza della riforma⁶ del Terzo settore consiste nella previsione di un sistema integrato nel quale i finanziamenti pubblici, oggi relativamente scarsi e comunque in decrescita, vadano alle organizzazioni capaci di rispondere ai bisogni reali delle persone e trasparenti nei rendiconti finanziari.

Tutte le associazioni che intendano avvalersi di fondi pubblici, di fondi privati raccolti attraverso pubbliche sottoscrizioni o di fondi europei, saranno obbligate a iscriversi a un Registro unico nazionale le cui caratteristiche saranno definite dalla decretazione attuativa della legge di riforma.

⁵ Policy Roadmap Implementation of the Social Investment Package, Commissione europea, settembre 2014.

⁶ Legge 6 giugno 2016, n. 106 "Delega al governo per la riforma del terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale", pubblicata sulla G.U. n. 141 del 18 giugno 2016.

Registro unico, o qualsiasi altro si voglia, il sistema ha bisogno di uno strumento operativo di supporto alle decisioni con caratteristiche di correttezza, rilevanza, attendibilità, affidabilità e tempestività. Uno strumento che garantisca:

- standard di classificazione, per la confrontabilità tra informazioni eterogenee e l'integrazione di dati provenienti da fonti diverse;
- definizione dei “passi” delle attività che si devono svolgere per la gestione delle informazioni;
- modalità organizzative con cui devono essere condotte tali attività;
- strumenti tecnologici con cui svolgerle, garantendo un utilizzo coerente dei dati in rapporto ad esigenze informative di vario genere e livello.

I benefici attesi non stanno nella pur opportuna, regolamentazione del settore ma nella determinazione di consistenti riduzioni dei costi e dei tempi amministrativi, oltre che in una più efficiente condivisione delle informazioni tra pubbliche amministrazioni, organizzazioni non profit e cittadini.

Il secondo pilastro del monitoraggio è costituito dal processo di attuazione della riforma sul Terzo settore in vigore dal 3 luglio 2016.

E' un processo iniziato già dal 2014 quando si è tenuta una consultazione pubblica su Linee Guida proposte dal Governo e dal cui esito sono stati dedotti i principi contenuti nella Legge delega, i cui obiettivi generali sono:

- a) garantire l'esercizio del diritto di associazione e il valore delle formazioni sociali liberamente costituite quale strumento di attuazione dei principi di partecipazione democratica, solidarietà, sussidiarietà e pluralismo;
- b) riconoscere l'iniziativa economica privata il cui svolgimento può concorrere a elevare i livelli di tutela dei diritti civili e sociali;
- c) assicurare l'autonomia statutaria degli enti, al fine di consentire il pieno conseguimento delle loro finalità e la tutela degli interessi coinvolti;
- d) semplificare la normativa vigente garantendone la coerenza giuridica, logica e sistematica.

Nello stesso tempo si prevede la redazione di un Codice unico per la raccolta e il coordinamento delle disposizioni in materia, con espressa indicazione delle norme abrogate, nel rispetto di criteri direttivi ben specificati:

- individuazione delle attività di interesse generale che caratterizzano gli enti del Terzo settore coerentemente con quanto previsto dallo statuto e con modalità che prevedano le più ampie condizioni di accesso ai beneficiari;
- definizione di modelli organizzativi, amministrativi e di controllo ispirati ai principi di democrazia, uguaglianza, pari opportunità, trasparenza;
- rispetto, negli appalti pubblici, delle condizioni previste dai contratti collettivi nazionali;
- valorizzazione della rappresentatività delle reti associative di secondo livello.

La riforma prevede il superamento degli interventi normativi settoriali legati alle singole forme organizzative, per cui le associazioni sono oggi iscritte in registri gestiti da una pluralità di soggetti che contengono informazioni differenti e disomogenee; come pure il superamento delle loro logiche costitutive che, oggi, sono le più disparate: alcuni registri certificano status, altri servono solo per accedere a finanziamenti.

Il contesto complessivo è rappresentato nella Tab. 1, che riepiloga le principali disposizioni normative nazionali di regolamentazione dei registri, da cui si desume quante e quali siano le amministrazioni centrali competenti.

Tab. 1 Le principali disposizioni nazionali del non profit

Tipologia giuridica	Norme di riferimento	Amministrazioni competenti dei Registri		
		Nazionale	Territoriale	Altro archivio
Organizzazioni di Volontariato	Legge n. 266 del 1991- Legge quadro sul volontariato (OdV)	Non esiste un Registro nazionale	Esistono registri regionali e provinciali	Elenco CSV Base dati OdV CSVnet
Organizzazioni di volontariato di protezione civile	Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2012	Elenco nazionale	Elenchi territoriali vigenti nelle Regioni e Province Autonome	Elenchi gruppi comunali e intercomunali Coordinamenti territoriali
Associazioni di promozione sociale	Legge n. 383 del 2000 – Disciplina delle associazioni di promozione sociale (Aps)	Registro nazionale di competenza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali	Esistono registri regionali e provinciali	Elenchi tenuti dalle Aps iscritte al Registro nazionale sulle organizzazioni aderenti all'associazione
Cooperative sociali	Legge n. 381 del 1991 – Disciplina delle cooperative sociali (CS)	Albo nazionale di competenza del Ministero dello Sviluppo Economico	Esistono albi regionali e provinciali	Elenco CS – Legacoopsociali Elenco CS, mutue e imprese sociali aderenti - Confcooperative e Federsolidarietà Elenco società di mutuo soccorso - FIMIV
Persone giuridiche (fondazioni e associazioni)	DPR n. 361 del 2000 – Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto (n. 17 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59) (PERSONE GIURIDICHE)	Non esiste un Registro nazionale	Esistono registri regionali di competenza delle Regioni e provinciali di competenza delle Prefetture (U.T.G.)	
Fondazioni universitarie	DPR n.254 del 2001- Regolamento recante criteri e modalità per la costituzione di fondazioni universitarie di diritto privato, a norma dell'articolo 59, comma 3,	Registro nazionale di competenza del Ministero dell'Università e della Ricerca	Non sono previsti registri di competenza regionale	

	della legge 388/2000			
Organizzazioni non governative	Legge n. 49 del 1987 – Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo (ONG)	Registro nazionale di competenza del Ministero Affari Esteri	Non sono previsti registri di competenza regionale	Elenchi delle ONG aderenti alle diverse reti associative di secondo livello e/o di rappresentanza
Organizzazioni non lucrative di utilità sociale	Decreto Legislativo n. 460 del 1997 - Disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle ONLUS	Registro nazionale di competenza dell'Agenzia delle Entrate	Non sono previsti registri di competenza regionale	
Soggetti beneficiari del 5 per mille	Decreto del Presidente del Consiglio del 20/01/2006 - Definizione della modalità di destinazione della quota pari al cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, in base alla scelta del contribuente, per finalità di volontariato, ricerca scientifica e dell'università, ricerca sanitaria e attività sociali svolte dal comune di residenza	4 Elenchi nazionali annuali di competenza dell'Agenzia delle Entrate (enti del volontariato, enti della ricerca e dell'università, enti della salute, associazioni sportive dilettantistiche)	Non sono previsti elenchi di competenza regionale	
Istituti culturali	Legge n. 534 del 1996 - Nuove norme per l'erogazione di contributi statali alle istituzioni culturali Circolare n. 16 del 2002 Circolari n. 107 e n. 108 del 2012	Elenco nazionale tenuto dalla Direzione Generale Biblioteche e Istituti Culturali (DGBIC) del Ministero dei beni e delle attività culturali	Non sono previsti elenchi di competenza regionale	
Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (IRCCS)	Decreto legislativo n. 288 del 2003 - Riordino degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici	Registro nazionale di competenza del Ministero della Salute	Non sono previsti registri di competenza regionale	Su istanza della Regione in cui l'Istituto ha la sede possono essere trasformati in Fondazioni di rilievo nazionale, aperte alla partecipazione di soggetti pubblici e privati e sottoposte alla vigilanza del Ministero della salute e del Ministero dell'economia e delle finanze.

				Gli enti trasformati assumono la denominazione di Fondazione IRCCS. Gli IRCCS privati invece hanno una maggiore libertà di azione e il controllo su di essi è effettuato soltanto sulla valenza delle ricerche effettuate
Enti di culto	Legge n. 222 del 1985 - Disposizioni sugli Enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi. Accordo tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede del 18 febbraio 1984	Elenco nazionale degli enti di competenza del Ministero dell'Interno tenuto dalla Direzione Centrale per gli Affari dei Culti	Non sono previsti elenchi di competenza regionale	Elenchi di competenza delle Prefetture (U.T.G.)
Associazioni e Società Sportive dilettantistiche	Legge n.426 del 1942 - Costituzione e ordinamento del Comitato Olimpico Nazionale (CONI)	Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche	Non sono previsti registri di competenza regionale	Elenco nazionale annuale di competenza dell'Agenzia delle Entrate (associazioni sportive dilettantistiche)
Associazioni, Fondazioni e Confidi beneficiari dei Fondi destinati alla concessione di Garanzie Bancarie per la Prevenzione del Fenomeno dell'Usura.	Legge n. 108 del 1996 - Disposizioni in materia di usura.	Registro nazionale di competenza del Ministero dell'Economia e delle Finanze	Non sono previsti registri di competenza regionale	
Comunità terapeutiche	Istituzione del Dipartimento per le politiche antidroga con DPCM 20 giugno 2008, incardinato con DPCM 29 ottobre 2009 nelle strutture generali permanenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri.	Elenco nazionale delle comunità terapeutiche (organizzato per Regioni) di competenza del Dipartimento Antidroga	Non sono previsti registri di competenza regionale	

	Ora regolamentato ai sensi del DPCM dell'1 ottobre 2012 e organizzato con Decreto Ministeriale del 20 novembre 2012			
Associazioni e fondazioni antiusura	Legge n. 108 del 1996 - Disposizioni in materia di usura	Elenco nazionale delle associazioni e delle fondazioni antiracket e antiusura di competenza del Ministero dell'Interno	Non sono previsti elenchi di competenza regionale	
Organizzazioni /Enti che si occupano del sostegno a distanza (SaD)	"Linee Guida sul Sostegno a Distanza di minori e giovani" dell'Agenzia del Terzo settore, acquisite dalla Direzione Generale per il Terzo settore e le Formazioni sociali – Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali a seguito della soppressione della stessa Agenzia (art. 8 comma 23 del Decreto Legge n. 16 del 2 marzo 2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 44/2012	Elenco Nazionale delle organizzazioni/enti del Sostegno a Distanza di competenza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali	Non sono previsti elenchi di competenza regionale	Elenco FORUMSAD

Nella Tab. 2 si riportano i registri nazionali, suddivisi tra pubblici e privati e le indicazioni sulle istituzioni competenti alla loro tenuta.

La distinzione tra pubblico e privato nel merito tende a essere meno significativa di quanto non sia in altri contesti, o quantomeno ad assumere rimandi diversi. Il monitoraggio verificherà l'eventuale confluenza dei registri "privati" nel Registro unico nazionale.

Tab. 2- Registri nazionali pubblici e privati

Registro	Istituzione Pubblica
Registro delle organizzazioni non governative (ONG)	Ministero Affari Esteri
Elenco enti associativi compilatori del modello EAS	Agenzia delle entrate
Elenco Onlus non di diritto	Agenzia delle entrate
Elenco soggetti beneficiari del 5 per mille	Agenzia delle entrate
Registro delle imprese (cooperative sociali, fondazioni e associazioni, altre non profit)	Camera di commercio
Registro imprese- sezione imprese sociali	Camera di commercio
Albo delle società cooperative a mutualità prevalente	Ministero dello sviluppo economico
Registro nazionale delle associazioni di promozione sociale (sedi nazionali e territoriali)	Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore degli immigrati	Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Elenco delle associazioni del sostegno a distanza	Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Elenco fondazioni universitarie	Ministero dell'istruzione
Elenco scuole e università non statali	Ministero dell'istruzione
Elenco istituti culturali	Ministero dei beni e delle attività culturali
Elenco associazioni e fondazioni antiracket e antiusura	Ministero dell'Interno
Enti di culto diversi dal cattolico dotati di personalità giuridica	Ministero dell'Interno
Elenco dei cofidi, delle fondazioni e delle associazioni antiusura riconosciute ai fini della prevenzione dell'usura	Ministero dell'economia e delle finanze
Elenco istituti di ricovero e cura a carattere scientifico	Ministero della salute

Elenco delle comunità terapeutiche	Presidenza Consiglio dei Ministri- Dipartimento Politiche Antidroga
Albo dei fondi pensione	Commissione di vigilanza sui fondi pensione
Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche	Comitato olimpico nazionale italiano
Elenco centrale delle organizzazioni di volontariato della protezione civile	Presidenza Consiglio dei Ministri- Dipartimento Protezione civile
Registro	Istituzione Privata
Elenchi enti ecclesiastici	Conferenza episcopale italiana (CEI)
Centri di ascolto Caritas	Caritas italiana
Elenco organizzazioni di volontariato	Coordinamento nazionale dei centri di servizio per il volontariato (CSV.net)
Registro italiano organizzazioni del commercio equo e solidale	Assemblea generale italiana del commercio equo e solidale (AGICES)
Elenco federazioni e organizzazioni - centri di accoglienza	Coordinamento nazionale delle comunità di accoglienza (CNCA)
Elenco cooperative sociali	Lega CoopSociali
Elenco cooperative sociali, mutue e imprese sociali aderenti	Confcooperative - Federsolidarietà
Elenco società di mutuo soccorso	Federazione italiana della mutualità integrativa volontaria (FIMIV)
Fondazioni d'impresa	SODALITAS

Compito del Ministero del lavoro e della Direzione Generale è attuare il disegno delle politiche di Terzo settore con la costituzione e la tenuta del Registro unico, dalla proposta stessa della “progettazione” di un modello di registro.

Compito del monitoraggio dell'ISFOL è accompagnare la DG nell'elaborazione della proposta fornendo informazioni, qualitative e quantitative, secondo un percorso logico-pratico articolato in diverse fasi operative, che comprende una serie di attività scientifiche da svolgere parallelamente anche utilizzando i risultati conseguiti dalle altre attività realizzate dall'Istituto.

E' un ruolo che l'ISFOL intende svolgere valorizzando l'esperienza acquisita nei precedenti periodi di programmazione del FSE, nel corso dei quali ha coinvolto Regioni e organizzazioni in processi di modellizzazione degli interventi e rafforzamento di reti in modo da supportare l'accompagnamento dei processi di trasformazione con riferimenti informativi condivisi.

Le informazioni sono state raccolte utilizzando i registri delle amministrazioni pubbliche nazionali e territoriali, i dati del Sistema Informativo delle Organizzazioni Non Profit (Sionp) e i risultati del censimento Istat integrate con le banche dati del privato sociale.

L'approccio con il quale è concepito il monitoraggio si basa dunque sull'integrazione tra attività, strumenti, circuiti informativi e processi di comunicazione in sinergia con il Piano di Valutazione del Programma Operativo Nazionale Inclusione 2014-2020 predisposto da Isfol per il Ministero del Lavoro, approvato dall'Autorità di Gestione del FSE PON Inclusione nel 2016.

I.2 L'evoluzione normativa

L'iter che ha accompagnato la stesura del testo della riforma testimonia la complessità della materia. Infatti, presentato alla Camera nell'agosto 2014 e da questa approvato nell'aprile 2015, è stato sottoposto all'esame del Senato da aprile 2015 a marzo 2016, ritornato alla Camera per una seconda lettura nel marzo 2016 è stato da questa approvato il 25 maggio 2016.

Il processo è stato lungo e complesso anche perché si intende promuovere un modello di sviluppo inclusivo, sostenibile ed equo in una fase in cui le risorse e l'intervento da parte pubblica si riducono costantemente.

Una sfida importante, legata all'esigenza di riorganizzare una materia così articolata, è superare quella che viene definita una "legislazione a canne d'organo": in altre parole una legislazione che ha regolamentato le singole forme organizzative del Terzo settore, come ad esempio la Legge 266/91 per il volontariato, la 381/91 per la cooperazione sociale, la 383/00 per l'associazionismo di promozione sociale, attraverso norme *ad hoc* che hanno dato luogo, nel tempo, a una serie di interventi normativi stratificati.

Nella riforma le diverse tipologie associative del Terzo settore, pur mantenendo le rispettive specificità, vanno a collocarsi in un disegno organico che assegna alla parte pubblica funzioni di indirizzo e alla parte privata il ruolo di chi attua parità e solidarietà tra le cittadine e i cittadini.

Tra gli obiettivi specifici della riforma:

- costruire un nuovo welfare partecipativo fondato su una governance sociale allargata alla partecipazione dei singoli, dei corpi intermedi e del Terzo settore al processo decisionale e attuativo delle politiche sociali;
- valorizzare il potenziale di crescita e occupazione insito nell'economia sociale e nelle attività svolte dal Terzo settore;
- premiare i comportamenti donativi, o comunque pro sociali, finalizzati a generare coesione e responsabilità sociale.

Si rammenta che i contenuti delle Linee Guida sono stati convertiti in un testo che, al 9 marzo 2015, era di undici articoli in esito ai lavori della XII Commissione – Affari sociali della Camera. Erano stati accolti, sostanzialmente:

- gli elementi di regolamentazione riferiti alla revisione del Titolo II del Libro primo del Codice civile;
- il riordino e la revisione della disciplina del Terzo settore e del relativo codice;
- le necessarie attività di vigilanza, monitoraggio e controllo che il MLPS dovrà svolgere nei confronti degli enti del Terzo settore in collaborazione con gli altri Ministeri interessati e con l'Agenzia delle entrate.

Da ricordare inoltre che la Legge delega, approvata due anni dopo la presentazione delle Linee Guida e sottoposta alla consultazione online terminata nel giugno 2014, sembra aver accolto i suggerimenti pervenuti da singoli cittadini e da rappresentanti delle diverse forme di organizzazione del Terzo settore.

Il testo licenziato dal Senato il 30 marzo 2016 e approvato in seconda lettura alla Camera, è stato ampliato con un ulteriore articolo che istituisce la *Fondazione Italia Sociale*, finalizzata a sostenere la realizzazione e lo sviluppo di interventi innovativi, caratterizzati dalla produzione di beni e servizi a elevato impatto sociale e occupazionale, rivolti a territori e soggetti maggiormente svantaggiati.

La Fondazione istituita con una dotazione iniziale per il 2016 di un milione di euro, svolge una funzione sussidiaria e non sostitutiva dell'intervento pubblico, capace di attrarre le donazioni di imprese e cittadini.

Allo stato, la Legge delega si compone di 12 articoli che regolamentano:

1. Le finalità e l'oggetto della delega, laddove s'individua in un arco temporale di dodici mesi dall'entrata in vigore del provvedimento, il tempo entro il quale il Governo deve adottare uno o più decreti legislativi in materia di riforma del Terzo settore e se ne definisce la tipologia nel complesso di enti "costituiti per il

perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale, mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi”. Vengono indicati procedure e tempi attraverso i quali il Governo è chiamato ad agire e l’indicazione che dal processo riformatore non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

2. I principi e i criteri generali cui devono uniformarsi i decreti legislativi attuativi della delega, tra cui la garanzia del più ampio diritto di associazione, la promozione dell’iniziativa economica privata svolta senza fini di lucro, il riconoscimento dell’autonomia statutaria degli enti, la semplificazione della normativa vigente;

3. La revisione del Titolo II del Libro Primo del Codice Civile, con riferimento a una regolamentazione per le associazioni e le fondazioni che svolgono rilevanti attività imprenditoriali che raggiunga lo scopo di far emergere realtà medio-grandi incoraggiandole ad assumere personalità giuridica;

4. Si prevede la costituzione di un registro unico nazionale suddiviso in sezioni, istituito presso il Ministero del Lavoro, al quale devono registrarsi tutti quegli enti che attingono a forme di finanziamento pubbliche e/o private comunque tracciabili, che siano risultato di sottoscrizioni o attività prestate o attuazione di progetti finanziamenti. Da notare il punto h) che prevede, per gli enti che si aggiudicano attività derivanti da appalti pubblici, l’applicazione di condizioni economiche non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro;

5. Il riordino delle attività di volontariato, di promozione sociale e di mutuo soccorso, in primo luogo attraverso il richiamo alla necessità di valorizzare i

principi di gratuità, democraticità e partecipazione favorisce le tutele dello status di volontario. Un ruolo importante è giocato dai centri di servizio per il volontariato, istituiti dalla Legge n. 266/1991, che nel testo della delega vengono rafforzati con riferimento alla loro legittimazione e missione. Viene istituito il Consiglio nazionale del Terzo Settore organismo di consultazione centrale degli enti;

6. La disciplina in materia di impresa sociale da intendersi, coerentemente con gli indirizzi dati dalla Commissione e dal Parlamento europeo nel 2011, quale organizzazione privata che svolge attività di impresa destinando però prioritariamente gli utili al conseguimento dell'oggetto sociale, adotta modalità di gestione responsabili e trasparenti; favorisce il più ampio coinvolgimento dei dipendenti, degli utenti e di tutti gli attori interessati dalle sue attività; e perciò rientra nel complesso degli enti del Terzo Settore;

7. Le funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo vengono esercitate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali in collaborazione, per quanto di competenza, con i Ministeri interessati, il Dipartimento per la protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, l'Agenzia delle Entrate. Rientrano in tali funzioni la predisposizione di linee guida in materia di bilancio sociale, così come sistemi di valutazione, qualitativa e quantitativa, di impatto sociale degli effetti di quanto attuato dagli enti del Terzo settore;

8. La revisione della disciplina in materia di servizio civile nazionale che deve essere finalizzato a sostenere una difesa non armata della patria e a promuovere i valori fondativi della Repubblica. Il servizio, sostenuto da una programmazione triennale, interessa i giovani tra i 18 e i 28 anni, anche stranieri regolarmente soggiornanti e coinvolge il livello nazionale per le funzioni di programmazione, organizzazione, accreditamento e controllo, e il livello locale/territoriale/del Terzo settore per quello attuativo;

9. La disciplina delle misure agevolative e di sostegno economico in favore degli enti del Terzo settore così come il riordino della relativa disciplina tributaria e delle diverse forme di vantaggio fiscale legate alle finalità e agli effetti dell'agire di tale tipologia di enti. Viene istituito un fondo per il finanziamento di iniziative e progetti di interesse generale promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, fondazioni;

10. L'istituzione della Fondazione Italia Sociale finalizzata a sostenere, con modalità sussidiarie e non sostitutive dell'intervento pubblico, iniziative innovative da parte di enti del Terzo settore in grado di produrre un elevato impatto sociale e occupazionale e rivolte in particolare ai territori e ai soggetti maggiormente svantaggiati. Per gli interventi che promuove, la Fondazione deve dotarsi di strumenti e modalità per verificare l'impatto sociale e occupazionale raggiunto. Ha una dotazione istituzionale iniziale per il 2016 pari a un milione di euro e deve trasmettere, ogni anno, entro il 31 dicembre, una relazione sulle attività e sui risultati conseguiti;

11. Le disposizioni finanziarie collegate all'attuazione delle deleghe conferite e il finanziamento delle iniziative e dei progetti di interesse generale;

12. L'obbligo per il Ministro del Lavoro di inviare alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sulle attività di vigilanza, monitoraggio e controllo svolte nei confronti degli enti del Terzo Settore e sullo stato di attuazione della riorganizzazione del sistema di registrazione degli stessi enti.

Come indicato nell'articolo 1, l'implementazione di quanto contenuto nella Legge delega deve trovare attuazione attraverso lo strumento di Decreti legislativi da emanare entro un anno di tempo dall'approvazione della stessa.

I.3 Primi provvedimenti territoriali in vista del Registro unico

Precedendo l'impianto della riforma, negli ultimi anni alcune realtà locali si sono mosse nella direzione di dotarsi di un Testo Unico o di articoli di semplificazione amministrativa anche all'interno di testi normativi di più ampia portata.

E' il caso della Regione Liguria che ha emanato un testo di riordino, la Legge regionale n. 42 del 6 dicembre 2012, Testo unico delle norme del Terzo Settore, dove sono presenti, agli articoli 17 "Procedimento per l'iscrizione nel Registro regionale e 18 - Aggiornamento e cancellazione dal Registro regionale" indicazioni sulle modalità di presentazione dell'istanza di iscrizione al registro regionale, con riferimento ai documenti necessari all'iscrizione, ai tempi, alla modulistica, le modifiche e la cancellazione.

Nel 2015 la Regione Piemonte ha istituito quello che ha denominato il "Registro unico delle organizzazioni del Terzo settore". L'istituzione è contemplata all'interno della Legge regionale n. 3 dell'11 marzo 2015 "Disposizioni regionali in materia di semplificazione" precisamente al Capo XIII - Semplificazioni in materia di politiche sociali -art. 55 dove si forniscono le motivazioni dell'istituzione del Registro unico, le modalità di transito su tale Registro delle organizzazioni appartenenti ad altri registri regionali, le modalità di pubblicazione telematica e quelle di implementazione di tale Registro.

L'Emilia Romagna, attraverso la Delibera di Giunta Regionale 1007/2015, ha ridefinito le modalità di gestione dei registri regionali delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale - iscrizione, cancellazione aggiornamento e revisione - improntandole ai criteri di semplificazione, informatizzazione delle procedure e accertamento preventivo della sussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi per l'iscrizione.

La Regione Friuli Venezia Giulia ha emanato due leggi regionali: la Legge 7/2015 "Norme urgenti in materia di cultura, volontariato, sport, istruzione e protezione sociale" e la Legge 23/2012 "Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale e norme sull'associazionismo".

Quest'ultima, in attuazione dei principi costituzionali di solidarietà sociale, disciplina i rapporti delle istituzioni pubbliche con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale al fine di sostenere e promuovere la loro attività e di favorire il loro coordinamento. La Regione, inoltre, incentiva lo sviluppo del volontariato e tutela le relative organizzazioni quali espressione civile di solidarietà umana e partecipazione sociale prestata in modo personale, spontaneo, libero e gratuito, e ne riconosce l'apporto sussidiario e originale specificate all'articolo 2 della Costituzione.

La Regione Toscana, con Legge regionale 41/2005 “ Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale” nel quadro dell'organizzazione degli enti del sistema sanitario regionale definisce le modalità di esercizio associato alle funzioni comunali nelle materie sociali (come individuate a seguito della riforma del Titolo V della Costituzione).

Le normative di Marche (Legge regionale 16/2014 “Disposizioni per l'attuazione delle politiche regionali per la promozione della cultura della legalità” art. 4 - rapporti con il Terzo settore), Molise (Legge regionale 13/2014 “Riordino del sistema regionale integrato degli interventi e servizi sociali” e successivo Regolamento 1/2015) e Lazio (Legge regionale 12/2000 “Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2000”) seppur non riferite esplicitamente alla regolamentazione dei registri, prevedono disposizioni organiche sul Terzo settore.

La Regione Umbria nel 2015 ha emanato un testo unico in materia di sanità e servizi sociali snellendo le procedure di iscrizione, riducendo i termini per la conclusione del procedimento, e iscrivendo allo stesso registro le organizzazioni di volontariato.

Per la Provincia Autonoma di Bolzano è da sottolineare la tendenza, fin dal 1993, a disciplinare le organizzazioni di volontariato con quelle di promozione sociale.

La Valle D'Aosta ha emanato due leggi: la Legge regionale n. 27 /1998 “Testo unico in materia di cooperazione”, e successive modificazioni e integrazioni, che ha tra le

sue finalità la promozione, il sostegno e il consolidamento del movimento cooperativo; e la Legge regionale n. 16/2005 “Disciplina del volontariato e dell’associazionismo di promozione sociale”.

In Regione Lombardia la Legge regionale n. 1/2008 riunisce una serie di disposizioni in materia di Terzo settore riguardanti volontariato, associazionismo, cooperazione sociale, mutuo soccorso nonché l’erogazione di contributi a particolari strutture associative per persone appartenenti a target svantaggiati. La Legge, relativa al Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario, contiene disposizioni di istituzione dei registri e in dettaglio affida alla Regione le funzioni relative alla tenuta del Registro Regionale delle Associazioni; del Registro Regionale delle Associazioni di Solidarietà Familiare e della Sezione Regionale del Registro Generale del Volontariato; affida alle Province le funzioni relative alla tenuta delle Sezioni Provinciali del Registro Generale Regionale. Successivamente, sono state emanate altre disposizioni in ordine alla semplificazione, razionalizzazione e informatizzazione dei registri.

Si dà pertanto il via, con l’approvazione della Legge delega, a un processo che dovrebbe adottare strumenti comuni di registrazione, archiviazione e catalogazione delle associazioni, da parte dei diversi attori e livelli della Pubblica amministrazione cui sono demandati i compiti di regolamentazione e controllo.

Fondamentali saranno perciò le linee di indirizzo, da predisporre entro la primavera del 2017, e che forniranno gli elementi intorno ai quali riorganizzare l’intero sistema di registrazione degli enti. E’ un processo che richiederà tempo e che potrà giovare dell’azione di monitoraggio, utile ogni volta che si introducono innovazioni nei processi di *policy*, in primo luogo col fine di valutarne l’efficacia rispetto al passato.

I.4 Il monitoraggio dei registri

La Legge delega di riforma riorganizza un mondo composto di soggetti diversi, che svolgono un ruolo strategico per uno sviluppo sostenibile e partecipato, ma difficilmente descrivibili nel loro insieme in modo statisticamente corretto.

I diversi livelli istituzionali, dallo stesso Ministero del Lavoro alle Regioni, hanno sempre sofferto della mancanza di una rappresentazione complessiva e univoca del fenomeno e addirittura della mancanza di un luogo fisico di raccolta dei dati in grado di raccontare l'evoluzione del settore.

Le difficoltà del quadro normativo ante riforma sono sintetizzabili in criticità che è opportuno tener presente nel momento in cui il Paese sta per dotarsi di uno strumento che intende superarle. Tra esse vanno ricordate:

- il divieto di distribuzione degli utili è assente nelle norme generali, ma presente nelle norme di settore e trasversali;
- per la costituzione di unità, quali ad esempio le associazioni non riconosciute, non è richiesto l'atto pubblico ma è sufficiente la scrittura privata anche non registrata, e ciò le rende poco visibili;
- altre unità hanno natura giuridica ambigua (società di mutuo soccorso, enti con personalità giuridica di diritto privato non specificata, enti ecclesiastici, enti religiosi che abbiano stipulati patti con lo Stato italiano, ...);
- e alcune avevano originariamente natura pubblica (enti di previdenza, enti lirici e teatri, enti conferenti, IPAB).

Per definire le istituzioni non profit in ambito statistico, l'ISTAT fa riferimento al System of National Accounts (SNA), cioè al manuale che raccoglie l'insieme delle regole fissate per la misurazione dell'economia e la produzione di statistiche omogenee e comparabili a livello internazionale. Secondo il SNA del 1993 le istituzioni non profit sono enti giuridici o sociali creati allo scopo di produrre beni e servizi, il cui status non permette loro di essere fonte di reddito, profitto o altro guadagno per le unità che le costituiscono, controllano o finanziano.

Il raffinamento di questa definizione è riportato nell'Handbook on Non-profit Institutions in the System of National Accounts, United Nations, del 2003.

Per l'Handbook l'organizzazione deve essere:

- formalmente costituita, cioè dotata di uno statuto, di un atto costitutivo o di qualunque altro documento che definisca attività e obiettivi;
- senza fini di profitto e soggetta al vincolo di non distribuzione dei profitti, non deve porsi il fine del profitto e non deve distribuire, in nessuna forma, ai propri soci, membri o dipendenti, i profitti derivanti dalla propria attività;
- distinta istituzionalmente dalle amministrazioni pubbliche, con un'identità istituzionale propria e che non esercita funzioni attribuite al pubblico;
- autonoma rispetto alle istituzioni pubbliche e alle imprese;
- indipendente dalle istituzioni pubbliche e dalle imprese a scopo di lucro nella definizione del proprio destino;
- caratterizzata dall'adesione volontaria ossia l'adesione, la partecipazione e il supporto, anche economico, alle attività non devono essere richiesti per legge.

Il monitoraggio dell'Isfol verificherà la tenuta dei requisiti sopra elencati, che hanno condizionato le modalità di istituzione e tenuta dei vari registri, numerosi e gestiti da una pluralità di soggetti istituzionali diversi (Regioni, Province, Prefetture, Camere di Commercio, Ministeri, Agenzie, e altro).

Essi sono disomogenei per tipologia di informazioni contenute, modalità di gestione, uffici competenti, livello di informatizzazione, data di aggiornamento; sono spesso privi delle informazioni che possono facilitare operazioni di matching (tra tutte, l'assenza del codice fiscale), hanno finalità diverse: alcuni certificano uno status, altri permettono di accedere a finanziamenti, altri specializzano l'area di intervento e così via; si sovrappongono parzialmente. E soprattutto pur acquisendoli tutti non si ha il quadro completo del settore perché, ad esempio, non riportano i soggetti senza personalità giuridica e quelli che, non iscritti a registri settoriali, tuttavia esistono e operano nei territori.

Un'attività di monitoraggio che interviene nel momento in cui si sta delineando un processo di riforma dovrebbe potersi riferire a tutti gli aspetti che, alla fine del processo, saranno stati riorganizzati all'interno del disegno complessivo.

Il monitoraggio deve infatti riferirsi sia agli aspetti prettamente normativi sia alle modalità di implementazione dei dati sia ai risultati conseguiti, con riferimento alla missione del settore di fornire servizi di utilità sociale alle cittadine e ai cittadini.

Per ognuno di questi macro ambiti di monitoraggio è utile prevedere indicatori/descrittori e metodologie che possano garantire un confronto costante tra la situazione pre e post riforma, con la possibilità di rilevare gli elementi che intervengono nel processo e che contribuiscono a creare il rinnovamento.

E' necessario impostare un sistema in grado di rilevare i cambiamenti nelle diverse dimensioni, offrendo una base conoscitiva attendibile per valutarne l'efficacia.

Non è da nascondere la complessità di un processo che non sempre, per la numerosità e l'imprevedibilità delle variabili, riesce a fornire le risposte auspiccate.

Il tema si accompagna a quello della governance, espressione di un sistema pluralistico di governo basato sull'interazione e partecipazione dei diversi attori sociali alla programmazione delle politiche pubbliche.

La struttura del monitoraggio fin qui delineata è destinata a modificarsi nel momento in cui il Ministero del Lavoro, in collaborazione con gli altri Ministeri, gli enti pubblici interessati e il Consiglio Nazionale del Terzo Settore, definirà le funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo, oltre che le modalità di coinvolgimento e raccordo, finalizzate per garantire la più ampia trasparenza e conoscibilità delle attività svolte dagli enti del settore.

Già con il presente Rapporto, la DG competente può contare su una ricostruzione del sistema di registrazione regolato dalla legislazione vigente, un panorama della situazione reale da cui partire per individuare gli elementi che caratterizzeranno le funzioni di monitoraggio, vigilanza e controllo. D'altro canto queste non potranno in concreto realizzarsi senza un'attività di accompagnamento al percorso di progressiva ridefinizione del settore che sarà oggetto dei decreti attuativi della riforma.

Le analisi finora realizzate dall'Isfol hanno individuato la necessità di costruire una modalità informativa in grado di rappresentare parametri diversi senza disperdere l'informazione disponibile. Il valore aggiunto di un Registro unico sta nella sua capacità di estrarre relazioni, o più in generale informazioni, qualitative e quantitative, presenti nei database amministrativi ma non immediatamente visibili, mettendo a sistema le realtà operanti nell'economia sociale e proponendosi come riferimento certo per chi, a vario titolo, opera nel settore.

Si presume un preventivo percorso a tappe per:

- condividere il significato di non profit e le sue implicazioni sulle politiche sociali;
- allineare il linguaggio per favorire una maggiore efficacia comunicativa;
- definire le diverse tipologie di organizzazioni e le relative aree di intervento, presupposto necessario per accertare il numero dei registri esistenti, a livello nazionale e/o regionale, il loro ruolo e la loro rilevanza nel terzo settore;
- verificare le condizioni per condividere il contenuto del Registro con gli altri soggetti istituzionali, sviluppare una concreta progettualità comune e istituire reti di collaborazione per la governance.

Si noti che un Registro unico nazionale non comporta necessariamente la centralizzazione della sua tenuta. Il grado di centralizzazione può prevedere una scala che va dalla situazione per cui tutte le informazioni derivano da un unico archivio organizzato e gestito presso un ente centrale, a quello in cui i dati sono gestiti da diversi soggetti, istituzionali e non. Questa distinzione è determinante per pianificare l'acquisizione delle informazioni e garantire la loro corretta collocazione all'interno di un unico sistema. Un sistema complessivo di raccolta, tra l'altro, costituisce un'esigenza rilevata a livello europeo e tradotta in una raccomandazione della Commissione che chiede la costruzione, il rafforzamento e il miglioramento dei sistemi informativi, anche sull'economia sociale, da attuare entro l'arco temporale di attuazione della Strategia Europa 2020.

I dati di monitoraggio saranno quindi restituiti, per quanto possibile, in termini quantitativi sotto forma di grafici e tabelle; mentre le informazioni che provengono dalla componente umana, sociale e politica, nel non profit costituzionalmente prevalente su quella economico-finanziaria⁷, sarà garantita da interviste a testimoni privilegiati, in grado di dar corpo a esigenze e aspirazioni, fondamentali per l'esito della riforma, degli operatori istituzionali e di campo.

L'annualità 2016 è sostanzialmente finalizzata ad accompagnare l'istituzione del Registro unico delle organizzazioni non profit, a partire da quanto indicato nella riforma, e si concentra sul processo di istituzione del registro unico che alcune Regioni hanno cominciato a istituire e sulle caratteristiche strutturali dei registri nazionali.

Come da programmazione Isfol approvata dall'Organismo Intermedio per il 2016, la comunicazione degli esiti del monitoraggio avverrà con la redazione di due Rapporti a cadenza semestrale (giugno e dicembre), salvo esigenze specifiche legate alla dinamica del processo riformatore.

In conclusione si segnala che, per potenziare il monitoraggio, bisognerà comunque aspettare i Decreti attuativi che dovranno definire alcuni passaggi cruciali. E che per completare la conoscenza dei sistemi istituzionali territoriali e dei processi di unificazione dei registri avviati dalle Regioni e fornire indicazioni operative sul Registro unico nazionale, sarà necessario proseguire l'attività di monitoraggio nel corso dell'intera programmazione 2017-2020.

⁷ «Molto soddisfatti» i rappresentanti del Forum nazionale del terzo settore, parlano di un «testo più equilibrato che quello proposto a inizio percorso, nel quale prevaleva un forte sbilanciamento a favore degli aspetti economici».

PARTE II

II.1 I registri a livello territoriale

Le schede che seguono restituiscono la situazione dei registri in ciascuna Regione/Provincia autonoma appena prima l'entrata in vigore della Legge delega 6 giugno 2016, n. 106. Il lavoro di reperimento delle fonti⁸ sui siti istituzionali delle amministrazioni è aggiornato al 31 marzo 2016. Considerata la complessità, e le vere e proprie difficoltà, legate al reperimento dei registri territoriali, a tutt'oggi non completato, si precisa che i dati riportati si riferiscono esclusivamente ai registri raccolti e analizzati. Seppure non esaustivi, restituiscono una fotografia discretamente attendibile dell'universo dei registri territoriali del Terzo settore.

Con riferimento soprattutto alle quattro tipologie giuridiche di organizzazioni non profit prevalenti⁹ sono riportate informazioni riguardanti i soggetti responsabili, comprensivi di dati di contatto; il quadro normativo territoriale; la numerosità e le specifiche dei registri.

Sono inoltre riportate le informazioni relative ad altri registri presenti solo in alcune Regioni ma che comunque raccolgono associazioni non profit.

In particolare è stata ricostruita la mappa organizzativa della governance di gestione dei registri, con rubrica degli uffici, degli indirizzi e dei recapiti telefonici e postali. L'analisi ha evidenziato che, nella gran parte dei casi, gli organigrammi regionali presentano almeno due strutture interessate all'istituzione e alla gestione dei registri:

1. la Presidenza della Regione o della Provincia Autonoma, tramite la Giunta o il Dipartimento preposto alla cura dell'Attività Istituzionale, che ha competenze

⁸ Da segnalare che le fonti non sono allineate dal punto di vista della data di aggiornamento. Per avere un quadro informativo della situazione ex ante la riforma sono stati elaborati e presi in considerazione tutte le fonti disponibili e accessibili sui siti istituzionali delle amministrazioni territoriali nel primo trimestre dell'anno in corso.

⁹ Organizzazioni di volontariato, Associazioni di promozione sociale, Persone giuridiche, Cooperative sociali.

- nella gestione e nella tenuta del Registro istituito ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 361/2000 riguardante le fondazioni con personalità giuridica concessa dal Presidente della Regione e della Provincia ¹⁰;
2. l'Assessorato preposto alle politiche del Terzo settore, che assume nomi diversi in ciascun contesto di riferimento, ma che solitamente, anche attribuendo il compito a Uffici/Servizi specifici, avoca a sé la competenza sui registri regionali e provinciali istituiti ai sensi delle leggi n. 266/1991, n. 383/2000, n. 381/1991 riguardanti, rispettivamente, le organizzazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale, le cooperative sociali.

In alcuni casi, le strutture interessate alla gestione dei registri diventano tre. Ad esempio, nella Regione Puglia gli assessorati e gli uffici investiti sono:

1. l'Assessorato al Welfare – Area politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità ha la competenza sui registri regionali istituiti ai sensi delle leggi n. 266/1991 e n. 383/2000;
2. l'Assessorato allo Sviluppo Economico – Ufficio Occupazione e Cooperazione gestisce il registro o albo regionale istituito ai sensi della legge n. 381/1991;

¹⁰ DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 febbraio 2000, n. 361 - Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto (n. 17 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59).

Art. 7. Competenze delle regioni e delle province autonome

1. Il riconoscimento delle persone giuridiche private che operano nelle materie attribuite alla competenza delle regioni dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e le cui finalità statutarie si esauriscono nell'ambito di una sola regione, è determinato dall'iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso la stessa regione.
2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento le regioni a statuto ordinario istituiscono il registro delle persone giuridiche di cui al comma 1. Fino a quando non abbiano provveduto, le regioni applicano le norme del presente regolamento.
3. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti

Art. 9. Norme speciali

1. Le norme del presente regolamento sono applicabili ai procedimenti di riconoscimento delle associazioni previste dall'articolo 10 della legge 20 maggio 1985, n. 222, fatto salvo quanto disposto dal secondo e terzo comma del medesimo articolo.
2. Nulla è innovato nella disciplina degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, in base alla legge 20 maggio 1985, n. 222, nonché degli enti civilmente riconosciuti in base alle leggi di approvazione di intese con le confessioni religiose ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della Costituzione. Nei confronti di tali enti trovano applicazione le disposizioni contenute negli articoli 3 e 4.
3. Sono fatte comunque salve le altre norme speciali derogatorie rispetto alla disciplina delle persone giuridiche di cui al libro I, titolo II, del codice civile, alle relative disposizioni di attuazione e alle norme del presente regolamento.

3. il Gabinetto del Presidente della Giunta Regionale, infine, ha la tenuta e cura il Registro istituito ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 361/2000 riguardante le fondazioni con personalità giuridica concessa dal Presidente della Regione.

Per quanto riguarda il quadro normativo, sono presentati i provvedimenti, i regolamenti, le delibere e gli altri atti normativi che disciplinano il settore, con riferimento alle citate tipologie giuridiche di organizzazioni non profit prevalenti.

Dall'analisi della documentazione raccolta si evidenzia che i Registri locali esistenti erano stati finora previsti:

- da leggi nazionali recepite dalle Regioni e da esse integrate con provvedimenti di attuazione. Dal recepimento del provvedimento regionale discendono decreti, delibere di giunta, circolari, regolamenti regionali e delle province autonome che completano il quadro normativo;
- da normazione autonoma degli enti territoriali, che legiferano su ambiti di loro competenza rendendo la normativa sul Terzo settore più in sintonia con la programmazione sociale e territoriale;
- per delega della Regione alle Province. Questa delega può essere piena (tutte le funzioni sono delegate completamente e non si prevede un coordinamento centrale presso la Regione di riferimento, es: Toscana¹¹ o parziale (il decentramento riguarda alcune funzioni amministrative-gestionali ma l'armonizzazione del sistema rimane sostanzialmente in capo alla Regione, es: Liguria, Veneto).

A oggi, alcune Regioni costituiscono un'eccezione al percorso descritto. Ad esempio, la Calabria e la Sicilia non hanno finora recepito la Legge nazionale n. 383/2000 "Disciplina delle associazioni di promozione sociale". La Sicilia neanche la Legge n. 381/1991 "Disciplina delle cooperative sociali". In alcuni casi non esiste una normativa territoriale specifica ma si rinvia, con atto proprio territoriale, alla

¹¹ Dal 1° gennaio 2016 la tenuta degli Albi regionali del Terzo Settore in Toscana è trasferita ai Comuni.

norma nazionale generale. E' il caso di molte Regioni in relazione al recepimento del DPR 361/2000 "Norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche".

L'analisi ha inoltre evidenziato che le Regioni si sono comportate molto diversamente. Alcune hanno infatti già emanato testi unici, tendenzialmente esaustivi, prevedendo un processo di riordino organizzativo e di revisione delle procedure di tenuta dei registri¹². La realizzazione di provvedimenti di questo genere nasce, quasi ovunque, dall'esigenza di razionalizzare il quadro normativo esistente per ottimizzare i provvedimenti e disporre di un solo testo ordinato e più facilmente consultabile. Tra loro, la Regione Lombardia ha fatto da battistrada provvedendo alla raccolta sistematica, in un unico testo di 50 articoli, (Legge regionale 14 febbraio 2008, n. 1 T.U.) le diverse leggi vigenti su volontariato, cooperative sociali, associazionismo, mutuo soccorso.

Si nota comunque una tendenza generale a rendere i diversi registri/albi/elenchi pubblici e accessibili, soprattutto via web, valorizzando le differenti sfumature del non profit italiano.

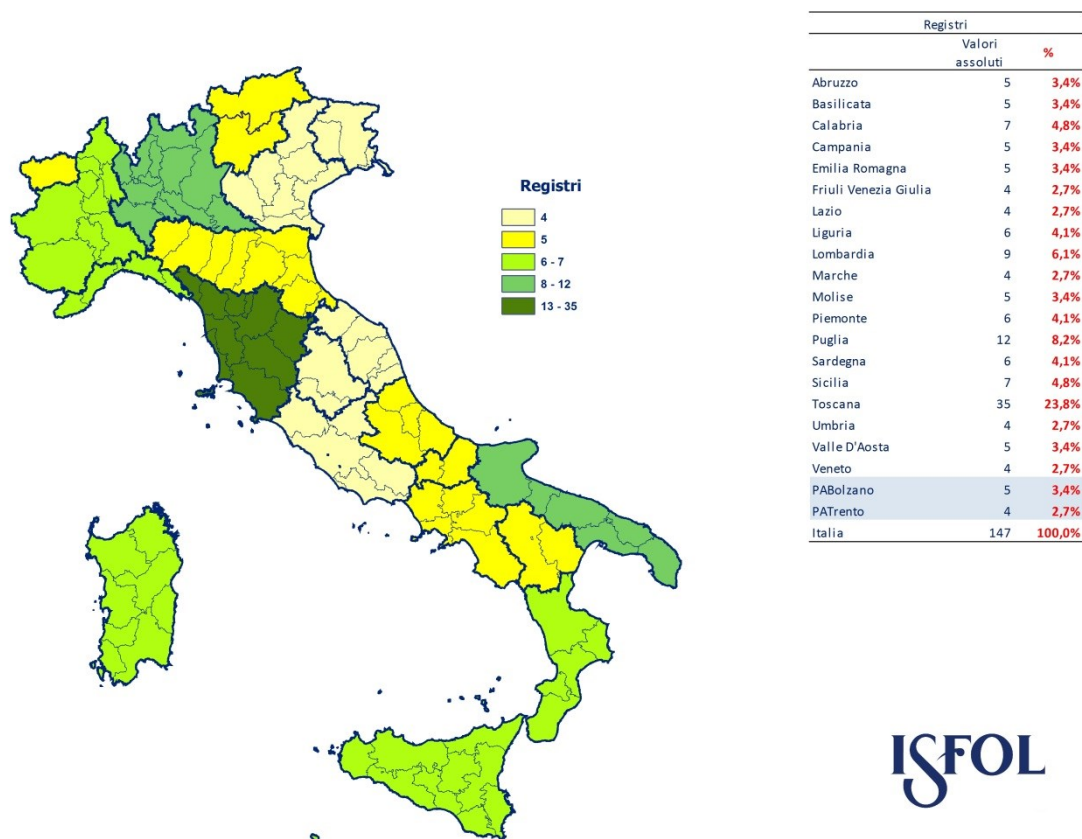
Per quanto riguarda la numerosità dei registri e delle organizzazioni iscritte, sono stati archiviati e analizzati complessivamente:

- n. 147 registri tra regionali e provinciali;
- n. 103 registri prefettizi¹³;
- n. 222 moduli delle diverse procedure che governano il processo di iscrizione/mantenimento/cancellazione dai registri;
- n. 206 provvedimenti normativi;
- n. 21 Piani Operativi Regionali e delle Province Autonome.

¹² Si tratta di Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Toscana, Umbria, Lazio, Valle d'Aosta e Provincia di Bolzano. Queste Regioni hanno anticipato i tempi e le questioni che sono state al centro del recente dibattito sulla Riforma.

¹³ Le schede relative ai registri prefettizi saranno oggetto di una prossima pubblicazione

Figura 1 - Numero dei registri (pubblici e privati) delle organizzazioni non profit, reperiti dall'ISFOL.



Fonte: ISFOL

Il numero di registri reperiti in ciascuna Regione vanno dal minimo delle 4 tipologie ricorrenti fino a 35. Le spiegazioni di tanta variabilità sono sostanzialmente due. (Cfr. Fig. 1)

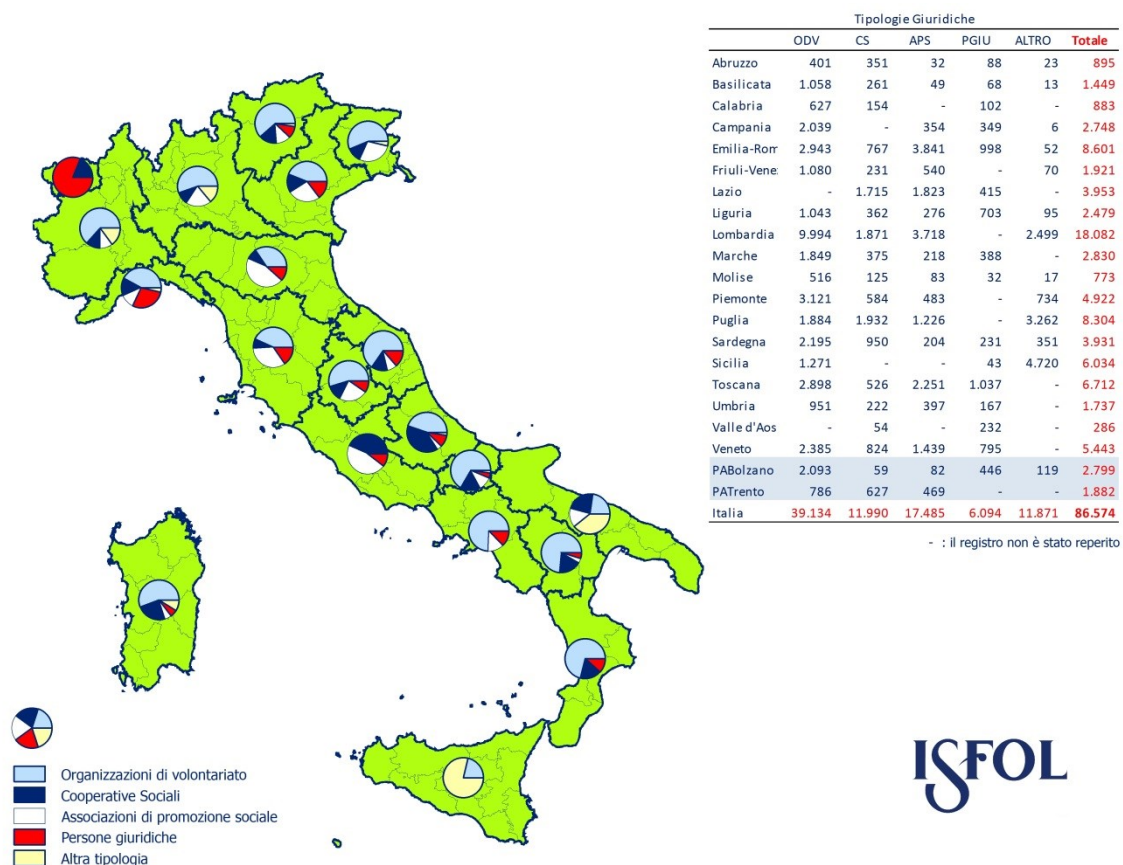
Alcune Regioni, segnatamente Toscana e Calabria, hanno delegato le competenze sul Terzo settore alle Province¹⁴, ciascuna delle quali ha dunque i propri registri tanto più numerosi quanto più sono numerose le Province. Altre Regioni, tra cui soprattutto Puglia, Lombardia, Sicilia e Sardegna, oltre a quelli delle tipologie che abbiamo definito prevalenti, hanno istituito molti altri registri che iscrivono associazioni non profit con tipologie particolari.

In Lombardia ad esempio sono presenti anche registri di associazioni per le pari opportunità, di solidarietà familiare, di aiuto alla vita, di servizi alla persona, di servizio civile. In Puglia sono presenti registri di associazioni per attività socio-assistenziali per minori, anziani, disabili, su problematiche psicosociali e sociali, del welfare di accesso, femminili e cooperative sociali di genere. In Sardegna vi sono registri per enti accreditati per il servizio civile nazionale e di protezione civile. In Sicilia ancora enti accreditati per il servizio civile nazionale, di mutuo soccorso, socio-assistenziali per anziani, minori, disabili, donne in difficoltà, di solidarietà familiare e assistenti familiari.

Dall'analisi dei registri reperiti, le associazioni iscritte risultano un complessivo n. 86.574. Di queste il 45,2% sono organizzazioni volontariato; il 20,2 % associazioni di promozione sociale; quasi pari cooperative sociali (13,8%) e altre tipologie di registri (13,7%); infine le persone giuridiche risultano il 7% del totale. (Cfr. Fig. 2)

¹⁴ In Toscana la delega alle Province sulla tenuta dei registri, dal 1 gennaio 2016 è stata trasferita ai Comuni

Fig. 2 - Numero delle associazioni iscritte nei registri reperiti, suddivise per tipologia giuridica e ripartizione territoriale



Fonte: ISFOL

Si precisa che il numero delle associazioni che operano in un territorio non ha nessuna corrispondenza con il numero dei registri istituiti e che dunque pochi registri possono contenere moltissime associazioni; così come molti registri ne possono riportare un numero inferiore. La Lombardia, da sola, presenta circa il

21% del totale nazionale delle organizzazioni; Emilia Romagna e Puglia presentano poco meno del 10% dello stesso totale.

Il corredo informativo non è in genere ricco. Le uniche informazioni presenti in tutti i registri reperiti sono la tipologia organizzativa e la denominazione. Già gli indirizzi delle organizzazioni non sono riportati in tutti i registri. Spesso manca l'indicazione del rappresentante legale e/o dei contatti; così come relativamente residuale è l'indicazione del codice fiscale.

Oltre ai registri regionali e provinciali sono stati inoltre considerati i registri prefettizi¹⁵ che contengono informazioni sulle organizzazioni riconosciute ai sensi del decreto DPR n. 361/2000 e che operano in tutti i contesti locali del Paese.

Gli Uffici Territoriali del Governo (UTG) che fanno capo al Ministero dell'Interno e che autonomamente istituiscono e gestiscono i Registri ufficiali delle organizzazioni dotate di personalità giuridica (fondazioni, associazioni, parrocchie, oratori e così via); non esiste un Registro nazionale.

Il corredo informativo è in genere relativamente esiguo: numero iscrizione; data di iscrizione; denominazione; indirizzo, spesso non completo. Solo in alcuni casi sono stati creati registri informatici, come ad esempio a Torino e a Lecce.

Dal 2012, i registri sono pubblicati sui siti istituzionali di gran parte delle Prefetture e sono in formato scaricabile.

¹⁵ DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 febbraio 2000, n. 361 - Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto (n. 17 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59).

Art. 1. Procedimento per l'acquisto della personalità giuridica

1. Salvo quanto previsto dagli articoli 7 e 9, le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento determinato dall'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, istituito presso le prefetture.

REGIONE ABRUZZO

Soggetti competenti e contatti del Terzo Settore

Persone giuridiche	Direzione Affari Della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Ambiente, Energia Ufficio Formalizzazione Atti e Documentazione, Personalità Giuridica Tel. 0862/363479
Organizzazioni di volontariato	Giunta Regionale d'Abruzzo — Dipartimento per la Salute e il Welfare — Servizio per la programmazione sociale e il sistema integrato socio-sanitario. Via Conte di Ruvo – 65127 Pescara - Telefono 085.7672648 E-mail: albo.volontariato@regione.abruzzo.it
Cooperative sociali	Giunta Regionale d'Abruzzo — Dipartimento per la Salute e il Welfare — Servizio per la programmazione sociale e il sistema integrato socio-sanitario. Via Conte di Ruvo – 65127 Pescara - Telefono 085.7672648 -E-mail: albo.volontariato@regione.abruzzo.it
Associazioni di promozione sociale	Direzione Politiche attive del lavoro, formazione e istruzione, politiche sociali — Servizio Politiche sociali PEC: politichesociali@pec.regione.abruzzo.it Ufficio Gestione politiche sociali-Telefono: 085 7672032

Quadro normativo regionale del Terzo Settore

Persone giuridiche	• LR 13/2005 - Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti le persone giuridiche ai sensi dell'art. 14 del DPR 24 luglio 1977, n. 616. Abrogazione della LR n. 6/1991 • DGR 409/2001 – DPR 361/2000 Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto (n. 17 dell'allegato 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59) [Articolo 3 Registro delle persone giuridiche]
Organizzazioni di volontariato	• LR 37/1993 - Recepimento legge quadro sul volontariato [Art. 4 Registro regionale delle organizzazioni di volontariato]
Cooperative sociali	• LR 38/2004 - Riordino della normativa in materia di cooperazione sociale
Associazioni di promozione sociale	• LR 11/2012 - Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale • DL27/284/2012 - Istituzione Registro delle Associazioni di Promozione Sociale (APS); Approvazione Modelli: “Istanza di iscrizione” e “Dichiarazione del rappresentante legale” • LR 15/2004 - Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo [Gli artt. 214 e 215 istituiscono il Registro e l'Osservatorio Regionale] • LR 142/1996 - Promozione e riconoscimento dell'associazionismo
Testi Unici, discipline organiche e di semplificazione	Nessun provvedimento

I registri territoriali: numerosità e caratteristiche

Tipologia di registro territoriale	Istituzione competente	n. registri	n. associazioni iscritte	Informazioni contenute nei registri territoriali del Terzo Settore
Persone giuridiche (associazioni e fondazioni)	Regione	1	88	N. progressivo del registro; Data iscrizione; Vecchio Numero di iscrizione; Riferimento Anagrafica; Richiedente; Note
Organizzazioni del volontariato	Regione	1	401	Denominazione; Atto iscrizione D.P.G.R./ORD/DET; Data di iscrizione; Sede; Codice fiscale; Telefono; Indirizzo e-mail
Cooperative sociali	Regione	1	351	Cooperativa sociale; Pos. albo; Indirizzo Sede legale; Comune Sede legale; Provincia Sede legale; Provv.to di iscrizione; Sezione
Associazioni di promozione sociale	Regione	1	32	N° iscrizione; Determinazione n.; Denominazione; Sede legale; Sezione; Art.ne
Associazioni degli stranieri immigrati e loro federazioni	Regione	1	23	Sezione; Denominazione; Indirizzo [nel Registro regionale delle Associazioni di stranieri immigrati]. Provincia; Associazioni; Indirizzo sede; Presidente; Tel. e Fax [nel Registro regionale per provincia
TOTALE		5	895	

REGIONE BASILICATA

Soggetti competenti e contatti del Terzo Settore

Persone giuridiche	Dipartimento della Presidenza della Giunta Ufficio Affari Istituzionali e Affari Generali della Presidenza Tel. 0971/668297 o 0971/668017
Organizzazioni di volontariato	Dipartimento Politiche della Persona - Ufficio Terzo Settore - Via Vincenzo Verrastro 5, 85100 Potenza (Pz) – Telefono 0971668864 P.E.C. ufficio.terzo.settore@cert.regione.basilicata.it ; sanita@cert.regione.basilicata.it
Cooperative sociali	Dipartimento Politiche della Persona - Ufficio Terzo Settore - Via Vincenzo Verrastro 5, 85100 Potenza (Pz) – Telefono 0971668864 P.E.C. ufficio.terzo.settore@cert.regione.basilicata.it
Associazioni di promozione sociale	Dipartimento Politiche della Persona - Ufficio Terzo Settore - Via Vincenzo Verrastro 5, 85100 Potenza (Pz) – Telefono 0971668864 P.E.C. ufficio.terzo.settore@cert.regione.basilicata.it

Quadro normativo regionale del Terzo Settore

Persone giuridiche	• DCR 276/2007 Regolamento di organizzazione per l'esercizio delle funzioni amministrative di competenza regionale concernente le persone giuridiche private • DGR 836/2001 - Regolamento di organizzazione per l'esercizio delle amministrazioni di competenza regionale concernenti le persone giuridiche private
Organizzazioni di volontariato	• LR 1/2000 - Nuove norme per la promozione del volontariato abrogazione delle leggi regionali nn. 38/1993 e 2/1997
Cooperative sociali	• LR 50/1997 - Disposizioni di principio e disciplina generale per la cooperazione • LR 39/1993 e s.m.i. - Norme di attuazione per la disciplina delle Cooperative Sociali [Titolo I Albo Regionale delle Cooperative artt. 2, 3, 4, 5]
Associazioni di promozione sociale	• DGR 366/2010 - Registro Regionale delle Associazioni di Promozione sociale: procedure e modalità di iscrizione e di cancellazione delle associazioni che svolgono attività in ambito regionale nonché la periodica revisione del registro regionale delle associazioni di promozione sociale [Art. 5, comma 5 LR 40/2009] • LR 40/2009 - Disciplina delle associazioni di promozione sociale [Art. 5 Registro regionale delle associazioni di promozione sociale]
Testi Unici, discipline organiche e di semplificazione	Nessun provvedimento

I registri territoriali : numerosità e caratteristiche

Tipologia di registro territoriale	Istituzione competente	n. registri	n. associazioni iscritte	Informazioni contenute nei registri territoriali del Terzo Settore
------------------------------------	------------------------	-------------	--------------------------	--

Persone giuridiche (associazioni e fondazioni)	Regione	1	68	N° Ordine; Reg. Speciale; Denominazione; Tipologia
Organizzazioni del volontariato	Regione	1	1.058	N°; Cod. ASS.; Denominazione; Via; Comune; Prov.; CAP; ASL; Data iscrizione; DGR/DD iscrizione
Cooperative sociali	Regione	1	261	Num. iscrizione; Denominazione; Indirizzo; Comune; Prov.; CAP; P.IVA/C.F.; Doppia iscrizione A e B; D.G.R. iscrizione; D.G.R. iscrizione; D.P.G.R. iscrizione
Associazioni di promozione sociale	Regione	1	49	Numero iscrizione; Denominazione; Indirizzo; Comune; Provincia; CAP; D.D. Iscrizione; P.IVA/C.F.
Albo associazioni, enti e organismi privati che svolgono attività a favore dei migranti ai sensi del D.L.vo n.286/98	Regione	1	13	Denominazione Associazione; Indirizzo; Sede; iscritta il; Cancellazioni; Sezione
TOTALE		5	1.449	

REGIONE CALABRIA

Soggetti competenti e contatti del Terzo Settore

Persone giuridiche	Presidenza -Dipartimento Affari Generali e Istituzionali - Decreti Presidente Settore Affari Generali e Istituzionali – Decreti del presidente - Servizio n. 2 URP – Persone Giuridiche, Albo Associazioni - Emigrazioni
Organizzazioni di volontariato	Dipartimento "Lavoro, Politiche della famiglia, Formazione professionale, Cooperazione e Volontariato" Provincia di Catanzaro: Servizio Politiche sociali, Volontariato e Assistenza - Sede: Piazza Michele Le Pera - 88100 - Catanzaro Telefono e fax Tel. 0961/84726 - Fax 0961/709393 Provincia di Cosenza: Piano Regionale Servizi Sociali — Associazionismo Provincia di Cosenza -Via Calabria 44 Cosenza (CS).Telefono 0984/814356 Provincia di Crotone: Settore 7 Politiche sociali – Immigrazione – Politiche Giovanili – Pari Opportunità – Volontariato e cooperazione -Via M. Nicoletta n. 28 88900 - Crotone tel. 0962/952334 fax: 0962/952342 Provincia di Reggio Calabria: Settore 6 - Istruzione - Università e Ricerca - Programmazione e Coordinamento Politiche Comunitarie - Politiche Sociali - Politiche Giovanili – Volontariato - Via Giusti (Palazzo Mauro) - 89123 Reggio Calabria - 0965/364646; 0965/3646320965/364648 protocollo@provincia.rc.it ; protocollo@pec.provincia.rc.it Provincia di Vibo Valentia: Settore III : Mercato del Lavoro - Formazione Professionale - Politiche Sociali - Cultura - Pubblica Istruzione - Turismo e Sport . Politiche Sociali –tel. 0963/997263 -Segreteria Assessorato 0963/997256 - Ufficio Politiche Sociali Tel. 0963/997332 - Ufficio Associazionismo e Volontariato Tel. 0963/997346
Cooperative sociali	Dipartimento "Lavoro, Politiche della famiglia, Formazione professionale, Cooperazione e Volontariato" Provincia di Catanzaro: Settore Lavoro, Formazione Professionale e Politiche Sociali - Piazza Michele Le Pera - 88100 Catanzaro Telefono +39 0961 8411 - Fax +39 0961 84218 -Posta Elettronica: lavoro@provincia.catanzaro.it Provincia di Cosenza: Dipartimento - Servizi alla Persona – Politiche Sociali- Piano Regionale Servizi Sociali- Cooperativismo Provincia di Crotone: Settore 7 politiche sociali – Immigrazione – Politiche Giovanili – Pari Opportunità – Volontariato e cooperazione -Via M. Nicoletta n. 28 88900 - Crotone - Tel. 0962 952570 - Tel./Fax 0962 952342 Provincia di Reggio Calabria : Settore 9 Programmazione e coordinamento politiche comunitarie Politiche Sociali Politiche Giovanili Volontariato -Via Cimino n° 1, 89125 Reggio Calabria - protocollo@pec.provincia.rc.it - Tel. 0965/364197 - 0965/364189 Provincia di Vibo Valentia: Settore III: Mercato del Lavoro - Formazione Professionale - Politiche Sociali - Cultura - Pubblica Istruzione - Turismo e Sport. Tel. 0963/997263 - 0963/997332 - 0963/997346
Associazioni di promozione sociale	registro non istituito per normativa non recepita

Quadro normativo regionale del Terzo Settore

Persone giuridiche	• DGR 976/2005 - Indirizzi per la programmazione dei fondi regionali per il sostegno delle attività delle fondazioni. Legge regionale n.20/1995 e successive modifiche e integrazioni • Reg. Reg.le 1/2001- Regolamento di attuazione del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361 per la istituzione del registro delle persone giuridiche private e relative modalità di iscrizione • LR 20/1995 - Interventi regionali per favorire l'istituzione di centri di ricerca d'intesa con le università della regione - quota regionale di partecipazione e destinazione annuale dei fondi per la costituzione di fondazioni di rilevante interesse regionale: C. Alvaro in San Luca d'Aspromonte, V. Padula in Acri, G. Morelli in Crotone, IMES in Catanzaro
Organizzazioni di volontariato	• LR 33/2012 - Norme per la promozione e la disciplina del volontariato [Art. 17 (Abrogazioni) Sono abrogate le leggi regionali 19 aprile 1995, n. 18 (Norme per il riconoscimento e per la promozione delle organizzazioni di volontariato), e 17 maggio 1996, n. 10 (Adeguamento legge regionale 19 aprile 1995, n. 18 alla legge quadro nazionale n. 266 dell'11 agosto 1991 sul volontariato)] • LR 10/1996 - Adeguamento legge regionale 19 aprile 1995, n. 18 alla legge quadro nazionale n. 266 dell'11 agosto 1991 sul volontariato • LR 18/1995 - Norme per il riconoscimento e per la promozione delle organizzazioni di volontariato (istituzione registro)
Cooperative sociali	• LR 28/2009 - Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale • DCP (Delibera di Consiglio Provinciale) 51/2008 modificata con delibere di Consiglio Provinciale n. 11 del 25/03/2009, n. 100 del 28/09/2010 e n. 90 del 27/12/2013 Regolamento Sezione Provinciale dell'Albo delle Cooperative sociali • LR 5/2000 - Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale. Attuazione legge 381/1991 [Titolo I Finalità della legge e istituzione dell'albo regionale delle cooperative sociali artt. 4, 5, 6, 7, 8, 9].
Associazioni di promozione sociale	Non ancora recepita
Testi Unici, discipline organiche e di semplificazione	Nessun provvedimento

I registri territoriali : numerosità e caratteristiche

Tipologia di registro territoriale	Istituzione competente	n. registri	n. associazioni iscritte	Informazioni contenute nei registri territoriali del Terzo Settore
Persone giuridiche (associazioni e fondazioni)	Regione	1	102	Denominazione e N° d'ordine; Sede; Legale Rappresentante; D.P.G.R.; Finalità Statutarie
Organizzazioni del volontariato	Provincia	4	627	Registro della Provincia di Catanzaro: n_is; Denominazione; Indirizzo; Città; Iscriz. Regione; Iscriz Reg Prov; Scadenza; Settore; Tel_Fax;

				mail Registro della Provincia di Cosenza: N°; Denominazione Associazione; Indirizzo; Comune; Cap; Prov Registro della Provincia di Reggio Calabria: Denominazione Organizzazione; Sede legale; Codice fiscale; Settore attività; Decorrenza iscrizione; Conferma iscrizione Registro della Provincia di Vibo Valentia: N°; Denominazione Associazione; Indirizzo; Comune; Cap; Prov
Cooperative sociali	Provincia	2	154	Registro della Provincia di Cosenza: Pos.; Denominazione; Tipo; Indirizzo Registro della Provincia di Reggio Calabria: N. di iscrizione; Prot. N.; Del (data del protocollo); Denominazione; Sede legale; Luogo; N. CCIAA; Attività prevalente; Dati di iscrizione della determinazione dirigenziale (n.prot. e data) ; Dati di cancellazione della determinazione dirigenziale (n.prot. e data)
Associazioni di promozione sociale	-	-	-	Non istituito
TOTALE		7	883	

REGIONE CAMPANIA

Soggetti competenti e contatti del Terzo Settore

Persone giuridiche	Assessorato Istruzione, Politiche sociali, Sport — Direzione Generale per le Politiche Sociali, le Politiche Culturali, le Pari Opportunità e il Tempo libero . Centro Direzionale, is. A6 - 80143 Napoli - Telefono: 081 7966655 Pec: dg.12@pec.regione.campania.it UOD Fondazioni e albo regionale soggetti del terzo settore - Via Marina c/o Palazzo Armieri . 80143 Napoli - Telefono: 081 7963726
Organizzazioni di volontariato	Assessorato Istruzione, Politiche sociali, Sport — Direzione Generale per le Politiche Sociali, le Politiche Culturali, le Pari Opportunità e il Tempo libero - Centro Direzionale, is. A6 - 80143 Napoli -Telefono: 081 7966655 -Pec: dg.12@pec.regione.campania.it UOD Fondazioni e albo regionale soggetti del terzo settore - Via Marina c/o Palazzo Armieri . 80143 Napoli - Telefono: 081 7963726
Cooperative sociali	Registro istituito a luglio 2015
Associazioni di promozione sociale	Assessorato Istruzione, Politiche sociali, Sport — Direzione Generale per le Politiche Sociali, le Politiche Culturali, le Pari Opportunità e il Tempo libero- Centro Direzionale, is. A6 - 80143 Napoli -Telefono: 081 7966655 - Pec: dg.12@pec.regione.campania.it UOD Fondazioni e albo regionale soggetti del terzo settore - Via Marina c/o Palazzo Armieri . 80143 Napoli - Telefono: 081 7963726

Quadro normativo regionale del Terzo Settore

Persone giuridiche	• DPGR 619/2003 - Regolamento concernente la materia delle persone giuridiche private, di cui al DPR 361/2000
Organizzazioni di volontariato	• DPGR 4/2014 - Regolamento di esecuzione della LR 11/2007 (Legge per la dignità e la cittadinanza sociale. Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328) [Titolo IV Registro regionale delle organizzazioni di volontariato. Artt. 20,21,22,23,24,25] • D.P.G.R. 16/2009 - Regolamento di attuazione della LR 23 ottobre 2007, n. 11 per la dignità e la cittadinanza sociale (Attuazione delle Legge 8 novembre 2000, n. 328) • LR 11/2007 - Legge per la dignità e la cittadinanza sociale (Attuazione della legge 8 novembre 2000, n. 328) • LR 18/1996 - Integrazioni e modifiche alla LR 9/1993 • LR 9/1993 - Norme per la valorizzazione del volontariato e regolamentazione del rapporto con la Regione e gli Enti Locali
Cooperative sociali	• LR 7/2015 - Promozione e valorizzazione delle cooperative sociali in Campania, in attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali)
Associazioni di promozione sociale	• DD. (Decreto Dirigenziale) 547/2011 - Modalità per l'iscrizione al registro regionale delle associazioni di promozione sociale Regolamento 7/2011 • Reg. Reg.le 7/2011 - Disciplina del registro regionale delle associazioni di promozione sociale
Testi Unici, discipline	Nessun provvedimento

organiche e di semplificazione	
--------------------------------	--

I registri territoriali : numerosità e caratteristiche

Tipologia di registro territoriale	Istituzione competente	n. registri	n. associazioni iscritte	Informazioni contenute nei registri territoriali del Terzo Settore
Persone giuridiche (associazioni e fondazioni)	Regione	1	349	N. Reg.; Denominazione sede; Scopi
Organizzazioni del volontariato	Regione	1	2.039	N. progressivo, denominazione organizzazione, indirizzo, comune, estremi decreto
Cooperative sociali	Regione	-	-	Registro non reperito
Associazioni di promozione sociale	Regione	1	354	Iscritta con Decreto n°; Cod. Fisc.; Legale Rappresentante; Sede; Tel. ; Fax; E-mail; Area di intervento prioritaria; Anno di costituzione
Albo enti accreditati per il servizio Civile Nazionale	Regione	1	-	Registro temporaneamente non disponibile
Associazioni e altri organismi in favore delle persone straniere	Regione	1	6	Il registro è pubblicato su file pdf indicante, per ciascuna organizzazione, denominazione, numero atto iscrizione, data atto iscrizione, codice fiscale, sede, CAP, comune, provincia, telefono, fax, e-mail, anno di costituzione
TOTALE		5	2.748	

Soggetti competenti e contatti del Terzo Settore

Persone giuridiche	Direzione generale Gestione, Sviluppo e Istituzioni - Area di coordinamento centrale Affari Istituzionali Viale Aldo Moro 52 - 40127 Bologna Tel.: 051 527 5628 - Fax: 051 527 7636 - personegiuridiche@postacert.regione.emilia-romagna.it
Organizzazioni di volontariato	Servizio coordinamento politiche sociali e socio educative, programmazione e sviluppo del sistema dei servizi- Viale Aldo Moro 21 - 40127 Bologna - tel. +39 051 5277532 - fax. +39 051 5277080
Cooperative sociali	Servizio coordinamento politiche sociali e socio educative, programmazione e sviluppo del sistema dei servizi- Viale Aldo Moro 21 - 40127 Bologna - tel. +39 051 5277532 - fax. +39 051 5277080
Associazioni di promozione sociale	Servizio coordinamento politiche sociali e socio educative, programmazione e sviluppo del sistema dei servizi- Viale Aldo Moro 21 - 40127 Bologna - tel. +39 051 5277532 - fax. +39 051 5277080

Quadro normativo regionale del Terzo Settore

Persone giuridiche	• LR 37/2001 - Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative concernenti le persone giuridiche private ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616. Abrogazione della LR 23 novembre 1987, n. 35
Organizzazioni di volontariato	• DGR 140/2006 - Determinazione delle caratteristiche delle organizzazioni di volontariato a rilevanza regionale iscrivibili nel registro regionale di cui all'art. 2, comma 1 della LR 12/2005 • LR 12/2005 - Norme per la valorizzazione delle Organizzazioni di volontariato. Abrogazione della LR 2 settembre 1996, n. 37 (Nuove norme regionali di attuazione della legge 11 agosto 1991, n. 266 - Legge quadro sul volontariato. Abrogazione della LR 31 maggio 1993, n. 26) • DGR 139/2000 - Modalità per la gestione del registro regionale delle organizzazioni di volontariato. criteri minimi di uniformità delle procedure per la gestione dei registri provinciali delle organizzazioni di volontariato. revoca della deliberazione n. 2436/1996 • LR 3/1999 - Riforma del sistema regionale e locale [Art. 195 Modifiche alla LR n. 37 del 1996, commi 1 e 2 Registro volontariato]
Cooperative sociali	• LR 12/2014 - Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale. Abrogazione della LR 7/1994 "Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale, attuazione della L 381/1991" • DGR 1319/2007 - Esercizio delle funzioni amministrative concernenti l'iscrizione, la cancellazione e l'aggiornamento dell'albo delle cooperative sociali di cui alla LR 7/1994 e successive modificazioni già delegate alle province ai sensi della LR 3/1999 abrogazione DGR n. 62/2000 • LR 2/2003 - Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali • LR 3/1999 - "Riforma del sistema regionale e locale" [Art. 190 Funzioni delle Province - Sono delegate alle Province le funzioni amministrative concernenti l'iscrizione, la cancellazione e l'aggiornamento dell'albo delle cooperative sociali di cui alla LR 7/1994] • LR 6/1997 - Modifica della LR 4 febbraio 1994, n. 7 norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale. Attuazione della

	legge 8/11/1991, n. 381 • LR 7/1994 - Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale. Attuazione della Legge 8 novembre 1991, n. 381 - Testo coordinato con le modifiche apportate dalla LR 18/3/97, n. 6 (istituzione albo) Legge abrogata da: art. 27 LR 17 luglio 2014 n. 12
Associazioni di promozione sociale	• DGR 1899/2011 - sui controlli • DGR 978/2008 – Modifiche ed integrazioni all'allegato parte integrante della deliberazione 910/2003 • DGR 910/2003 e s.m.i. - Registro regionale delle associazioni di promozione sociale: modalità per l'iscrizione, la cancellazione e la revisione. registri provinciali e comunali delle associazioni di promozione sociale: criteri minimi di uniformità delle procedure per l'iscrizione, la cancellazione e la revisione • LR 34/2002 - Norme per la valorizzazione delle associazioni di promozione sociale. Abrogazione della LR 10/95 (istituzione del registro) Norme per la promozione e la valorizzazione dell'associazionismo [Titolo II Registro dell'associazionismo di promozione sociale artt. 4,5,6]
Testi Unici, discipline organiche e di semplificazione	• DGR 1007/2015 - Modalità di gestione dei registri regionali delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale di cui alle leggi regionali n. 12/2005 e n. 34/2002, così come modificate dalla legge regionale n. 8/2014 • LR 8/2014 - Legge di semplificazione della disciplina regionale in materia di volontariato, associazionismo di promozione sociale, servizio civile, istituzione della giornata della cittadinanza solidale

I registri territoriali : numerosità e caratteristiche

Tipologia di registro territoriale	Istituzione competente	n. registri	n. associazioni iscritte	Informazioni contenute nei registri territoriali del Terzo Settore
Persone giuridiche	Regione	1	998	Il registro è pubblicato su pagine html, una per organizzazione, indicanti, laddove l'informazione è presente: Denominazione; Tipologia; Indirizzo; Comune; Provincia; Stato; Numero ordine Registro regionale; Data iscrizione nel Registro regionale; Numero ordine Tribunale; Provincia del Tribunale; Atto di riconoscimento; Materia; Attività; Scopo; Data atto costitutivo; Durata; Patrimonio; Nome; Luogo e data di Nascita; Carica; Organo amministrativo
Organizzazioni del volontariato	Regione	1	2.943	Il registro è pubblicato su pagine html, una per organizzazione, indicanti, laddove l'informazione è presente: Codice SITS; Codice fiscale; Acronimo; Forma giuridica; Settore prevalente; Indirizzo; Telefono; Fax; Email; Sito Web; Orario al pubblico; Atto di iscrizione; Rilevanza territoriale; Descrizione sintetica attività; Presidente; Settori; Sede operativa

				(Indirizzo, Telefono, Fax, Email); Sede recapito (Indirizzo, Telefono, Fax, Email)
Cooperative sociali	Regione	1	767	Il registro è pubblicato su pagine html, una per organizzazione, indicanti, laddove l'informazione è presente: Codice SITS; Codice fiscale; Partita IVA; Tipologia; Settore prevalente; Indirizzo; Telefono; Fax; Email; Sito Web; Atto di iscrizione; Presidente; Settori; Aree di attività; Persone svantaggiate presenti; Sede operativa (Indirizzo, Telefono, Fax); Sede recapito (Indirizzo, Telefono)
Associazioni di promozione sociale	Regione	1	3.841	Il registro è pubblicato su pagine html, una per organizzazione, indicanti, laddove l'informazione è presente: Codice SITS; Codice fiscale; Partita IVA; Forma giuridica; Settore prevalente; Indirizzo; Telefono; Fax; Email; Sito Web; Atto di iscrizione; Rilevanza territoriale; Attività rivolta alla categoria disagiata; Destinatari delle attività; Descrizione sintetica attività; Presidente; Tipologie di attività; Sede recapito (Indirizzo, Telefono); Sede operativa (Fax, Email)
Banche del tempo	Regione	1	52	Denominazione; Presso; Indirizzo; Tel.; Fax; Email; www; Orari; Informazioni aggiuntive; Documenti correlati
TOTALE		5	8.601	

Soggetti competenti e contatti del Terzo Settore

Persone giuridiche	Presidenza della regione — Segretariato generale — Servizio affari istituzionali e generali, legislazione e semplificazione — Posizione organizzativa coordinamento delle attività specialistiche degli affari generali - Piazza Dell'Unità d'Italia 1 TRIESTE – tel.: 0403773551; 0403773618; 0403773622
Organizzazioni di volontariato	Assessorato alla cultura, sport e solidarietà — Direzione centrale cultura, sport e solidarietà — Servizio volontariato e lingue minoritarie - Via Milano, 19 - TRIESTE – tel.: 040 3773402 e-mail volontariato@regione.fvg.it cultura@certregione.fvg.it
Cooperative sociali	Assessorato alle attività produttive, alla cooperazione e al turismo — Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali — Area Attività Produttive — Servizio commercio e cooperazione - TRIESTE - Via Milano, 19. Telefono 0403772555 - produttive@certregione.fvg.it
Associazioni di promozione sociale	Assessorato alla cultura, sport e solidarietà — Direzione centrale cultura, sport e solidarietà — Servizio volontariato e lingue minoritarie - Via Milano, 19 - TRIESTE – tel.: 040 3773402 e-mail volontariato@regione.fvg.it cultura@certregione.fvg.it

Quadro normativo regionale del Terzo Settore

Persone giuridiche	• LR 39/1993 - Modificazioni ed integrazioni alla normativa regionale in materia di organizzazione e di personale [Art. 46 per vigilanza su fondazioni]
Organizzazioni di volontariato	• DPR 46/2006 - Regolamento per la concessione di contributi a favore delle organizzazioni di volontariato, ai sensi dell'art. 8 della LR 20 febbraio 1995, n. 12, come da ultimo modificato dalla legge regionale n. 2/2006. Approvazione • DPR 12 febbraio 2003, n. 033/Pres. - Regolamento per la tenuta e la revisione del Registro generale delle organizzazioni di volontariato [Art. 6. LR 12/1995] • LR 12/1995 - Disciplina dei rapporti tra le istituzioni pubbliche e le organizzazioni di volontariato
Cooperative sociali	• LR 27/2007 - Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo • LR 20/2006 - Norme in materia di cooperazione sociale • LR 7/1992 - Disciplina ed incentivazione in materia di cooperazione sociale
Associazioni di promozione sociale	• DPR 090/2014 - Regolamento per la tenuta del Registro regionale delle associazioni di promozione sociale istituito dall'articolo 20 della legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale) • DGR 3037/2003 - Regolamento per la tenuta del registro regionale delle associazioni di promozione sociale • DPR 0381/2003 - Regolamento per la tenuta del Registro regionale delle Associazioni di promozione sociale [Art. 13, commi 18 e 21, LR 13/2002] • LR 13/2002 - Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002. Istituzione registro regionale associazioni di promozione sociale
Testi Unici, discipline	• LR 7/2015 - Norme urgenti in materia di cultura, volontariato, sport, istruzione e protezione sociale

organiche e di semplificazione	• LR 23/2012 - Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale
---------------------------------------	---

I registri territoriali : numerosità e caratteristiche

Tipologia di registro territoriale	Istituzione competente	n. registri	n. associazioni iscritte	Informazioni contenute nei registri territoriali del Terzo Settore
Persone giuridiche (associazioni e fondazioni)	-	-	-	Registro non reperito
Organizzazioni del volontariato	Regione	1	1.080	Num iscr; Organizzazione; Codice fiscale; Comune; Prov; Indirizzo; CAP; Tel.; Fax; Email; PEC; Data decr; Num decr
Cooperative sociali	Regione	1	231	Denominazione; Indirizzo; Categoria attività esercitata; N. Albo; Sezione; Data iscrizione; Data sospensione
Associazioni di promozione sociale	Regione	1	540	Num iscr; Organizzazione; Codice fiscale; Comune; Prov; Indirizzo; CAP; Tel.; Fax; Email; PEC; Data decr; Num Decr
Albo Enti del Servizio civile	Regione	1	70	Denominazione ; Classe Attribuita; Nr.Sedi Attuazione; http://; Email
TOTALE		4	1.921	

REGIONE LAZIO

Soggetti competenti e contatti del Terzo Settore

Persone giuridiche	Assessorato pari opportunità, autonomie locali, sicurezza e sport — Direzione Regionale Politiche Sociali, Autonomie, Sicurezza e Sport - Via del Serafico, 127 - 00142 - Telefono: 06 51688615 Fax: 06 51688344
Organizzazioni di volontariato	Assessorato pari opportunità, autonomie locali, sicurezza e sport — Direzione Regionale Politiche Sociali, Autonomie, Sicurezza e Sport - Via del Serafico, 127 - 00142 Telefono: 06 51688615 Fax: 06 51688344
Cooperative sociali	Assessorato pari opportunità, autonomie locali, sicurezza e sport — Direzione Regionale Politiche Sociali, Autonomie, Sicurezza e Sport - Via del Serafico, 127 - 00142 -Telefono: 0651688615 -Fax: 0651688344
Associazioni di promozione sociale	Assessorato pari opportunità, autonomie locali, sicurezza e sport — Direzione Regionale Politiche Sociali, Autonomie, Sicurezza e Sport - Via del Serafico, 127 - 00142 -Telefono: 0651688615 -Fax: 0651688344

Quadro normativo regionale del Terzo Settore

Persone giuridiche	• DGR 643/2008 - Modalità per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza e controllo sull'amministrazione delle fondazioni, ai sensi degli artt. 25 e segg. del codice civile ed ulteriori disposizioni relative alle associazioni e alle altre istituzioni private • DGR 516/2001 - Istituzione del registro regionale delle persone giuridiche private, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 361/2000 • LR 73/1983 - Norme di organizzazione per l'esercizio delle funzioni delegate alla Regione in ordine alle persone giuridiche private, ai sensi degli articoli 14 e 15 del D.P.R. 616/1977
Organizzazioni di volontariato	• DGR 351/2006 - Criteri e modalità per l'erogazione dei contributi in favore delle Organizzazioni di Volontariato LR 29/1993 Revoca delibera di Giunta regionale n. 1345 del 15 aprile 1998 • LR 18/1996 - Modifica della LR 29/ 1993 concernente disciplina delle attività di volontariato nella regione Lazio • LR 29/1993 - Disciplina dell'attività di volontariato nella Regione Lazio [Artt. 3, 4, 5]
Cooperative sociali	• LR 30/1997 - Modifica della LR 24/1996 concernente: Disciplina delle cooperative sociali • LR 24/1996 e s.m.i. - Disciplina delle cooperative sociali [Art. 3 (Albo regionale delle cooperative sociali)]
Associazioni di promozione sociale	• LR 2/2003 - Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2003 (legge regionale 20 novembre 2001 n. 25 articolo 11 [Art. 31 (Modifiche alla legge regionale 1 settembre 1999, n. 22 e successive modifiche concernente la promozione e lo sviluppo dell'associazionismo)]) • LR 22/1999 - Promozione e sviluppo dell'associazionismo nella Regione Lazio. Testo coordinato
Testi Unici, discipline organiche e di semplificazione	• LR 12/2000 - Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2000 (LR 17/1986)

I registri territoriali : numerosità e caratteristiche

Tipologia di registro territoriale	Istituzione competente	n. registri	n. associazioni iscritte	Informazioni contenute nei registri territoriali del Terzo Settore
Persone giuridiche (associazioni e fondazioni)	Regione	1	415	Provincia; Natura; Indirizzo; Sede legale; Scopo; Atto costitutivo; Data di iscrizione; Numero d'ordine; Rapp. legale; Pagine parte analitica; Riconoscimento giuridico; Tipo di registro
Organizzazioni del volontariato *	Regione	1	-	Indirizzo; Comune; CAP; Provincia; Telefono; Fax; E-Mail; Rappresentante legale; Estremi atto; Data atto
Cooperative sociali	Regione	1	1.715	N° iscrizione; Denominazione; Indirizzo; Comune; CAP; Provincia; Telefono; Fax; E-Mail; Rappresentante legale; Estremi atto; Data atto
Associazioni di promozione sociale	Regione	1	1.823	N° iscrizione; Denominazione; Indirizzo; Comune; CAP; Provincia; Telefono; Fax; E-Mail; Rappresentante legale; Estremi atto; Data atto
TOTALE		4	3.953	

* Il registro è organizzato in sezioni e alcune organizzazioni sono iscritte in più sezioni

REGIONE LIGURIA

Soggetti competenti e contatti del Terzo Settore

Persone giuridiche	Direzione centrale affari legislativi e legali -Affari legislativi - Settore Via Fieschi 15 - Telefono: 010.548.4814 - 010.548.5745 - 010 5484768 - protocollo@pec.regione.liguria.it
Organizzazioni di volontariato	Dipartimento salute e servizi sociali - Assistenza sanitaria e socio-sanitaria alle fasce deboli, politiche sociali e famiglia – Settore Assistenza sanitaria e socio - Piazza della Vittoria 15 GENOVA 16121 +39 010.548. 5523 - +39 010.548. 5692 terzosettore@regione.liguria.it
Cooperative sociali	Dipartimento salute e servizi sociali - Assistenza sanitaria e socio-sanitaria alle fasce deboli, politiche sociali e famiglia – Settore Assistenza sanitaria e socio - Piazza della Vittoria 15 GENOVA 16121 +39 010.548. 5523 - +39 010.548. 5692 terzosettore@regione.liguria.it terzosettore@regione.liguria.it
Associazioni di promozione sociale	Dipartimento salute e servizi sociali - Assistenza sanitaria e socio-sanitaria alle fasce deboli, politiche sociali e famiglia – Settore Assistenza sanitaria e socio - Piazza della Vittoria 15 GENOVA 16121 +39 010.548. 5523 - +39 010.548. 5692 terzosettore@regione.liguria.it terzosettore@regione.liguria.it

Quadro normativo regionale del Terzo Settore

Persone giuridiche	• CIR 59189/2016 - Procedimenti amministrativi in materia di persone giuridiche private iscritte nel Registro regionale e approvazione modulistica in attuazione degli articoli 4, 5, 6, 8 e 9 l.r. n.3 dell'1 marzo 2011. Circolare esplicativa sulle modifiche introdotte con il Decreto dirigenziale n.4019 del 17 dicembre 2015 • DD 4019/2015 - Procedimenti amministrativi in materia di persone giuridiche private iscritte nel registro regionale e approvazione modulistica in attuazione degli articoli 4, 5, 6, 8 e 9 l.r. 1 marzo 2011, n.3 • DGR 802/2014 - Disposizioni sui requisiti patrimoniali per il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato di associazioni e fondazioni - testo e allegati • LR 3/2011 - Disciplina regionale di organizzazione per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di persone giuridiche private • CLR 3/2011 - Disciplina regionale di organizzazione per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di persone giuridiche private • DGR 907/2007 - Per la parte relativa all'approvazione dello statuto tipo per le associazioni • DGR 284/2005 - Istituzione del Registro regionale delle Persone Giuridiche Private – Riorganizzazione del Registro provvisorio, istituito con DGR n.224 del 2 marzo 2001
Organizzazioni di volontariato	• DGR 847/2011 - Aggiornamento del registro regionale delle organizzazioni di volontariato - approvazione scheda di rilevazione sulle associazioni iscritte • DGR 846/2011 - Approvazione linee di indirizzo in materia di disciplina dei rapporti tra pubbliche amministrazioni locali e soggetti privati senza finalità di profitto • LR 7/1996 - Modifica alla LR 15/1992 (Disciplina del volontariato) • R.R 1/1993 - Regolamento dell'osservatorio regionale di promozione, informazione e documentazione sul volontariato • LR 15/1992 - Disciplina del volontariato [Art. 3 (Istituzione del registro

	regionale delle organizzazioni di volontariato)]
Cooperative sociali	• LR 23/1993 - Norme di attuazione per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale (istituzione albo)
Associazioni di promozione sociale	• DGR 523/2015 e allegato - Misure di sostegno a favore degli investimenti e dello sviluppo delle associazioni di promozione sociale – Approvazione avviso pubblico e progetto di supporto informativo – Avviso pubblico “Fondo di garanzia a favore delle associazioni di promozione sociale ai sensi della legge regionale 42/2012” • R.R 1/2005 - Regolamento di esecuzione di cui all’articolo 10 della LR 30/2004 (disciplina delle associazioni di promozione sociale) • LR 30/2004 - Disciplina delle associazioni di promozione sociale (istituzione registro)
Testi Unici, discipline organiche e di semplificazione	• DGR 562/2013 - Approvazione del programma di attività dell’Agenzia Liguria Lavoro per l’anno 2013 • LR 42/2012 - Testo Unico delle norme sul Terzo Settore • LR 47/2009 e s.m.i. - Semplificazioni normative a vantaggio del terzo settore • LR 12/2006 - Promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari

I registri territoriali : numerosità e caratteristiche

Tipologia di registro territoriale	Istituzione competente	n. registri	n. associazioni iscritte	Informazioni contenute nei registri territoriali del Terzo Settore
Persone giuridiche (associazioni e fondazioni)	Regione	1	703	N° Ordine; Denominazione; Istituzione; Provincia; Comune; Tematismo
Organizzazioni del volontariato	Regione	1	1.043	Denominazione; Cod.Fiscale-Partita Iva; Descrizione Attività; Indirizzo Sede Legale; CAP Sede Legale; Comune Sede Legale; Provincia Sede Legale; Recapito Telefonico; Indirizzo Email; Sito Web; Data Decreto Iscrizione; Num. Decreto Iscrizione
Cooperative sociali	Regione	1	362	N. Sezione; Parte; Denominazione; Cod.Fiscale-Partita Iva; Descrizione attività; Indirizzo Sede Legale; CAP Sede Legale; Comune Sede Legale; Provincia Sede Legale; Recapito Telefonico; Indirizzo Email; Sito Web; Data decreto Iscrizione; Num. decreto Iscrizione
Associazioni di promozione sociale	Regione	1	276	Num. Iscriz.; Parte; Denominazione; Cod.Fiscale-Partita Iva; Descrizione Attività; Indirizzo Sede Legale; CAP Sede Legale; Comune Sede Legale; Provincia Sede Legale; Recapito Telefonico; Indirizzo Email; Sito Web; Data Decreto Iscrizione; Num. Decreto Iscrizione; Codice Iscrizione
Enti facenti	Regione	1	1	Denominazione; Codice Fiscale;

capo a confessioni religiose con prevalenti finalità sociali				Descrizione delle attività; Indirizzo Sede Legale; Recapito Telefonico; Indirizzo Email; Sito Web; Inserimento Registro Data Decreto; Inserimento Registro Numero Decreto
Società di mutuo soccorso	Regione	1	94	Num. Iscriz.; Denominazione; Cod.Fiscale; Indirizzo Sede Legale; Telefono Sede Legale; Indirizzo Email; Sito Web; DATI ISCRIZIONE A - Data decreto B - Numero Decreto
TOTALE		6	2.479	

REGIONE LOMBARDIA

Soggetti competenti e contatti del Terzo Settore

Persone giuridiche	Area Affari Istituzionali — Direzione Generale “Rapporto con le fondazioni e riconoscimento persone giuridiche” — Struttura Rapporti Istituzionali ed Elettorale -Direzione Generale Tel. 02.6765.5200 - Fax 02.6765.6002 Struttura Tel. 02-6765.2538
Organizzazioni di volontariato	Direzione Generale Reddito di autonomia e inclusione sociale —Unità Organizzativa Indirizzi di programmazione sociale e promozione delle formazioni sociali - redditodiautonomia@pec.regione.lombardia.it -tel. 02 6765 2145/2163; 02 67653611 fax 02 6765 3557 - 02-3936152
Cooperative sociali	Direzione Generale Reddito di autonomia e inclusione sociale —Unità Organizzativa Indirizzi di programmazione sociale e promozione delle formazioni sociali - redditodiautonomia@pec.regione.lombardia.it -tel. 6765 2145/2163; fax 02 6765 3557 - 02-3936152
Associazioni di promozione sociale	Direzione Generale Reddito di autonomia e inclusione sociale —Unità Organizzativa Indirizzi di programmazione sociale e promozione delle formazioni sociali - redditodiautonomia@pec.regione.lombardia.it -tel. 6765 2145/2163; fax 02 6765 3557 - 02-3936152

Quadro normativo regionale del Terzo Settore

Persone giuridiche	• R.R. 2/2001 - Regolamento di istituzione del Registro delle persone giuridiche private ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 361/2000
Organizzazioni di volontariato	• LR 1/2000 - Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) • LR 22/1993 - Legge regionale sul volontariato
Cooperative sociali	• LR 36/2015 - Nuove norme per la cooperazione in Lombardia. Abrogazione della LR 18/11/2003 n. 21 • LR 21/2003 - Norme per la cooperazione in Lombardia (la legge è stata abrogata dall'art. 17, comma 1, lett. a) della LR 36/2015 • LR 16/1993 - Attuazione dell'art. 9 della legge 8 novembre 1991, n. 381, Disciplina delle cooperative sociali
Associazioni di promozione sociale	
Testi Unici, discipline organiche e di semplificazione:	• DGR 4331/2012 - Determinazione in ordine alla semplificazione, razionalizzazione e informatizzazione dei registri delle associazioni, organizzazioni di volontariato, associazioni di solidarietà familiare, centri aiuto alla vita e organizzazioni del volontariato di protezione civile • LR 2/2012 - Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 12 marzo 2008, n. 3 (Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario) e 13 febbraio 2003, n. 1 (Riordino della disciplina delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza operanti in Lombardia) • DGR 1353/2011 - Linee guida per la semplificazione amministrativa e la valorizzazione degli enti del terzo settore nell'ambito dei servizi alla persona e alla comunità

	• LR 3/2008 - Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario • LR 1/2008 - Testo unico delle leggi regionali in materia di volontariato, cooperazione sociale, associazionismo e società di mutuo soccorso [Artt. 5 e ss, artt. 16 e ss, artt. 27 e ss] • LR 5/2006 - Disposizioni in materia di servizi alla persona e alla comunità • LR 1/2003 - Riordino della disciplina delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza operanti in Lombardia
--	---

I registri territoriali : numerosità e caratteristiche

Tipologia di registro territoriale	Istituzione competente	n. registri	n. associazioni iscritte	Informazioni contenute nei registri territoriali del Terzo Settore
Persone giuridiche (associazioni e fondazioni)	-	-	-	Registro non reperito
Organizzazioni del volontariato	Regione	1	9.994	N. iscr.; Sezione; Cod. Fisc. Ente; Organizzazione; Indirizzo; CAP; Comune; Prov; Atto iscr.; Data iscr.; N. prima iscr.; Atto prima iscr.; Data prima iscriz.
Cooperative sociali	Regione	1	1.871	Denominazione; Comune; Provincia; Telefono; Email; Area; Servizi; Attività; Tipologie persone svantaggiate; Tipologia
Associazioni di promozione sociale	Regione	1	3.718	N. iscr.; Sezione; Cod. Fisc. Ente; Organizzazione; Indirizzo; CAP; Comune; Prov; Atto iscr.; Data iscr.; N. prima iscr.; Atto prima iscr.; Data prima iscriz.
Enti servizio civile –sezione speciale	Regione	1	69	Progressivo; Denominazione Ente; Codice NZ; Comune; Provincia; PEC
Albo Associazioni e movimenti per le pari opportunità	Regione	1	301	Il registro è pubblicato su file pdf indicante, per ciascuna organizzazione: denominazione, indirizzo, CAP, comune, n. iscrizione
ASP- aziende di Servizi alla Persona	Regione	1	11	ASP; Comune; Provincia; Sede e contatti
Associazioni senza scopo di lucro	Regione	1	1.338	N. iscr.; Sezione; Cod. Fisc. Ente; Associazione; Indirizzo; CAP; Comune; Prov; Atto iscr.; Data iscr.; N. prima iscr.; Atto prima iscr.; Data prima iscr.
Associazioni di solidarietà familiare	Regione	1	735	Cod. Fisc. Ente; Associazione; Indirizzo; CAP; Comune; Prov; Atto

				iscr.; Data iscr.
Elenco Centri di aiuto alla vita	Regione	1	45	Cod. Fisc. Ente; Organizzazione; Indirizzo; CAP: Comune; Prov; Atto iscr.; Data iscr.
TOTALE		9	18.082	

REGIONE MARCHE

Soggetti competenti e contatti del Terzo Settore

Persone giuridiche	Giunta regionale — Servizio attività normativa e legale e risorse strumentali - via Gentile da Fabriano, 9 - 60125 Ancona Tel. 071 806 5001-5002-5016 Fax 071 806 4454-4440
Organizzazioni di volontariato	Giunta regionale — Servizio Politiche Sociali Tel. 0718064021/0718064042/0718064025 - servizio.politichesociali_sport@regione.marche.it ; PEC: regione.marche.politichesociali@emarche.it
Cooperative sociali	Giunta regionale — Servizio Politiche Sociali Tel. 0718064021/0718064042/0718064025 - servizio.politichesociali_sport@regione.marche.it ; PEC: regione.marche.politichesociali@emarche.it
Associazioni di promozione sociale	Giunta regionale — Servizio Politiche Sociali Tel. 0718064021/0718064042/0718064025 servizio.politichesociali_sport@regione.marche.it ; PEC: regione.marche.politichesociali@emarche.it

Quadro normativo regionale del Terzo Settore

Persone giuridiche	• DGR 723/2001 - D.P.R. 361/2000 c. 2 Riconoscimento delle persone giuridiche private ed approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto. Istituzione del registro delle persone giuridiche private
Organizzazioni di volontariato	• DGR 403/2015 - Recante modifiche alla DGR 1789/2012 • DGR 884/2013 - Indirizzi concernenti la disciplina del rapporto tra le OdV iscritte nel registro regionale e le istituzioni pubbliche • DDPF 1/IVS/2013 - Registro Regionale organizzazioni di volontariato - Determinazione modulistica • DGR 1789/2012 - Criteri e modalità per l'iscrizione e la cancellazione nel registro regionale delle OdV ed esercizio del potere di vigilanza delle stesse • LR 15/2012 - Norme per la promozione e la disciplina del volontariato LR 48/1995 - Disciplina del volontariato [Art. 3 istituzione registro]
Cooperative sociali	• LR 34/2001 - Promozione e sviluppo della cooperazione sociale
Associazioni di promozione sociale	• LR 9/2004 - Norme per la promozione, il riconoscimento e lo sviluppo delle associazioni di promozione sociale [Artt. 5 e 6 istituzione registri] • DGR 812/2004 - Definizione delle modalità per l'iscrizione nel Registro regionale delle associazioni di promozione sociale, modalità di cancellazione e modalità per la revisione del Registro regionale LR 9/1994
Testi Unici, discipline organiche e di semplificazione	• LR 16/2014 - Disposizioni per l'attuazione delle politiche regionali per la promozione della cultura della legalità

I registri territoriali : numerosità e caratteristiche

Tipologia di registro territoriale	Istituzione competente	n. registri	n. associazioni iscritte	Informazioni contenute nei registri territoriali del Terzo Settore
Persone giuridiche (associazioni e fondazioni)	Regione	1	388	Numero Iscrizione; Codice fiscale; Forma giuridica; Denominazione; Indirizzo; CAP; Comune; Provincia; Data iscrizione; Revoca Personalità Giuridica; Data estinzione; Data cancellazione; Note
Organizzazioni del volontariato	Regione	1	1.849	Codice ORPS; Descrizione; Natura giuridica; Partita iva; Codice fiscale; Area vasta; Provincia; Ambito territoriale; Comune; Indirizzo (Località, Cap); Recapito postale (indirizzo, Località, Cap, Comune); Telefono 1; Telefono 2; Fax; Email; Web; Riferimento; Responsabile (Nome, Cognome, Telefono, email); Tipo decreto iscrizione; Numero decreto iscrizione; Data decreto iscrizione; Data modifica statuto; Cod. registro volontariato
Cooperative sociali	Regione	1	375	Codice ORPS; Descrizione; Natura giuridica; Partita iva; Codice fiscale; Area vasta; Provincia; Ambito territoriale; Comune; Indirizzo (Località, Cap); Recapito postale (Indirizzo, Località, Cap, Comune); Telefono 1; Telefono 2; Fax; Email; Web; Riferimento; Responsabile (Nome, Cognome, Telefono, Email); Numero decreto iscrizione; Data decreto iscrizione; Tipo cooperativa; Ambito operativo; Tipologia svantaggi
Associazioni di promozione sociale	Regione	1	218	Codice ORPS; Descrizione; Natura giuridica; Partita iva; Codice fiscale; Area vasta; Provincia Ambito territoriale; Comune; Indirizzo (Località, Cap); Recapito postale (Indirizzo, Località, CAP, Comune); Telefono 1; Telefono 2; Fax; Email; Web; Riferimento; Responsabile (Nome, Cognome, Telefono, Email; Codice RPS; Sezione; Data iscrizione; Numero iscrizione
Totale		4	2.830	

REGIONE MOLISE

Soggetti competenti e contatti del Terzo Settore

Persone giuridiche	Presidenza — Servizio Gabinetto del Presidente della Regione e degli AA.II. Via Genova n. 11 - 86100 Campobasso Ufficio competente: Attuazione Programmi di Governo Posta Certificata per inoltro istanze e documenti: regionemolise@cert.regione.molise.it
Organizzazioni di volontariato	Assessorato Politiche Sociali e Terzo Settore — Servizio per le Politiche Sociali Via Toscana, 51 - 86100 Campobasso Ufficio Rapporti con il volontariato e l'associazionismo
Cooperative sociali	Assessorato Politiche Sociali e Terzo Settore — Servizio per le Politiche Sociali Via Toscana, 51 - 86100 Campobasso Ufficio Sviluppo della Cooperazione
Associazioni di promozione sociale	Assessorato Politiche Sociali e Terzo Settore — Servizio per le Politiche Sociali Via Toscana, 51 - 86100 Campobasso Ufficio Rapporti con il volontariato e l'associazionismo

Quadro normativo regionale del Terzo Settore

Persone giuridiche	• R. R. 12/2002 - Regolamento recante norme per l'istituzione del registro delle persone giuridiche private ai sensi del D.P.R. 361/2000 e per le connesse procedure amministrative
Organizzazioni di volontariato	• LR 10/2007 - Nuove norme per la promozione del volontariato nella regione Molise
Cooperative sociali	• LR 16/2009 - Interventi per la promozione e lo sviluppo del sistema Cooperativo del Molise • LR 17/2000 - Norme per l'attuazione e lo sviluppo della cooperazione sociale • LR 6/1995 - Interventi a favore della cooperazione
Associazioni di promozione sociale	• LR 31/2004 - Norme in materia di promozione, riconoscimento e sviluppo delle associazioni di promozione sociale
Testi Unici, discipline organiche e di semplificazione	• R. R. 1/2015 - Regolamento di attuazione della LR 13/2014 "Riordino del sistema regionale integrato degli interventi e servizi sociali" • LR 13/2014 - Riordino del sistema regionale integrato degli interventi e servizi sociali

I registri territoriali : numerosità e caratteristiche

Tipologia di registro territoriale	Istituzione competente	n. registri	n. associazioni iscritte	Informazioni contenute nei registri territoriali del Terzo Settore
Persone giuridiche (associazioni e fondazioni)	Regione	1	32	N° d'ordine; Denominazione; CF/PIVA; Scopo; Sede Ente; N°

				iscrizione Registro; Data Iscrizione
Organizzazioni del volontariato	Regione	1	516	N°; Organizzazioni di volontariato; N. registro; Indirizzo; Presidente; Sezione; Centri servizio; recapiti
Cooperative sociali	Regione	1	125	Iscrizione Sottosez.; Cooperative Sociali; Sede; n; data; Iscrizione Albo Gen.; altra categoria; Dom. Integ. (L.R. 21/90); Note
Associazioni di promozione sociale	Regione	1	83	Associazioni; Indirizzo; Presidente; N. REGISTRO; Recapito Telefonico e-mail
Albo regionale Enti accreditati per il servizio civile nazionale	Regione	1	17	Codice; Enti; N. prog.; N. volontari; Sito internet
TOTALE		5	773	

REGIONE PIEMONTE

Soggetti competenti e contatti del Terzo Settore

Persone giuridiche	Direzione Affari istituzionali e Avvocatura — Settore A1305A - Contratti - Persone giuridiche - Espropri - Usi civici - Ufficio Registro Persone Giuridiche Private - Via Viotti, 8 – 10122 Torino tel.: 011 4323245 segreteria: 011 4322089 fax: 011 4323612 email: fondazioni.associazioni@regione.piemonte.it
Organizzazioni di volontariato	Direzione Regionale Coesione sociale - A1509A Settore Politiche per le famiglie, Giovani e Migranti, Pari opportunità e Diritti Via Magenta, 12 - Torino tel. 011.4321456 fax 011.4324878 politichesociali.web@regione.piemonte.it
Cooperative sociali	Direzione Regionale Coesione sociale - A1509A Settore Politiche per le famiglie, Giovani e Migranti, Pari opportunità e Diritti Via Magenta, 12 - Torino tel. 011.4321456 fax 011.4324878 politichesociali.web@regione.piemonte.it
Associazioni di promozione sociale	Direzione Regionale Coesione sociale - A1509A Settore Politiche per le famiglie, Giovani e Migranti, Pari opportunità e Diritti Via Magenta, 12 - Torino tel. 011.4321456 fax 011.4324878 politichesociali.web@regione.piemonte.it

Quadro normativo regionale del Terzo Settore

Persone giuridiche	• DGR 13-2446/2006 - Modalità per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza e controllo sull'amministrazione delle Fondazioni ex art. 25 del Codice Civile • DGR 10-1872/2005 - Registro delle Persone Giuridiche Private: integrazione procedure stabilite con D.G.R. n. 1-3615 del 31 luglio 2001 • DGR 1-3615/2001 – DPR 361/2000 Semplificazione dei procedimenti relativi alle persone giuridiche private. Procedure e competenze
Organizzazioni di volontariato	• LR 21/2008 - Modifiche alla LR 38/1994 Valorizzazione e promozione del volontariato • LR 38/1994 - Valorizzazione e promozione del volontariato
Cooperative sociali	• LR 13/2012 - Ulteriori modifiche alla legge regionale 9 giugno 1994, n. 18 (Norme di attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381 'Disciplina delle cooperative sociali') • LR 22/2009 - Disposizioni collegate alla manovra finanziaria per l'anno 2009 • LR 23/2004 - Interventi per lo sviluppo e la promozione della cooperazione • LR 5/2001 - Modificazioni ed integrazioni alla LR 44/2000 (Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 112/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della L 59/1997") • LR 76/1996 - Modifiche alla LR 18/1994 Norme di attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381 'Disciplina delle cooperative sociali' • LR 18/1994 - Norme di attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381 'Disciplina delle cooperative sociali'
Associazioni di promozione sociale	• LR 7/2006 - Disciplina delle associazioni di promozione sociale

Testi Unici, discipline organiche e di semplificazione	• LR 3/2015 - Disposizioni regionali in materia di semplificazioni • LR 1/2004 - Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento
---	---

I registri territoriali : numerosità e caratteristiche

Tipologia di registro territoriale	Istituzione	n. registri	n. associazioni iscritte	Informazioni contenute nei registri territoriali del Terzo Settore
Persone giuridiche (associazioni e fondazioni)	Regione	1	-	Registro non reperito
Organizzazioni del volontariato	Regione	1	3.121	Denominazione dell'organizzazione ; Provincia; Comune; Sezione di Registro; Indirizzo; Data Iscrizione; Telefono; Fax; E-mail; Sito Web; Attività Prevalente
Cooperative sociali	Regione	1	584	Denominazione; Provincia; Comune; Tipologia; Indirizzo; Telefono; Fax; E-mail; Sito Web; Attività Prevalente; Soggetto Plurimo; Cooperative Aderenti
Associazioni di promozione sociale	Regione	1	483	Tipologia; Denominazione; Data Iscrizione; Data Cancellazione; Anno; Indirizzo Amm; Comune Amm; Recapiti Amm; Indirizzo Op; Comune Operativo; Recapiti Op; Indirizzo Comunicazioni; Settore Di Attività; Sotto-Settore Di Attività; Destinatari; Totale Soci; Risorse Retribuite
I.P.A.B pubbliche e privatizzate	Regione	1	668	Denominazione; Provincia; Comune; Attività; Tipologia; Indirizzo; telefono; fax; email; ente gestore di riferimento territoriale; A.S.L. di riferimento
Albo Associazioni storiche sportive	Regione	1	66	Associazione Sportiva; Indirizzo; CAP; Comune; PV; Anno di Constituz.; Sede di Costituzione; Permanenza nell'attuale sede dal; Forma Giuridica Precedente; Forma Giuridica Attuale; Anno di prima affiliaz.
TOTALE		6	4.922	

REGIONE PUGLIA

Soggetti competenti e contatti del Terzo Settore

Persone giuridiche	Assessorato al Welfare — Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità Via Gentile, 52 - 70126 Bari - Telefono: 080 5404242 - 080 5402023 FAX: 080 5403237 Email: segreteria.welfare@regione.puglia.it PEC: segreteria.welfare@pec.rupar.puglia.it
Organizzazioni di volontariato	Assessorato al Welfare — Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità -Via Gentile, 52 - 70126 Bari Telefono: 080 5404242 - 080 5402023 FAX: 080 5403237 -Email: segreteria.welfare@regione.puglia.it PEC: segreteria.welfare@pec.rupar.puglia.it
Cooperative sociali	Assessorato Sviluppo Economico -corso Sonnino, 177 -Telefono: 080 5404731 FAX: 080 5404722 Email: segreteria.sviluppoeconomico@regione.puglia.it
Associazioni di promozione sociale	Assessorato al Welfare — Servizio Politiche di Benessere Sociale e Pari Opportunità -Via Gentile, 52 - 70126 Bari Telefono: 080 5404242 - 080 5402023 FAX: 080 5403237 -email: segreteria.welfare@regione.puglia.it PEC: segreteria.welfare@pec.rupar.puglia.it

Quadro normativo regionale del Terzo Settore

Persone giuridiche	• DGR 1945/2008 – DPGR 242/2006 - Adeguamento della Direttiva per l'azione amministrativa regionale in materia di persone giuridiche private operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali di cui alla D.G.R. n. 1065 del 24.07.2001 alle disposizioni di cui alla LR 30 settembre 2004, n. 15 e s.m.i. Istituzione dell'Elenco delle persone giuridiche di diritto privato derivanti dal procedimento di trasformazione di II.PP.A.B. • DGR 1065/2001 - Approvazione della Direttiva per l'azione amministrativa regionale in materia di persone giuridiche private operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali di recepimento delle disposizioni del D.P.R. 361/2000 • DPGR 103/2001– DGR 3853/1995 - Istituzione del Registro delle Persone Giuridiche Private • R. R. 6/2001 - Regolamento recante norme per l'istituzione del registro regionale delle persone giuridiche private, per il procedimento di iscrizione e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto
Organizzazioni di volontariato	• DDS 240/2013 – Determinazione del Dirigente di servizio politiche per il benessere sociale e le pari opportunità “Legge regionale 16 marzo 1994, n. 11, art. 2 -Approvazione “Guida per l'iscrizione al Registro Generale del Volontariato” • LR 11/1994 - Norme di attuazione della legge quadro sul volontariato
Cooperative sociali	• LR 23/2014 - Disciplina delle Cooperative di comunità • LR 2/2002 - Modifica della LR 21/1993 iniziative regionali a sostegno delle cooperative sociali e norme attuative della L 381/1991 “Disciplina delle cooperative sociali” • LR 21/1993 - Iniziative regionali a sostegno delle cooperative sociali e norme attuative della legge 8.11.91, n. 381 "Disciplina delle cooperative sociali"

Associazioni di promozione sociale	• LR 39/2007 - Norme di attuazione della legge 383/2000 Disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale
Testi Unici, discipline organiche e di semplificazione	Nessun provvedimento

I registri territoriali : numerosità e caratteristiche

Tipologia di registro territoriale	Istituzione competente	n. registri	n. associazioni iscritte	Informazioni contenute nei registri territoriali del Terzo Settore
Persone giuridiche (associazioni e fondazioni)	Regione	1	-	Registro non reperito
Organizzazioni del volontariato	Regione	1	1.884	N.; Denominazione; Indirizzo; Comune; Provincia; Area D'Intervento; Stato; Dettaglio
Cooperative sociali	Regione	1	1.932	Cooperativa; Atto N°; Del; Sezione; Ordine N°; Indirizzo; Città; Provincia; CAP; Telefono1; Telefono2; Email; Homepage; Note; Situazione
Associazioni di promozione sociale	Regione	1	1.226	N.; Denominazione; Indirizzo; Comune ; Prov.; Dettagli
Persone giuridiche private attive nei servizi socio-assistenziali	Regione	1	37	Denominazione; Indirizzo; Città; Prov.; Attività istituzionale; Trasformazione; Provvedimento di trasformazione; Provvedimento di iscrizione al registro regionale
Strutture e servizi autorizzati ad attività socio-assistenziali per minori	Regione	1	1.646	Titolare; Denominazione Sede; Indirizzo Sede; Comune Sede; Prov. Sede; Servizi Erogati; Stato; Dettaglio [maggiori informazioni sono contenute nella scheda dettagliata che si apre cliccando su "Dettaglio", e riguardano i seguenti ambiti: Informazioni di Registro; Struttura/Servizio Autorizzata/o; Gestore; Sede operativa; Legale Rappresentante; Servizio Erogato]
Strutture e servizi autorizzati ad attività socio-assistenziali per anziani	Regione	1	647	Titolare; Denominazione Sede; Indirizzo Sede; Comune Sede; Prov. Sede; Servizi Erogati; Stato; Dettaglio [maggiori informazioni sono contenute nella scheda dettagliata che si apre cliccando su "Dettaglio", e riguardano i seguenti ambiti: Informazioni di Registro;

				Struttura/Servizio Autorizzata/o; Gestore; Sede operativa; Legale Rappresentante; Servizio Erogato]
Strutture e servizi autorizzati ad attività socio-assistenziali per disabili	Regione	1	485	Titolare; Denominazione Sede; Indirizzo Sede; Comune Sede; Prov. Sede; Servizi Erogati; Stato; Dettaglio [maggiori informazioni sono contenute nella scheda dettagliata che si apre cliccando su "Dettaglio", e riguardano i seguenti ambiti: Informazioni di Registro; Struttura/Servizio Autorizzata/o; Gestore; Sede operativa; Legale Rappresentante; Servizio Erogato]
Strutture e servizi autorizzati ad attività su problematiche psico-sociali	Regione	1	105	Titolare; Denominazione Sede; Indirizzo Sede; Comune Sede; Prov. Sede; Servizi Erogati; Stato; Dettaglio [maggiori informazioni sono contenute nella scheda dettagliata che si apre cliccando su "Dettaglio", e riguardano i seguenti ambiti: Informazioni di Registro; Struttura/Servizio Autorizzata/o; Gestore; Sede operativa; Legale Rappresentante; Servizio Erogato]
Strutture e servizi autorizzati ad attività su problematiche sociali	Regione	1	75	Titolare; Denominazione Sede; Indirizzo Sede; Comune Sede; Prov. Sede; Servizi Erogati; Stato; Dettaglio [maggiori informazioni sono contenute nella scheda dettagliata che si apre cliccando su "Dettaglio", e riguardano i seguenti ambiti: Informazioni di Registro; Struttura/Servizio Autorizzata/o; Gestore; Sede operativa; Legale Rappresentante; Servizio Erogato]
Servizi del welfare d'accesso	Regione	1	148	Titolare; Denominazione Sede; Indirizzo Sede; Comune Sede; Prov. Sede; Servizi Erogati; Stato; Dettaglio [maggiori informazioni sono contenute nella scheda dettagliata che si apre cliccando su "Dettaglio", e riguardano i seguenti ambiti: Informazioni di Registro; Struttura/Servizio Autorizzata/o; Gestore; Sede operativa; Legale Rappresentante; Servizio Erogato]
Associazioni, movimenti femminili e cooperative sociali di genere	Regione	1	119	Titolare; Denominazione Sede; Indirizzo Sede; Comune Sede; Prov. Sede; Servizi Erogati; Stato; Dettaglio [maggiori informazioni sono contenute nella scheda dettagliata che si apre cliccando su "Dettaglio", e riguardano i seguenti ambiti: Informazioni di Registro; Struttura/Servizio Autorizzata/o;

				Gestore; Sede operativa; Legale Rappresentante; Servizio Erogato]
TOTALE		12	8.304	

REGIONE SARDEGNA

Soggetti competenti e contatti del Terzo Settore

Persone giuridiche	Presidenza — Servizio rapporti istituzionali e segreteria di Giunta -Viale Trento, 69 09123 - Cagliari Tel.: 070/6062463 Fax:070/6062469
Organizzazioni di volontariato	Presidenza — Direzione generale della presidenza — Servizio elettorale, volontariato e pari opportunità -Viale Trento, 69 - 09123 Cagliari -Tel.: 070/6066376 Fax:070/6065805
Cooperative sociali	Direzione generale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale -Assessore linea diretta 070/6067003 fax 070/6065532 - lav.assessore@regione.sardegna.it - lav.assessore.segreteria@regione.sardegna.it - lav.assessore@pec.regione.sardegna.it
Associazioni di promozione sociale	Presidenza — Direzione generale della presidenza — Servizio elettorale, volontariato e pari opportunità -Viale Trento, 69 - 09123 Cagliari - Tel:070/6066376 Fax:070/6065805

Quadro normativo regionale del Terzo Settore

Persone giuridiche	Non c'è norma specifica
Organizzazioni di volontariato	• LR 39/1993 - Disciplina dell'attività di volontariato e modifiche alle leggi regionali 25 gennaio 1988, n. 4, e 17 gennaio 1989, n. 3
Cooperative sociali	• LR 16/1997 - Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale [Artt. 3, 4 istituzione albo]
Associazioni di promozione sociale	• LR 23/2005 - Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della LR 4/1988. Riordino delle funzioni socio-assistenziali
Testi Unici, discipline organiche e di semplificazione	Nessun provvedimento

I registri territoriali : numerosità e caratteristiche

Tipologia di registro territoriale	Istituzione competente	n. registri	n. associazioni iscritte	Informazioni contenute nei registri territoriali del Terzo Settore
Persone giuridiche (associazioni e fondazioni)	Regione	1	231	N. ord; Iscritta dal; Denominazione; Sede; Scopo
Organizzazioni del volontariato	Regione	1	2.195	N. Reg; Denominazione; Indirizzo; Comune; Settori; Sezioni
Cooperative sociali	Regione	1	950	Denominazione coop. sociale e consorzio; Indirizzo; Località; Prov.; Iscriz. Albo; Sez.;

				Decreto/Determ.; Data
Associazioni di promozione sociale	Regione	1	204	Numero d'iscrizione; Data iscrizione; Denominazione; Estremi dell'Atto costitutivo e dello Statuto e delle loro modificazioni; Sede legale; Finalità; Ambito territoriale; Rappresentante Legale
Albo Enti accreditati per il servizio civile nazionale	Regione	1	197	Competenza; Progressivo; Codice; Numero Sedi; Classe; Stato; Denominazione; Tipologia; Sede legale
Elenco Organizzazioni di volontariato di protezione civile	Regione	1	154	N. E.; Settore; Nome Organizzazione; Comune; Sede Legale; Prov.; Mail; PEC; Categorie – AIB; Categorie – MAR; Categorie – RID; Categorie – OPS; Categorie – RAD; N. DDS
TOTALE		6	3.931	

REGIONE SICILIANA

Soggetti competenti e contatti del Terzo Settore

Persone giuridiche	Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali — Riconoscimento Personalità Giuridica -Tel. 091/7074144 dipartimento.famiglia@certmail.regione.sicilia.it - assessorato.famiglia.lavoro@certmail.regione.sicilia.it
Organizzazioni di volontariato	Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali — Servizio n. 3 "Terzo Settore, Volontariato, Servizio Civile, Pari Opportunità" Tel. 091/7074431 - Fax 091/7074729 - famiglia.servizio3@regione.sicilia.it
Cooperative sociali	registro non istituito per normativa non recepita
Associazioni di promozione sociale	Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali — Servizio n. 3 "Terzo Settore, Volontariato, Servizio Civile, Pari Opportunità" Tel. 091/7074431 - Fax 091/7074729 - famiglia.servizio3@regione.sicilia.it Registro istituito a ottobre 2015

Quadro normativo regionale del Terzo Settore

Persone giuridiche	• CIR. PR. (Circolare presidenziale) 58/ 2009 - Procedimento di riconoscimento persone giuridiche di diritto privato (associazioni e fondazioni) ed iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso la Regione siciliana - Modulistica • CIR. PR. 1104/ 2001 - Persone giuridiche private. Procedimento di riconoscimento e di approvazione delle modifiche statutarie • D. Lgs. n. 26/1997 - Norme di attuazione dello statuto della Regione Siciliana in materia di persone giuridiche private
Organizzazioni di volontariato	• D.A. 1767/2012 - a parziale modifica del D.A. Decreto n. 602/1997 - Approvazione nuovi criteri per la presentazione delle istanze di iscrizione e della documentazione inerente il mantenimento dell'iscrizione nel Registro del Volontariato • LR 22/1994 - Norme sulla valorizzazione dell'attività di volontariato
Cooperative sociali	Non ancora recepita
Associazioni di promozione sociale	Registro istituito a ottobre 2015
Testi Unici, discipline organiche e di semplificazione	Nessun provvedimento

I registri territoriali : numerosità e caratteristiche

Tipologia di registro territoriale	Istituzione competente	n. registri	n. associazioni iscritte	Informazioni contenute nei registri territoriali del Terzo Settore
------------------------------------	------------------------	-------------	--------------------------	--

Persone giuridiche (associazioni e fondazioni)	Regione	1	43	N°; Ente; N° iscrizione; Esito
Organizzazioni del volontariato	Regione	1	1.271	Prov.; Comune; CAP; Denominazione dell'organizzazione; Indirizzo dell'organizzazione; Recapiti telefonici E-mail; Nominativo del legale rappresentante; Sez. A; Sez. B; Sez. C; Sez. D; Sez. E; Numero decreto; Numero registro
Cooperative sociali		-	-	registro non istituito per normativa non recepita
Associazioni di promozione sociale		-	-	Registro istituito a ottobre 2015 e non reperito
Albo enti per il servizio civile nazionale	Regione	1	-	COD. ENTE; Classe; Denominazione; Titolo; Settore; Volontari Richiesti; Volontari Concessi; PUNTEGGIO FINALE; LIMITATO S/N
Elenco regionale società mutuo soccorso	Regione	1	-	Provincia; Comune in cui ha sede la struttura; Denominazione dell'istituzione; indirizzo della struttura; Tipologia; Numero utenti; Num. Albo; Decreto iscrizione; Data decreto
Enti socio-assistenziali (anziani, minori, disabili, donne in difficoltà)	Regione	1	3.568	Numero registro; Prov.; Comune; Denominazione soggetto iscritto; Sede legale; Rappresentante legale; Numero decreto di iscrizione; Data del decreto di iscrizione
Associazioni solidarietà familiare	Regione	1	133	Numero registro; Prov.; Comune; Denominazione soggetto iscritto; Sede legale; Rappresentante legale; Numero decreto di iscrizione; Data del decreto di iscrizione
Assistenti familiari	Regione	1	1.019	Cognome; Nome; Indirizzo; Recapito telefonico; mail; Sede prescelta; Titoli di studio e professionali
TOTALE		7	6.034	

REGIONE TOSCANA

Soggetti competenti e contatti del Terzo Settore ¹⁶

Persone giuridiche	Direzione affari legislativi, giuridici e istituzionali — Settore attività legislativa e giuridica Piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze Referenti tel. 055.4384879, 055.4384851, 055.4384821; Fax: 055.4384806 Posta certificata: regionetoscana@postacert.toscana.it (inoltrare istanze e documenti) e-mail: persone.giuridiche@regione.toscana.it (informazioni)
Organizzazioni di volontariato	Direzione generale Diritti di cittadinanza e coesione sociale — Area di coordinamento Inclusione sociale — Settore Associazionismo e impegno sociale Provincia di Arezzo: Servizio Politiche Sociali - P.zza della Libertà, 3 - 52100 Arezzo Tel. 0575 / 301836 - 392206 - 392267 Provincia di Firenze: Ufficio: Politiche Sociali/Non-profit - U.O. Sociale e Cooperazione Internazionale Via Mercadante, 42 Tel. 0552760524, 0552760570 fax 0552760522 - Email: non-profit@cittametropolitana.fi.it Provincia di Grosseto: Politiche Sociali - sede Via Ansedonia - 58100 Grosseto Tel. 0564-484.122, 0564-484.167, 0564-484137: Fax 0564-413709 Provincia di Livorno: 4° Dipartimento delle culture, della formazione e del lavoro — Unità di servizio della cultura, istruzione, sport e attività sociali — Terzo settore (associazionismo, volontariato, cooperazione sociale)-Piazza del Municipio, 4 Referenti: Tel. 0586/257330, 0586/257271 Provincia di Lucca: Assessore alle Politiche Sociali, Politiche Giovanili e Volontariato Segreteria Assessori: Tel. 0583/417340 - 417221 Ufficio Volontariato e Terzo Settore: Tel. 0583/417255 sociale.volontariato@provincia.lucca.it Provincia di Massa Carrara: Servizio Terzo Settore Via Cavour n° 17 - 54100 Massa Tel. 0585/816616 Provincia di Pisa: Ufficio per la Promozione del Terzo Settore - Piazza Vittorio Emanuele II, 14 56125 Pisa -Centralino +39 050 929111 - 050-929475 - 050-929441 - tel. 050-929491 Ufficio Relazioni con il pubblico, Numero Verde 800

¹⁶ A partire dal 1° gennaio 2016 la tenuta degli Albi regionali del Terzo Settore è trasferita ai Comuni. Elenco dei Comuni che hanno attivato il servizio di tenuta degli Albi del terzo settore: **Comune di Prato** - Ufficio Affari Sociali, Via Roma 101 (1° piano, stanza 47) Tel.: 0574 1836464 - Pec: comune.prato@postacert.toscana.it; **Comune di Pistoia** -Ufficio Politiche Sociali Piazza del Duomo 1 - 51100 Pistoia - Tel. 0573 371414 - Tel. 05733711 - Fax 0573371289Email: terzosettore@comune.pistoia.it; **Comune di Pisa** -Società della Salute Zona Pisana - Via Saragat 24 - 56121 Pisa -Tel.: 050 954083-Pec: sdspisa@pec.it; **Comune di Livorno**- Ufficio Promozione Sociale e Associazionismo -Via Mondolfi, 173 (c/o Rsa Pascoli) -Tel.: 0586 824179; 0586 824194; 0586 824195; 0586 824196 -Fax: 0586 518073- Email: associazioni@comune.livorno.it Pec: comune.livorno@postacert.toscana.it; **Comune di Massa** -Ufficio Tenuta Albi Terzo settore, Via Porta Fabbrica 3 - Tel. 0585 4903223; **Comune di Arezzo**- Direzione Servizi cittadino, famiglia, persona - Servizio sociale, politiche educative, formative e sport -Piazza San Domenico 4 - Palazzo Fossombroni- tel. 0575 377244, tel. 0575 377251; **Comune di Siena** - Direzione Servizi - Servizio Sociale e Sanità Gestionale -Via del Casato 23- Tel. 0577 292245; **Comune di Grosseto**-Ufficio Servizio Socio-Educativo - Via Saffi, 17 - Tel. 0564 488018; **Comune di Lucca**- *Ufficio Volontariato e Terzo Settore*-c/o Provincia, Piazza Napoleone - Palazzo Ducale - Tel. 0583 417255 Fax 0583 417334-E-mail: sociale.volontariato@provincia.lucca.it; **Città Metropolitana di Firenze** - Ufficio Politiche Sociali e Non-profit, Via Mercadante 42 - Tel.: 055 2760524, fax: 055 2760522 - Email: non-profit@cittametropolitana.fi.it Pec: cittametropolitana.fi@postacert.toscana.it

	06 21 22 - urp@provincia.pisa.it Provincia di Pistoia: Servizio Politiche Sociali Tel.: 0573.3741 Fax: 0573.374307 N. Verde URP 800-246245 - E-mail: urp@provincia.pistoia.it Provincia di Prato: Politiche Sociali- Via Ricasoli 25, Prato - Telefono: 0574 534591 - Fax: 0574 534281 Provincia di Siena: Portale del terzo settore - Piazza Amendola, 29 - 53100 Siena -Tel. 0577 241237 - Fax 0577 241315
Cooperative sociali	Direzione generale Diritti di cittadinanza e coesione sociale — Area di coordinamento Inclusione sociale — Settore Associazionismo e impegno sociale Provincia di Arezzo: Servizio Politiche Sociali - P.zza della Libertà, 3 - 52100 Arezzo Tel. 0575 / 301836 - 392206 – 392267 Provincia di Firenze: Ufficio: Politiche Sociali/Non-profit - U.O. Sociale e Cooperazione Internazionale Via Mercadante, 42 Tel. 0552760524, 0552760570 fax 0552760522 - Email: non-profit@cittametropolitana.fi.it Provincia di Livorno: 4° Dipartimento delle culture, della formazione e del lavoro — Unità di servizio della cultura, istruzione, sport e attività sociali — Terzo settore (associazionismo, volontariato, cooperazione sociale), piazza del Municipio, 4- Referenti: Tel. 0586/257330, 0586/257271 Provincia di Lucca: Assessore alle Politiche Sociali, Politiche Giovanili e Volontariato Segreteria Assessori: Tel. 0583/417340 - 417221 Ufficio Volontariato e Terzo Settore: Tel. 0583/417255 Provincia di Massa Carrara: Servizio Terzo Settore -Via Cavour n° 17 - 54100 Massa Tel. 0585/816616 Provincia di Pisa: Ufficio per la Promozione del Terzo Settore Piazza Vittorio Emanuele II, 14 56125 Pisa -Centralino +39 050 929111 - 050-929475 - 050-929441 - tel. 050-929491 Ufficio Relazioni con il pubblico, Numero Verde 800 06 21 22 - urp@provincia.pisa.it Provincia di Pistoia: Servizio Politiche Sociali-Tel.: 0573.3741 Fax: 0573.374307 - N. Verde URP 800-246245 - E-mail: urp@provincia.pistoia.it Provincia di Prato: Ufficio Politiche Sociali - Via Ricasoli 25, Prato- Tel.: 0574 534591 - Fax: 0574 534281 Provincia di Siena: Portale del terzo settore-Piazza Amendola, 29 - 53100 Siena- Tel. 0577 241237 - Fax 0577 241315
Associazioni di promozione sociale	Direzione generale Diritti di cittadinanza e coesione sociale — Area di coordinamento Inclusione sociale — Settore Associazionismo e impegno sociale Provincia di Arezzo: Ufficio di riferimento: Beni e Attività Culturali - P.zza della Libertà, 3 - 52100 Arezzo -Tel. 0575 / 392206 Provincia di Firenze: Ufficio: Politiche Sociali/Non-profit - U.O. Sociale e Cooperazione Internazionale Via Mercadante, 42 - Tel. 0552760524, 0552760570 fax 0552760522 - Email: non-profit@cittametropolitana.fi.it Provincia di Livorno: 4° Dipartimento delle culture, della formazione e del lavoro — Unità di servizio della cultura, istruzione, sport e attività sociali — Terzo settore (associazionismo, volontariato, cooperazione sociale)- Piazza del Municipio, 4-Referenti: Tel. 0586/257330, 0586/257271 Provincia di Lucca: Assessore alle Politiche Sociali, Politiche Giovanili e Volontariato- Segreteria Assessori: Tel. 0583/417340 - 417221 Ufficio Volontariato e Terzo Settore: Tel. 0583/417255 Provincia di Massa Carrara: Servizio Terzo Settore -Via Cavour n° 17 - 54100 Massa Tel. 0585/816616 Provincia di Pisa: Ufficio per la Promozione del Terzo Settore -Piazza Vittorio Emanuele II, 14 56125 Pisa -Centralino +39 050 929111 - 050-929475 - 050-929441 - tel. 050-929491 -Ufficio Relazioni con il pubblico, Numero Verde 800 06 21 22 - urp@provincia.pisa.it

	Provincia di Pistoia: Ufficio Servizio Politiche Sociali -Tel.: 0573.3741 Fax: 0573.374307 -N. Verde URP 800-246245 - E-mail: urp@provincia.pistoia.it Provincia di Prato: Ufficio Politiche Sociali Via Ricasoli 25, Prato - Telefono: 0574 534591 - Fax: 0574 534281 Provincia di Siena: Portale del terzo settore- Piazza Amendola, 29 - 53100 Sienite. 0577 241237 - Fax 0577 241315
--	--

Quadro normativo regionale del Terzo Settore

Persone giuridiche	• LR 19/2001 - Delegificazione della disciplina regionale in materia di persone giuridiche private e abrogazione della LR 35/1986 (Norme di organizzazione per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di persone giuridiche private) • DPGR n. 31/R/2001 - Regolamento di attuazione della LR 19/2001 in materia di persone giuridiche private
Organizzazioni di volontariato	• LR 29/1996 - Modifiche alla LR 28/1993 concernente norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la regione, gli enti locali e gli altri enti pubblici. Istituzione del registro regionale delle organizzazioni del volontariato • LR 111/1994 Testo coordinato e LR 44/1994 - Modificazioni alla LR 28/1993 concernente norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la regione, gli enti locali e gli altri enti pubblici. Istituzione del registro regionale delle organizzazioni di volontariato • LR 28/1993 e successive modifiche - Norme relative ai rapporti delle organizzazioni di volontariato con la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici. Istituzione del registro regionale delle organizzazioni di volontariato (testo coordinato)
Cooperative sociali	• LR 87/1997 - Disciplina dei rapporti con le cooperative sociali e gli enti pubblici che operano nell'ambito regionale
Associazioni di promozione sociale	• LR 57/2004 - Modifiche alla LR 42/2002 (Disciplina delle associazioni di promozione sociale e modifica all'articolo 9 della legge regionale 3 ottobre 1997, n. 72) • DPGR 59/2004 - Regolamento di esecuzione dell'articolo 17 della LR 42/2002 • LR 42/2002 - Disciplina delle Associazioni di promozione sociale. Modifica all'articolo 9 della LR 72/1997 (Organizzazione e promozione di un sistema di diritti di cittadinanza e di pari opportunità : riordino dei servizi socio-assistenziali e socio-sanitari integrati)
Testi Unici, discipline organiche e di semplificazione:	• LR 41/2005 - Sistema integrato di interventi e servizi

I registri territoriali : numerosità e caratteristiche

Tipologia di registro territoriale	Istituzione competente	n. registri	n. associazioni iscritte	Informazioni contenute nei registri territoriali del Terzo Settore
Persone giuridiche (associazioni e fondazioni)	Regione	1	1.037	Denominazione; ONLUS; Scopo; Indirizzo; città; PROV; numero iscrizione Data_Iscri

Organizzazioni del volontariato	Regione/Provincia	11	2.898	Registri reperiti: Registro regionale: Denominazione; Numero iscrizione; Acronimo; Comune sede legale; Indirizzo sede legale; Telefono; Settore principale di intervento; Settori secondari di intervento; Ente adesione; Estremi atto iscrizione (numero e data) Registro della Provincia di Arezzo: N.Iscr; Associazione; Indirizzo; Comune; Codice Istat; Cap.; Zona; Indirizzo per comunicazioni postali; Tel.; Fax; E-mail; Sito internet; Codice fiscale/P.IVA; Adesione federazioni; N decr iscr.; Data; Var.iscr.; Data var.; Cancell. Si / No; N.decr.canc.; Data canc.; Ader.; Vol.; Lav.; Sanitario 1 (001); Sociale 1 (002); Cultura 1 (003); Ambiente 1 (004); Socio-sanitario 1 (005); Protez. civile 1 (006); Tutela e promo dei diritti 1 (007); Volontariato internaz.le 1 (008); Sanitario 2 (001); Sociale 2 (002); Cultura 2 (003); Ambientale 2 (004); Socio-sanitario 2 (005); Protez. civile 2 (006); Tutela e promo dei diritti 2 (007); Volontariato internazionale 2 (008) Registro della Provincia di Firenze: Il registro è pubblicato su pagine html, una per organizzazione, indicanti, laddove presenti, le seguenti informazioni: Numero di Archivio; Presidente; Iscrizione all'Albo; Codice Fiscale; Sede legale; Sede operativa; Casella postale; Sito Web; Settori; Destinatari; Orario; Attività Registro della Provincia di Livorno: Nome Organizzazione; Indirizzo; Comune; Cap; Numero Telefono; Numero Fax; E-Mail; Decreto Iscrizione; Settore Principale Registro della Provincia di Lucca: Ragione sociale; Tipo registro; Iscrizione provinciale; E-mail; Email alternativa; PEC; Settore prevalente Promozione; Settore prevalente Volontariato; Provincia; Comune; Telefono Registro della Provincia di Massa Carrara: codice provincia; nome organizzazione; indirizzo; cap; numero telefono; codice fiscale;
--	-------------------	----	-------	--

				decreto iscrizione Registro della Provincia di Pisa: Nome Organizzazione; Acronimo Organizzazione; Indirizzo Sede Legale; Comune; Cap; Numero Telefono; Numero Fax; E-Mail; Sito Internet; Indirizzo Sede Operativa; Indirizzo Postale; Codice Fiscale; Ente Adesione; Settore Principale; Attività Principale Registro della Provincia di Siena: Il registro è pubblicato su pagine html, una per organizzazione, indicanti: Iscrizione provinciale; Comune; CAP; Indirizzo sede legale; Indirizzo sede operativa; Indirizzo postale; Telefono; Fax; E-mail; Codice sezione; Codice archivio; Codice attività principale; Codice ente adesione; Storia; Finalità; Rappresentante legale; Statuto
Cooperative sociali	Regione/ Provincia	11	526	Registri reperiti: Registro regionale: Numero iscrizione; Denominazione; Acronimo; Comune sede legale; Indirizzo sede legale; Telefono; Tipologia; Estremi atto iscrizione (numero e data) Registro della Provincia di Arezzo: N.Iscr; Cooperativa; Comune; Cap.; Zona; Indirizzo; Tel.; Fax; E-mail; Altra mail o sito internet; Tipo; N Decr; Data Registro della Provincia di Firenze: Il registro è pubblicato su pagine html, una per organizzazione, indicanti, laddove presenti, le seguenti informazioni: Numero di Archivio; Presidente; Iscrizione all'Albo; Modifiche all'iscrizione; Partita IVA; Sede legale; Sede operativa; Sede amministrativa; Sito web; Settori; Destinatari; Attività Registro della Provincia di Livorno: Nome Organizzazione; Indirizzo Sede Legale; Comune; Cap; Numero Telefono; Numero Fax; E-Mail; Decreto Iscrizione Registro della Provincia di Lucca: Ragione sociale; Tipo registro; Iscrizione provinciale; E-mail; Email alternativa; PEC; Settore prevalente Promozione; Settore prevalente Volontariato; Provincia; Comune; Telefono Registro della Provincia di Massa Carrara:

				codice_iscrizione_provinciale; codice_provincia; nome_organizzazione; indirizzo; codice_tipo_cooperativa Registro della Provincia di Pisa: Nome Organizzazione; Acronimo Organizzazione; Indirizzo Sede Legale; Comune; Cap; Numero Telefono; Numero Fax; E-Mail; Sito Internet; Indirizzo Sede Operativa; Indirizzo Postale; Codice Fiscale; Tipo Cooperativa Registro della Provincia di Siena: Il registro è pubblicato su pagine html, una per organizzazione, indicanti: Iscrizione provinciale; Comune; CAP; Indirizzo sede legale; Indirizzo sede operativa; Indirizzo postale; Telefono; Fax; E-mail; Codice sezione; Codice archivio; Codice attività principale; Codice ente adesione; Storia; Finalità; Rappresentante legale; Statuto
Associazioni di promozione sociale	Regione/Provincia	11	2.251	Registri reperiti: Registro della Provincia di Arezzo: Denominazione; Comune; Cap.; Indirizzo; Telefono; Fax; e-mail; Sezione; Settori Prevalente di Intervento; n° associati; Iscritta Reg. Reg.le con Decreto Presidente Prov.le n. Registro della Provincia di Firenze: Il registro è pubblicato su pagine html, una per organizzazione, indicanti, laddove presenti, le seguenti informazioni: Numero di Archivio; Presidente; Iscrizione all'Albo; Codice Fiscale; Sede legale; Sede operativa; Casella postale; Sito Web; Settori; Destinatari; Orario; Attività Registro della Provincia di Livorno: Nome Organizzazione; Indirizzo Sede Legale; Comune; Cap; Numero Telefono; E-Mail; Decreto Iscrizione; Settore Principale Registro della Provincia di Lucca: Ragione sociale; Tipo registro; Iscrizione provinciale; E-mail; Email alternativa; PEC; Settore prevalente Promozione; Settore prevalente Volontariato; Provincia; Comune; Telefono Registro della Provincia di Massa Carrara: codice_iscrizione_provinciale; nome

				organizzazione; indirizzo Registro della Provincia di Pisa: Nome Organizzazione; Acronimo Organizzazione; Indirizzo Sede Legale; Comune; Cap; Numero Telefono; Numero Fax; E-Mail; Sito Internet; Indirizzo Sede Operativa; Indirizzo Postale; Codice Fiscale; Settore Principale; Attività Principale Registro della Provincia di Siena: Il registro è pubblicato su pagine html, una per organizzazione, indicanti: Iscrizione provinciale; Comune; CAP; Indirizzo sede legale; Indirizzo sede operativa; Indirizzo postale; Telefono; Fax; E-mail; Codice sezione; Codice archivio; Codice attività principale; Codice ente adesione; Storia; Finalità; Rappresentante legale; Statuto
Enti del volontariato di protezione civile	Regione	1	-	Id; Denominazione sezione; Prov.; Comune indirizzo; Denominazione organizzazione; Settore attività; Numero e data decreto
TOTALE		35	6.712	

REGIONE UMBRIA

Soggetti competenti e contatti del Terzo Settore

Persone giuridiche	Giunta Regionale — Direzione Regionale Risorsa Umbria; Federalismo. Risorse Finanziarie e Strumentali — Ambito di Coordinamento: Ambiente; Energia e Affari Generali — Servizio Attività Legislativa e Segreteria della Giunta Regionale — Sezione Nomine; Persone Giuridiche e Volontariato Palazzo Donini; Corso Vannucci; 96 - 06121 Perugia Tel. 075 504 3584 o 075 504 3541 o 075 504 3426 Fax 075 504 3421 regione.giunta@postacert.umbria.it
Organizzazioni di volontariato	Giunta Regionale — Direzione Regionale Salute e Coesione Sociale — Servizio: Programmazione nell'Area Inclusione Sociale Economia Sociale e Terzo Settore — Sezione Terzo Settore e Economia Sociale Contatti Servizio Programmazione nell'Area dell'Inclusione Sociale; Economia Sociale e Terzo Settore Tel. 075 5045279 o 075.5045252 Fax 075 5045569 direzionesanita.regione@postacert.umbria.it
Cooperative sociali	Giunta Regionale — Direzione Regionale Salute e Coesione Sociale — Servizio: Programmazione nell'Area Inclusione Sociale Economia Sociale e Terzo Settore — Sezione Terzo Settore e Economia Sociale Contatti Servizio Programmazione nell'Area dell'Inclusione Sociale; Economia Sociale e Terzo Settore Tel. 075 5045279 o 075.5045252 Fax 075 5045569 direzionesanita.regione@postacert.umbria.it
Associazioni di promozione sociale	Giunta Regionale — Direzione Regionale Salute e Coesione Sociale — Servizio: Programmazione nell'Area Inclusione Sociale Economia Sociale e Terzo Settore — Sezione Terzo Settore e Economia Sociale Contatti Servizio Programmazione nell'Area dell'Inclusione Sociale; Economia Sociale e Terzo Settore Tel. 075 5045279 o 075.5045252 Fax 075 5045569 direzionesanita.regione@postacert.umbria.it

Quadro normativo regionale del Terzo Settore

Persone giuridiche	• R. R. 2/2001 - Disciplina per il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato
Organizzazioni di volontariato	• LR 15/1994 - Disciplina del volontariato
Cooperative sociali	• LR 9/2005 - Norme sulla cooperazione sociale
Associazioni di promozione sociale	• DGR 31/2005 - Attuazione art. 5 LR 22/2004 Norme sull'associazionismo di promozione sociale. Disciplina del provvedimento amministrativo • LR 22/2004 - Norme sull'associazionismo di promozione sociale
Testi Unici, discipline organiche e di semplificazione	• LR 11/2015 - Testo unico in materia di sanità e servizi sociali e abrogazione della LR n. 15 del 1994

I registri territoriali : numerosità e caratteristiche

Tipologia di registro territoriale	Istituzione competente	n. registri	n. associazioni iscritte	Informazioni contenute nei registri territoriali del Terzo Settore
Persone giuridiche (associazioni e fondazioni)	Regione	1	167	Numero iscrizione; Data iscrizione Registro; Denominazione; Indirizzo; Città; Scopo; Contatore
Organizzazioni del volontariato	Regione	1	951	N.Prog; Denominazione; Sede; Attività; Iscriz Data e Numero; Atto cancellazione
Cooperative sociali	Regione	1	222	Per la Sezione A: N.ordine L.9/05; Denominazione SEZ: A); Indirizzo; Città; Telefono; e-mail; Note Per la Sezione B: N. ordine L.09/05; Denominazione SEZ.B; Indirizzo; Città; Telefono; n. Fax; e-mail Per la Sezione C: n.ordine ex legge 9/2005; Denominazione SEZ: C); Indirizzo; Città; Telefono; Fax; e-mail; Note
Associazioni di promozione sociale	Regione	1	397	Foglio N.; N. d'ordine; Atto d'iscrizione; Denominazione; Indirizzo; Telefono; Fax; e-mail
Totale		4	1.737	

Soggetti competenti e contatti del Terzo Settore

Persone giuridiche	Dipartimento enti locali, segreteria della Giunta e affari di prefettura Piazza Deffeyes, 1 - 4° piano ala ovest Tel.: 0165-273834 - Fax 0165-273853 Mail: segreteria_giunta@regione.vda.it PEC: segreteria_giunta@pec.regione.vda.it
Organizzazioni di volontariato	Assessorato Sanità, salute e politiche sociali — Dipartimento Sanità, salute e politiche sociali — Struttura Politiche sociali e giovanili Località Grande Charrière, 40 - 11020 Saint Christophe Telefono: 0165/527100 - Fax 0165/527100
Cooperative sociali	Assessorato attività produttive, energia e politiche del lavoro - Struttura attività produttive e cooperazione - Ufficio Cooperazione - Piazza della Repubblica n. 15 - Aosta - Tel. 0165 274748 - Tel. 0165 274770 - Tel. 0165 274730 Fax 0165 274561
Associazioni di promozione sociale	Assessorato Sanità, salute e politiche sociali — Dipartimento Sanità, salute e politiche sociali — Struttura Politiche sociali e giovanili Località Grande Charrière, 40 - 11020 Saint Christophe Telefono: 0165/527100 - Fax 0165/527100

Quadro normativo regionale del Terzo Settore

Persone giuridiche	Non c'è norma specifica
Organizzazioni di volontariato	Cfr. testo unico
Cooperative sociali	LR 4/2006 - Modificazioni alla LR 27/1998 Testo unico in materia di cooperazione
Associazioni di promozione sociale	Cfr. testo unico
Testi Unici, discipline organiche e di semplificazione:	LR 16/2005 - Disciplina del volontariato e dell'associazionismo di promozione sociale. Modificazioni alla LR 12/1994 (Contributi a favore di associazioni ed enti di tutela dei cittadini invalidi, mutilati e handicappati operanti in Valle d'Aosta), e abrogazione delle LR 83/1993 e 5/1996 LR 27/1998 - Testo unico in materia di cooperazione

I registri territoriali : numerosità e caratteristiche

Tipologia di registro territoriale	Istituzione competente	n. registri	n. associazioni iscritte	Informazioni contenute nei registri territoriali del Terzo Settore
Persone giuridiche (associazioni e	Regione	2	232	Denominazione; Località; Indirizzo; n° iscrizione; Legale rappresentante

fondazioni)				
Organizzazioni del volontariato *	Regione	1	-	Non reperito
Cooperative sociali	Regione	1	54	Il registro è pubblicato su pagina html contenente, per ciascuna organizzazione, numero progressivo, denominazione, eventuale indicazione se in liquidazione/scioglimento, N. Albo, comune e indirizzo della cooperativa
Associazioni di promozione sociale *	Regione	-	-	
Elenco associazioni giovanili	Regione	1	-	Nome associazione; Data costituzione; Sede legale; Presidente o referente; E-mail
Totale		5	286	

***registro misto di organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale**

REGIONE VENETO

Soggetti competenti e contatti del Terzo Settore

Persone giuridiche	Ufficio Regionale — Dipartimento Enti locali, persone giuridiche, controllo atti, gestioni commissariali e post emergenziali, grandi eventi - Palazzo Grandi Stazioni - Fondamenta Santa Lucia Cannaregio, 23 - 30121 Venezia (VE) Tel. 041 2795910-5914-5917; Fax. 041 2795931- 5920 E-Mail: entilocali@regione.veneto.it
Organizzazioni di volontariato	Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali - via Rio Novo - Dorsoduro 3493 - Venezia Telefono 041 2791420/2791421/1379 - fax 041 2791369 e mail: dip.servizisociosanitarisociali@regione.veneto.it PEC: protocollo.generale@pec.regione.veneto.it Sezione Servizi Sociali- Posizione organizzativa: Volontariato, Promozione sociale e Progettualità trasversali Tel.: 041 2791383; 041 2791364
Cooperative sociali	Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali - via Rio Novo - Dorsoduro 3493 - Venezia Telefono 041 2791420/2791421/1379 - fax 041 2791369 e mail: dip.servizisociosanitarisociali@regione.veneto.it PEC: protocollo.generale@pec.regione.veneto.it Sezione Servizi Sociali- Posizione organizzativa: sviluppo politiche terzo settore e cooperazione sociale Tel. : 041 2791386 - e mail : cooperative.sociali@regione.veneto.it ; p.e.c.: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it
Associazioni di promozione sociale	Dipartimento Servizi Sociosanitari e Sociali - via Rio Novo - Dorsoduro 3493 - Venezia Telefono 041 2791420/2791421/1379 - fax 041 2791369 e mail: dip.servizisociosanitarisociali@regione.veneto.it PEC: protocollo.generale@pec.regione.veneto.it Sezione Servizi Sociali- Posizione organizzativa: Volontariato, Promozione sociale e Progettualità trasversali Tel.: 041 2791383; 041 2791364

Quadro normativo regionale del Terzo Settore

Persone giuridiche	• DGR 3898/2003 - Integrazioni e modificazioni a DGR 112/2001 • DGR 112/2001 - Norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento delle persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto. Istituzione del Registro Regionale delle Persone Giuridiche (D.P.R. 361/2000). Integrazioni e modificazioni
Organizzazioni di volontariato	• LR 1/1995 - Modifiche ed integrazioni dell'articolo 14 della LR 40/1993 relativo ai centri di servizio per il volontariato • LR 40/1993 - Norme per il riconoscimento e la promozione delle organizzazioni di volontariato
Cooperative sociali	• LR 23/2007 - Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - Collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di sociale, sanità e prevenzione • LR 27/2006 - Disposizioni in materia di tributi regionali • LR 23/2006 - Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale • LR 24/1994 - Norme in materia di cooperazione sociale

Associazioni di promozione sociale	• LR 28/2002 - Disposizioni di riordino e semplificazione normativa – Collegato alla finanziaria 2002 in materia di politiche sociali • LR 27/2001 - Disposizioni di riordino e semplificazione normativa – Collegato alla legge finanziaria 2001 • DGR 2652/2001 - Criteri e modalità di iscrizione al registro regionale delle associazioni di promozione sociale (art. 7 della L. 7 dicembre 2000 n. 383 e art. 43 L.R. 13 settembre 2001, n. 27)
Testi Unici, discipline organiche e di semplificazione	Nessun provvedimento

I registri territoriali : numerosità e caratteristiche

Tipologia di registro territoriale	Istituzione competente	n. registri	n. associazioni iscritte	Informazioni contenute nei registri territoriali del Terzo Settore
Persone giuridiche (associazioni e fondazioni)	Regione	1	795	N. Registro regionale; Associazione (A) Fondazione (F) Regola (R); Denominazione; N. Tribunale; Codice fiscale; Indirizzo; CAP; Comune; Prov.; Data di riconoscimento; Stato della Persona Giuridica
Organizzazioni del volontariato	Regione	1	2.385	N.; Codice; Denominazione; Scadenza; Codice Fiscale; Indirizzo; Comune; CAP Prov; Ambito; Tel. Sede; Cellulare; Email
Cooperative sociali	Regione	1	824	N.; N. progr. prov.; Coop. Tipo; Posizione albo; Denominazione sociale; Sede legale (Via - n° - Cap - Comune); Prov.; Prefisso; N. Tel.; N. Fax; E-Mail; PEC
Associazioni di promozione sociale	Regione	1	1.439	N.; Codice; Denominazione; Codice Fiscale; Indirizzo; Comune; Telefono; Fax; Email; Materia; Prov; Scadenza
TOTALE		4	5.443	

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

Soggetti competenti e contatti del Terzo Settore

Persone giuridiche	Ripartizione Presidenza e Relazioni estere - Unità organizzativa competente Ufficio Affari di gabinetto Palazzo 1, Piazza Silvius Magnago 1 - 39100 Bolzano Tel. +39 0471 412130/31; Fax: +39 0471 412139 -E-mail gabinetto@provincia.bz.it -PEC kabinett.gabinetto@pec.prov.bz.it
Organizzazioni di volontariato	Ufficio Affari di gabinetto -Piazza Silvius Magnago 1 - 39100 Bolzano Tel. +39 0471 412134 - Fax: +39 0471 412139 PEC: kabinett.gabinetto@pec.prov.bz.it
Cooperative sociali (di tipo b)	Ripartizione Innovazione, ricerca e sviluppo e cooperative -Palazzo 10, via Crispi, 5 - 39100 Bolzano -Tel. 0471 414930 – Fax 0471 414939 -E-mail: coop@provincia.bz.it -PEC: gen.coop@pec.prov.bz.it
Associazioni di promozione sociale	Ufficio Affari di gabinetto -Piazza Silvius Magnago 1 - 39100 Bolzano Tel. +39 0471 412137 – Fax +39 0471 412139 - email kabinett@provincia.bz.it ; PEC kabinett.gabinetto@pec.prov.bz.it

Quadro normativo regionale del Terzo Settore

Persone giuridiche	Non c'è norma specifica
Organizzazioni di volontariato	• LP 12/2003 - Disposizioni in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della Provincia di Bolzano per l'anno finanziario 2003 e per il triennio 2003-2005
Cooperative sociali	• LR 5/2008 - Disciplina della vigilanza sugli enti cooperativi • LR 3/1994 - Approvazione del testo coordinato delle leggi regionali concernenti norme in materia di vigilanza sulle cooperative nonché norme in materia di solidarietà sociale • LR 15/1993 - Modifiche alle leggi vigenti e nuove norme in materia di vigilanza sulle cooperative • LR 24/1988 - Norme in materia di cooperazione di solidarietà sociale
Associazioni di promozione sociale	• LP 12/2003 - Modifiche della LP 11/1993 recante "Disciplina del volontariato"
Testi Unici, discipline organiche e di semplificazione:	• DPP 1/2004 - Regolamento di esecuzione alla disciplina del volontariato e della promozione sociale • LP 1/1997 - Integrazione della LP 11/1993 • LP 11/1993 - Disciplina del volontariato e della promozione sociale

I registri territoriali : numerosità e caratteristiche

Tipologia di registro territoriale	Istituzione competente	n. registri	n. associazioni iscritte	Informazioni contenute nei registri territoriali del Terzo Settore
Persone giuridiche (associazioni e fondazioni)	Provincia	1	446	Organizzazione; Comune; decreto
Organizzazioni del volontariato	Provincia	1	2.093	Organizzazione; Comune; Data decreto; Numero decreto; Settore
Cooperative sociali	Provincia	1	59	P.IVA e Codice Fiscale; Indirizzo; Comune; Telefono; Indirizzo e-mail; Indirizzo PEC; Home page; Persona di riferimento; Forniture; Servizi
Associazioni di promozione sociale	Provincia	1	82	Organizzazione; Comune; Data decreto; Numero decreto
Albo provinciale degli enti e organizzazioni del servizio civile volontario	Provincia	1	119	Organizzazione; Comune; decreto Codice Ente; Nome Ente; Classe; Comune Sede; Numero Sedi
TOTALE		5	2.799	

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Soggetti competenti e contatti del Terzo Settore

Persone giuridiche	Ministero dell'Interno — Commissariato del Governo per la Provincia di Trento - Area IV - Diritti Civili, Cittadinanza, Condizione Giuridica dello Straniero, Immigrazione e Diritto d'Asilo — Ufficio Cittadinanza, Condizione Giuridica dello Straniero, Immigrazione e Diritto d'Asilo Tel.: 0461/204424 - Fax: 0461/204419 - immigrazione.pref_trento@interno.it
Organizzazioni di volontariato	Assessorato alla salute e alle politiche sociali — Dipartimento Salute e Solidarietà sociale Servizio politiche sociali 38121 Trento - Via Gilli, 4 - Centro Nord Tre - tel. +39 0461 493800 - fax 0461 +39 0461 3801 pec: serv.politichesociali@pec.provincia.tn.it
Cooperative sociali (di tipo b)	Assessorato alla cultura, cooperazione, sport e protezione civile della Provincia Autonoma di Trento - Servizio industria, artigianato, commercio e cooperazione - Via G.B. Trener, 3 - 38121 - Trento - Tel. 0461.494786 - fax 0461.494747 - e-mail: serv.commcoop(at)provincia.tn.it
Associazioni di promozione sociale	Assessorato alla salute e alle politiche sociali — Dipartimento Salute e Solidarietà sociale Servizio politiche sociali 38121 Trento - Via Gilli, 4 - Centro Nord Tre - tel. +39 0461 493800 - fax 0461 +39 0461 3801 pec: serv.politichesociali@pec.provincia.tn.it

Quadro normativo regionale del Terzo Settore

Persone giuridiche	Non c'è norma specifica
Organizzazioni di volontariato	• LP 14/1993 - Modifiche alle LP 10/1988 sulla cooperazione per lo sviluppo, 13/1986 sull'emigrazione e 8/1992 sul volontariato, nonché disposizioni sugli interventi per l'emergenza • LP 8/1992 - Valorizzazione e riconoscimento del volontariato sociale
Cooperative sociali	• LR 5/2008 - Disciplina della vigilanza sugli enti cooperativi • LR 3/1994 - Approvazione del testo coordinato delle leggi regionali concernenti norme in materia di vigilanza sulle cooperative nonché norme in materia di solidarietà sociale • LR 15/1993 - Modifiche alle leggi vigenti e nuove norme in materia di vigilanza sulle cooperative • LR 24/1988 - Norme in materia di cooperazione di solidarietà sociale
Associazioni di promozione sociale	• LP 1/2002 - Modifiche della LP 8/1992 - Registro delle associazioni di promozione sociale • DGP 1077/2002 - Istituzione del registro provinciale delle associazioni di promozione sociale
Testi Unici, discipline organiche e di semplificazione	Nessun provvedimento

I registri territoriali : numerosità e caratteristiche

Tipologia di registro territoriale	Istituzione competente	n. registri	n. associazioni iscritte	Informazioni contenute nei registri territoriali del Terzo Settore
Persone giuridiche (associazioni e fondazioni)	Provincia	1	-	Registro non reperito
Organizzazioni del volontariato	Provincia	1	786	Numero d'ordine; Anno iscrizione; Sezione; Settore; Ambito di attività; Denominazione; Sede legale (indirizzo); (frazione); (cap); (comune)
Cooperative sociali	Provincia	1	627	Il registro è pubblicato su pagine html, una per organizzazione, indicanti: Denominazione; Sezione; Categoria; Sotto categoria; Indirizzo; Telefono; Comprensorio; Numero iscrizione Albo Nazionale; Aderente alla Federazione Trentina della Cooperazione; Data di costituzione Ricerca per: Provincia; Tipo A/B/C; situazione: in essere/cancellata/sospesa
Associazioni di promozione sociale	Provincia	1	469	Numero; Anno iscrizione; Sezione A) Cultura B) Sport C) Mista; Ambito di attività; Denominazione; Indirizzo; Frazione; CAP; Comune
TOTALE		4	1.882	

Allegato n. 1

LEGGE 6 giugno 2016, n. 106

Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale.

(16G00118) (GU n.141 del 18-6-2016)

Vigente al: 3-7-2016

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1 Finalità e oggetto

1. Al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione degli articoli 2, 3, 18 e 118, quarto comma, della Costituzione, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi in materia di riforma del Terzo settore. Per Terzo settore si intende il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi,

promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi. Non fanno parte del Terzo settore le formazioni e le associazioni politiche, i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche. Alle fondazioni bancarie, in quanto enti che concorrono al perseguimento delle finalità della presente legge, non si applicano le disposizioni contenute in essa e nei relativi decreti attuativi.

2. Con i decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto e in coerenza con la normativa dell'Unione europea e in conformità ai principi e ai criteri direttivi previsti dalla presente legge, si provvede in particolare:

a) alla revisione della disciplina del titolo II del libro primo del codice civile in materia di associazioni, fondazioni e altre istituzioni di carattere privato senza scopo di lucro, riconosciute come persone giuridiche o non riconosciute;

b) al riordino e alla revisione organica della disciplina speciale e delle altre disposizioni vigenti relative agli enti del Terzo settore di cui al comma 1, compresa la disciplina tributaria applicabile a tali enti, mediante la redazione di un apposito codice del Terzo settore, secondo i principi e i criteri direttivi di cui all'articolo 20, commi 3 e 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

c) alla revisione della disciplina in materia di impresa sociale;

d) alla revisione della disciplina in materia di servizio civile nazionale.

3. I decreti legislativi di cui al comma 2, lettere a), b) e c), sono adottati su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti, per quanto di competenza, i Ministri interessati e, ove necessario in relazione alle singole materie oggetto della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata, a norma dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

4. I decreti legislativi di cui al comma 2, lettera d), sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del lavoro e delle

politiche sociali, con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, con il Ministro dell'interno, con il Ministro della difesa e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata.

5. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1, corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, sono trasmessi al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati entro il quarantacinquesimo giorno antecedente il termine per l'esercizio della delega, perché su di essi siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle rispettive commissioni competenti per materia e per i profili finanziari. Decorso il termine previsto per l'espressione dei pareri, i decreti possono essere comunque adottati.

6. Dall'attuazione delle deleghe recate dalla presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. A tale fine, agli adempimenti previsti dai decreti legislativi adottati in attuazione della presente legge le amministrazioni competenti provvedono attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse umane, finanziarie e strumentali, allo stato in dotazione alle medesime amministrazioni. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi, ivi compresa la legge di stabilità, che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

7. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può adottare, attraverso la medesima procedura di cui al presente articolo, disposizioni integrative e correttive dei decreti medesimi, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo emerse.

Art. 2 Principi e criteri direttivi generali

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi generali: a) riconoscere, favorire e garantire il più ampio esercizio del diritto di associazione e il valore delle formazioni sociali liberamente costituite, ove si svolge la personalità dei singoli, quale strumento di promozione e di attuazione dei principi di partecipazione democratica, solidarietà, sussidiarietà e pluralismo, ai sensi degli articoli 2, 3, 18 e 118 della Costituzione;

b) riconoscere e favorire l'iniziativa economica privata il cui svolgimento, secondo le finalità e nei limiti di cui alla presente legge, può concorrere ad elevare i livelli di tutela dei diritti civili e sociali;

c) assicurare, nel rispetto delle norme vigenti, l'autonomia statutaria degli enti, al fine di consentire il pieno conseguimento delle loro finalità e la tutela degli interessi coinvolti;

d) semplificare la normativa vigente, garantendone la coerenza giuridica, logica e sistematica.

Art. 3 Revisione del titolo II del libro primo del codice civile

1. Il decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), è adottato nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) rivedere e semplificare il procedimento per il riconoscimento della personalità giuridica; definire le informazioni obbligatorie da inserire negli statuti e negli atti costitutivi; prevedere obblighi di trasparenza e di informazione, anche verso i terzi, attraverso forme di pubblicità dei bilanci e degli altri atti fondamentali dell'ente anche mediante la pubblicazione nel suo sito internet istituzionale; prevedere una disciplina per la conservazione del patrimonio degli enti;

b) disciplinare, nel rispetto del principio di certezza nei rapporti con i terzi e di tutela dei creditori, il regime di responsabilità limitata degli enti

riconosciuti come persone giuridiche e la responsabilità degli amministratori, tenendo anche conto del rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento degli enti medesimi;

c) assicurare il rispetto dei diritti degli associati, con particolare riguardo ai diritti di informazione, partecipazione e impugnazione degli atti deliberativi, e il rispetto delle prerogative dell'assemblea, prevedendo limiti alla raccolta delle deleghe;

d) prevedere che alle associazioni e alle fondazioni che esercitano stabilmente e prevalentemente attività d'impresa si applichino le norme previste dai titoli V e VI del libro quinto del codice civile, in quanto compatibili, e in coerenza con quanto disposto all'articolo 9, comma 1, lettera e);

e) disciplinare il procedimento per ottenere la trasformazione diretta e la fusione tra associazioni e fondazioni, nel rispetto del principio generale della trasformabilità tra enti collettivi diversi introdotto dalla riforma del diritto societario di cui al decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6.

Art. 4 Riordino e revisione della disciplina del Terzo settore e codice del Terzo settore

1. Con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), si provvede al riordino e alla revisione organica della disciplina vigente in materia di enti del Terzo settore mediante la redazione di un codice per la raccolta e il coordinamento delle relative disposizioni, con l'indicazione espressa delle norme abrogate a seguito della loro entrata in vigore, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) stabilire le disposizioni generali e comuni applicabili, nel rispetto del principio di specialità, agli enti del Terzo settore;

b) individuare le attività di interesse generale che caratterizzano gli enti del Terzo settore, il cui svolgimento, in coerenza con le previsioni statutarie e attraverso modalità che prevedano le più ampie condizioni di accesso da parte dei soggetti beneficiari, costituisce requisito per l'accesso alle agevolazioni previste dalla normativa e che sono soggette alle verifiche di cui alla lettera i). Le

attività di interesse generale di cui alla presente lettera sono individuate secondo criteri che tengano conto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nonché sulla base dei settori di attività già previsti dal decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e dal decreto legislativo 24 marzo 2006, n. 155. Al periodico aggiornamento delle attività di interesse generale si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, acquisito il parere delle commissioni parlamentari competenti;

c) individuare criteri e condizioni in base ai quali differenziare lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui alla lettera b) tra i diversi enti del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 1;

d) definire forme e modalità di organizzazione, amministrazione e controllo degli enti ispirate ai principi di democrazia, eguaglianza, pari opportunità, partecipazione degli associati e dei lavoratori nonché ai principi di efficacia, di efficienza, di trasparenza, di correttezza e di economicità della gestione degli enti, prevedendo strumenti idonei a garantire il rispetto dei diritti degli associati e dei lavoratori, con facoltà di adottare una disciplina differenziata che tenga conto delle peculiarità della compagine e della struttura associativa nonché della disciplina relativa agli enti delle confessioni religiose che hanno stipulato patti o intese con lo Stato;

e) prevedere il divieto di distribuzione, anche in forma indiretta, degli utili o degli avanzi di gestione e del patrimonio dell'ente, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera d);

f) individuare criteri che consentano di distinguere, nella tenuta della contabilità e dei rendiconti, la diversa natura delle poste contabili in relazione al perseguimento dell'oggetto sociale e definire criteri e vincoli in base ai quali l'attività d'impresa svolta dall'ente in forma non prevalente e non stabile risulta finalizzata alla realizzazione degli scopi istituzionali;

g) disciplinare gli obblighi di controllo interno, di rendicontazione, di trasparenza e d'informazione nei confronti degli associati, dei lavoratori e dei terzi, differenziati anche in ragione della dimensione economica dell'attività svolta e dell'impiego di risorse pubbliche, tenendo conto di quanto previsto dal

decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, nonché' prevedere il relativo regime sanzionatorio;

h) garantire, negli appalti pubblici, condizioni economiche non inferiori a quelle previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro adottati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;

i) individuare specifiche modalità e criteri di verifica periodica dell'attività svolta e delle finalità perseguite, nel rispetto delle previsioni statutarie e in relazione alle categorie dei soggetti destinatari;

l) al fine di garantire l'assenza degli scopi lucrativi, promuovere un principio di proporzionalità tra i diversi trattamenti economici e disciplinare, nel pieno rispetto del principio di trasparenza, i limiti e gli obblighi di pubblicità relativi agli emolumenti, ai compensi o ai corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati;

m) riorganizzare il sistema di registrazione degli enti e di tutti gli atti di gestione rilevanti, secondo criteri di semplificazione e tenuto conto delle finalità e delle caratteristiche di specifici elenchi nazionali di settore, attraverso la previsione di un Registro unico nazionale del Terzo settore, suddiviso in specifiche sezioni, da istituire presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, favorendone, anche con modalità telematiche, la piena conoscibilità in tutto il territorio nazionale. L'iscrizione nel Registro, subordinata al possesso dei requisiti previsti ai sensi delle lettere b), c), d) ed e), è obbligatoria per gli enti del Terzo settore che si avvalgono prevalentemente o stabilmente di finanziamenti pubblici, di fondi privati raccolti attraverso pubbliche sottoscrizioni o di fondi europei destinati al sostegno dell'economia sociale o che esercitano attività in regime di convenzione o di accreditamento con enti pubblici o che intendono avvalersi delle agevolazioni previste ai sensi dell'articolo 9;

n) prevedere in quali casi l'amministrazione, all'atto della registrazione degli enti nel Registro unico di cui alla lettera m), acquisisce l'informazione o la certificazione antimafia;

o) valorizzare il ruolo degli enti nella fase di programmazione, a livello territoriale, relativa anche al sistema integrato di interventi e servizi socio-

assistenziali nonché di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale, paesaggistico e ambientale e individuare criteri e modalità per l'affidamento agli enti dei servizi d'interesse generale, improntati al rispetto di standard di qualità e impatto sociale del servizio, obiettività, trasparenza e semplificazione e nel rispetto della disciplina europea e nazionale in materia di affidamento dei servizi di interesse generale, nonché criteri e modalità per la verifica dei risultati in termini di qualità e di efficacia delle prestazioni;

p) riconoscere e valorizzare le reti associative di secondo livello, intese quali organizzazioni che associano enti del Terzo settore, anche allo scopo di accrescere la loro rappresentatività presso i soggetti istituzionali;

q) prevedere che il coordinamento delle politiche di governo e delle azioni di promozione e di indirizzo delle attività degli enti di cui alla presente legge sia assicurato, in raccordo con i Ministeri competenti, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri.

Art. 5 Attività di volontariato, di promozione sociale e di mutuo soccorso

1. Con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), si provvede altresì al riordino e alla revisione organica della disciplina vigente in materia di attività di volontariato, di promozione sociale e di mutuo soccorso, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 2, 4 e 9 e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) armonizzazione e coordinamento delle diverse discipline vigenti in materia di volontariato e di promozione sociale, valorizzando i principi di gratuità, democraticità e partecipazione e riconoscendo e favorendo, all'interno del Terzo settore, le tutele dello status di volontario e la specificità delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e di quelle operanti nella protezione civile;

b) introduzione di criteri e limiti relativi al rimborso spese per le attività dei volontari, preservandone il carattere di gratuità e di estraneità alla prestazione lavorativa;

c) promozione della cultura del volontariato, in particolare tra i giovani, anche attraverso apposite iniziative da svolgere nell'ambito delle strutture e delle attività scolastiche;

d) valorizzazione delle diverse esperienze di volontariato, anche attraverso il coinvolgimento delle organizzazioni di volontariato nelle attività di promozione e di sensibilizzazione, e riconoscimento in ambito scolastico e lavorativo delle competenze acquisite dai volontari;

e) revisione del sistema dei centri di servizio per il volontariato, di cui all'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266, prevedendo:

1) che alla loro costituzione e gestione possano concorrere gli enti del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 1, con esclusione di quelli costituiti nelle forme di cui al libro quinto del codice civile, assumendo la personalità giuridica e una delle forme giuridiche previste per gli enti del Terzo settore;

2) che la loro costituzione sia finalizzata a fornire supporto tecnico, formativo e informativo per promuovere e rafforzare la presenza e il ruolo dei volontari nei diversi enti del Terzo settore;

3) il loro accreditamento e il loro finanziamento stabile, attraverso un programma triennale, con le risorse previste dall'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e che, qualora gli stessi utilizzino risorse diverse, le medesime siano comprese in una contabilità separata;

4) il libero ingresso nella base sociale e criteri democratici per il funzionamento dell'organo assembleare, con l'attribuzione della maggioranza assoluta dei voti nell'assemblea alle organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266;

5) forme di incompatibilità per i soggetti titolari di ruoli di direzione o di rappresentanza esterna;

6) che gli stessi non possano procedere a erogazioni dirette in denaro ovvero a cessioni a titolo gratuito di beni mobili o immobili a beneficio degli enti del Terzo settore;

f) revisione dell'attività di programmazione e controllo delle attività e della gestione dei centri di servizio per il volontariato, svolta mediante organismi regionali o sovraregionali, tra loro coordinati sul piano nazionale, prevedendo:

1) che tali organismi, in applicazione di criteri definiti sul piano nazionale, provvedano alla programmazione del numero e della collocazione dei centri di servizio, al loro accreditamento e alla verifica periodica del mantenimento dei requisiti, anche sotto il profilo della qualità dei servizi dagli stessi erogati, nonché all'attribuzione delle risorse finanziarie anche in applicazione di elementi di perequazione territoriale;

2) che alla costituzione di tali organismi si provveda con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, secondo criteri di efficienza e di contenimento dei costi di funzionamento da porre a carico delle risorse di cui all'articolo 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266, con l'eccezione di eventuali emolumenti previsti per gli amministratori e i dirigenti i cui oneri saranno posti a carico, in maniera aggiuntiva, delle fondazioni bancarie finanziatrici;

g) superamento del sistema degli Osservatori nazionali per il volontariato e per l'associazionismo di promozione sociale, attraverso l'istituzione del Consiglio nazionale del Terzo settore, quale organismo di consultazione degli enti del Terzo settore a livello nazionale, la cui composizione valorizzi il ruolo delle reti associative di secondo livello di cui all'articolo 4, comma 1, lettera p). All'attuazione della disposizione di cui al periodo precedente si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente;

h) previsione di requisiti uniformi per i registri regionali all'interno del Registro unico nazionale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera m);

i) previsione di un regime transitorio volto a disciplinare lo status giuridico delle società di mutuo soccorso di cui alla legge 15 aprile 1886, n. 3818, già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, nell'eventualità che intendano rinunciare alla natura di società di mutuo soccorso per continuare ad operare quali associazioni senza fini di lucro, con particolare riguardo alle condizioni per mantenere il possesso del proprio patrimonio, che deve essere comunque volto al raggiungimento di finalità solidaristiche.

Art. 6 Impresa sociale

1. Con i decreti legislativi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), si provvede al riordino e alla revisione della disciplina in materia di impresa sociale, tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 2, 4 e 9 e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) qualificazione dell'impresa sociale quale organizzazione privata che svolge attività d'impresa per le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, destina i propri utili prioritariamente al conseguimento dell'oggetto sociale nei limiti di cui alla lettera d), adotta modalità di gestione responsabili e trasparenti, favorisce il più ampio coinvolgimento dei dipendenti, degli utenti e di tutti i soggetti interessati alle sue attività e quindi rientra nel complesso degli enti del Terzo settore;

b) individuazione dei settori in cui può essere svolta l'attività d'impresa di cui alla lettera a), nell'ambito delle attività di interesse generale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b);

c) acquisizione di diritto della qualifica di impresa sociale da parte delle cooperative sociali e dei loro consorzi;

d) previsione di forme di remunerazione del capitale sociale che assicurino la prevalente destinazione degli utili al conseguimento dell'oggetto sociale, da assoggettare a condizioni e comunque nei limiti massimi previsti per le cooperative a mutualità prevalente, e previsione del divieto di ripartire eventuali avanzi di gestione per gli enti per i quali tale possibilità è esclusa per legge, anche qualora assumano la qualifica di impresa sociale;

e) previsione per l'organizzazione che esercita l'impresa sociale dell'obbligo di redigere il bilancio ai sensi degli articoli 2423 e seguenti del codice civile, in quanto compatibili;

f) previsione di specifici obblighi di trasparenza e di limiti in materia di remunerazione delle cariche sociali e di retribuzione dei titolari degli organismi dirigenti;

g) ridefinizione delle categorie di lavoratori svantaggiati tenendo conto delle nuove forme di esclusione sociale, anche con riferimento ai principi di pari

opportunità e non discriminazione di cui alla vigente normativa nazionale e dell'Unione europea, prevedendo una graduazione dei benefici finalizzata a favorire le categorie maggiormente svantaggiate;

h) possibilità, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, per le imprese private e per le amministrazioni pubbliche di assumere cariche sociali negli organi di amministrazione delle imprese sociali, salvo il divieto di assumerne la direzione, la presidenza e il controllo;

i) coordinamento della disciplina dell'impresa sociale con il regime delle attività d'impresa svolte dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale;

l) previsione della nomina, in base a principi di terzietà, fin dall'atto costitutivo, di uno o più sindaci allo scopo di monitorare e vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto da parte dell'impresa sociale, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile.

Art. 7 Vigilanza, monitoraggio e controllo

1. Le funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo pubblico sugli enti del Terzo settore, ivi comprese le imprese sociali di cui all'articolo 6, e sulle loro attività, finalizzate a garantire l'uniforme e corretta osservanza della disciplina legislativa, statutaria e regolamentare ad essi applicabile, sono esercitate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in collaborazione, per quanto di competenza, con i Ministeri interessati nonché', per quanto concerne gli aspetti inerenti alla disciplina delle organizzazioni di volontariato di protezione civile, con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, e con l'Agenzia delle entrate, ferme restando le funzioni di coordinamento e di indirizzo di cui all'articolo 4, comma 1, lettera q). Nello svolgimento di tali funzioni, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali individua modalità di coinvolgimento e raccordo anche con l'organismo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g).

2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nell'ambito delle attività di cui al comma 1, promuove l'adozione di adeguate ed efficaci forme di autocontrollo degli enti del Terzo settore anche attraverso l'utilizzo di strumenti atti a garantire la più ampia trasparenza e conoscibilità delle attività svolte dagli enti medesimi, sulla base di apposito accreditamento delle reti associative di secondo livello di cui all'articolo 4, comma 1, lettera p), o, con particolare riferimento agli enti di piccole dimensioni, con i centri di servizio per il volontariato di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e).

3. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentito l'organismo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g), predispone linee guida in materia di bilancio sociale e di sistemi di valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte dagli enti del Terzo settore, anche in attuazione di quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera o). Per valutazione dell'impatto sociale si intende la valutazione qualitativa e quantitativa, sul breve, medio e lungo periodo, degli effetti delle attività svolte sulla comunità di riferimento rispetto all'obiettivo individuato.

4. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della presente legge, sono definiti i termini e le modalità per il concreto esercizio della vigilanza, del monitoraggio e del controllo di cui al presente articolo.

5. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo le amministrazioni competenti provvedono nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 8 Servizio civile universale

1. Con il decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 2, lettera d), si provvede alla revisione della disciplina in materia di servizio civile nazionale, tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 1 della legge 6 marzo 2001, n. 64, e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

- a) istituzione del servizio civile universale finalizzato, ai sensi degli articoli 52, primo comma, e 11 della Costituzione, alla difesa non armata della patria e alla promozione dei valori fondativi della Repubblica, anche con riferimento agli articoli 2 e 4, secondo comma, della Costituzione;
- b) previsione di un meccanismo di programmazione, di norma triennale, dei contingenti di giovani italiani e stranieri regolarmente soggiornanti, di età compresa tra 18 e 28 anni, che possono essere ammessi al servizio civile universale tramite bando pubblico e di procedure di selezione e avvio dei giovani improntate a principi di semplificazione, trasparenza e non discriminazione;
- c) definizione dello status giuridico dei giovani ammessi al servizio civile universale, prevedendo l'instaurazione, fra i medesimi giovani e lo Stato, di uno specifico rapporto di servizio civile non assimilabile al rapporto di lavoro, con previsione dell'esclusione di tale prestazione da ogni imposizione tributaria;
- d) attribuzione allo Stato delle funzioni di programmazione, organizzazione, accreditamento e controllo del servizio civile universale; realizzazione, con il coinvolgimento delle regioni, dei programmi da parte di enti locali, altri enti pubblici territoriali ed enti del Terzo settore; possibilità per le regioni, gli enti locali, gli altri enti pubblici territoriali e gli enti del Terzo settore di attivare autonomamente progetti di servizio civile con risorse proprie, da realizzare presso soggetti accreditati;
- e) previsione di criteri e modalità di accreditamento degli enti di servizio civile universale, tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 3 della legge 6 marzo 2001, n. 64, nell'ottica della semplificazione e della trasparenza;
- f) previsione di criteri e modalità di semplificazione e di trasparenza delle procedure di gestione e di valutazione dell'attività svolta dagli enti di servizio civile universale, anche con riferimento ai contributi finanziari erogati dalle competenti strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri in relazione all'attuazione dei progetti di servizio civile universale, a carico del Fondo nazionale per il servizio civile;
- g) previsione di un limite di durata del servizio civile universale, non inferiore a otto mesi complessivi e, comunque, non superiore a un anno, che contemperi le finalità del servizio con le esigenze di vita e di lavoro dei giovani coinvolti, e

della possibilità che il servizio sia prestato, in parte, in uno degli Stati membri dell'Unione europea nonché', per iniziative riconducibili alla promozione della pace e della nonviolenza e alla cooperazione allo sviluppo, anche nei Paesi al di fuori dell'Unione europea;

h) riconoscimento e valorizzazione delle competenze acquisite durante l'espletamento del servizio civile universale in funzione del loro utilizzo nei percorsi di istruzione e in ambito lavorativo;

i) riordino e revisione della Consulta nazionale per il servizio civile, quale organismo di consultazione, riferimento e confronto per l'amministrazione, sulla base del principio di rappresentatività di tutti gli enti accreditati, anche con riferimento alla territorialità e alla rilevanza per ciascun settore di intervento.

Art. 9 Misure fiscali e di sostegno economico

1. I decreti legislativi di cui all'articolo 1 disciplinano le misure agevolative e di sostegno economico in favore degli enti del Terzo settore e procedono anche al riordino e all'armonizzazione della relativa disciplina tributaria e delle diverse forme di fiscalità di vantaggio, nel rispetto della normativa dell'Unione europea e tenuto conto di quanto disposto ai sensi della legge 11 marzo 2014, n. 23, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) revisione complessiva della definizione di ente non commerciale ai fini fiscali connessa alle finalità di interesse generale perseguite dall'ente e introduzione di un regime tributario di vantaggio che tenga conto delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'ente, del divieto di ripartizione, anche in forma indiretta, degli utili o degli avanzi di gestione e dell'impatto sociale delle attività svolte dall'ente;

b) razionalizzazione e semplificazione del regime di deducibilità dal reddito complessivo e di detraibilità dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche e giuridiche delle erogazioni liberali, in denaro e in natura, disposte in favore degli enti di cui all'articolo 1, al fine di promuovere, anche attraverso iniziative di raccolta di fondi, i comportamenti donativi delle persone e degli enti;

- c) completamento della riforma strutturale dell'istituto della destinazione del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alle scelte espresse dai contribuenti in favore degli enti di cui all'articolo 1, razionalizzazione e revisione dei criteri di accreditamento dei soggetti beneficiari e dei requisiti per l'accesso al beneficio nonché semplificazione e accelerazione delle procedure per il calcolo e l'erogazione dei contributi spettanti agli enti;
- d) introduzione, per i soggetti beneficiari di cui alla lettera c), di obblighi di pubblicità delle risorse ad essi destinate, individuando un sistema improntato alla massima trasparenza, con la previsione delle conseguenze sanzionatorie per il mancato rispetto dei predetti obblighi di pubblicità, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera g);
- e) razionalizzazione dei regimi fiscali e contabili semplificati in favore degli enti del Terzo settore di cui all'articolo 1, in relazione a parametri oggettivi da individuare con i decreti legislativi di cui al medesimo articolo 1;
- f) previsione, per le imprese sociali:
- 1) della possibilità di accedere a forme di raccolta di capitali di rischio tramite portali telematici, in analogia a quanto previsto per le start-up innovative;
 - 2) di misure agevolative volte a favorire gli investimenti di capitale;
- g) istituzione, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di un fondo destinato a sostenere lo svolgimento di attività di interesse generale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), attraverso il finanziamento di iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale e fondazioni comprese tra gli enti del Terzo settore di cui all'articolo 1, comma 1, disciplinandone altresì le modalità di funzionamento e di utilizzo delle risorse, anche attraverso forme di consultazione del Consiglio nazionale del Terzo settore. Il fondo di cui alla presente lettera è articolato, solo per l'anno 2016, in due sezioni: la prima di carattere rotativo, con una dotazione di 10 milioni di euro; la seconda di carattere non rotativo, con una dotazione di 7,3 milioni di euro;
- h) introduzione di meccanismi volti alla diffusione dei titoli di solidarietà e di altre forme di finanza sociale finalizzate a obiettivi di solidarietà sociale;

i) promozione dell'assegnazione in favore degli enti di cui all'articolo 1, anche in associazione tra loro, degli immobili pubblici inutilizzati, nonché, tenuto conto della disciplina in materia, dei beni immobili e mobili confiscati alla criminalità organizzata, secondo criteri di semplificazione e di economicità, anche al fine di valorizzare in modo adeguato i beni culturali e ambientali;

l) previsione di agevolazioni volte a favorire il trasferimento di beni patrimoniali agli enti di cui alla presente legge;

m) revisione della disciplina riguardante le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, in particolare prevedendo una migliore definizione delle attività istituzionali e di quelle connesse, fermo restando il vincolo di non prevalenza delle attività connesse e il divieto di distribuzione, anche indiretta, degli utili o degli avanzi di gestione e fatte salve le condizioni di maggior favore relative alle organizzazioni di volontariato, alle cooperative sociali e alle organizzazioni non governative.

2. Le misure agevolative previste dal presente articolo tengono conto delle risorse del Fondo rotativo di cui all'articolo 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, già destinate alle imprese sociali di cui all'articolo 6 della presente legge secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 3 luglio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 224 del 26 settembre 2015.

Art. 10 Fondazione Italia sociale

1. E' istituita la Fondazione Italia sociale, di seguito denominata «Fondazione», con lo scopo di sostenere, mediante l'apporto di risorse finanziarie e di competenze gestionali, la realizzazione e lo sviluppo di interventi innovativi da parte di enti del Terzo settore, caratterizzati dalla produzione di beni e servizi con un elevato impatto sociale e occupazionale e rivolti, in particolare, ai territori e ai soggetti maggiormente svantaggiati. La Fondazione, nel rispetto del principio di prevalenza dell'impiego di risorse provenienti da soggetti privati, svolge una funzione sussidiaria e non sostitutiva dell'intervento pubblico ed è

soggetta alle disposizioni del codice civile, delle leggi speciali e dello statuto, senza obbligo di conservazione del patrimonio o di remunerazione degli investitori.

2. Per il raggiungimento dei propri scopi la Fondazione instaura rapporti con omologhi enti o organismi in Italia e all'estero.

3. Lo statuto della Fondazione, con il quale si provvede anche alla individuazione degli organi, della loro composizione e dei loro compiti, prevede:

a) strumenti e modalità che consentano alla Fondazione di finanziare le proprie attività attraverso la mobilitazione di risorse finanziarie pubbliche e private, anche mediante il ricorso a iniziative donative per fini sociali e campagne di crowdfunding;

b) strumenti e modalità di investimento, diretto o in partenariato con terzi, anche con riferimento alla diffusione di modelli di welfare integrativi rispetto a quelli già assicurati dall'intervento pubblico e allo sviluppo del microcredito e di altri strumenti di finanza sociale;

c) la nomina, nell'organo di governo della Fondazione, di un componente designato dal Consiglio nazionale del Terzo settore di cui all'articolo 5, comma 1, lettera g).

4. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri del lavoro e delle politiche sociali e dell'economia e delle finanze, è approvato lo statuto della Fondazione. Lo schema di decreto è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di esso siano espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione, i pareri delle commissioni competenti per materia. Decorso il termine previsto per l'espressione dei pareri, il decreto può essere comunque adottato.

5. L'organizzazione, il funzionamento e la gestione della Fondazione sono ispirati ai principi di efficacia, efficienza, trasparenza ed economicità. La Fondazione si dota, altresì, di strumenti e modalità di verifica dell'effettivo impatto sociale ed occupazionale conseguito.

6. Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della Fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e sono effettuati in regime di neutralità fiscale.

7. Per lo svolgimento delle attività istituzionali, è assegnata alla Fondazione una dotazione iniziale, per l'anno 2016, di un milione di euro. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

8. A decorrere dall'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, la Fondazione trasmette alle Camere, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sulle attività svolte per il perseguimento degli scopi istituzionali di cui al comma 1, sui risultati conseguiti, sull'entità e articolazione del patrimonio, nonché sull'utilizzo della dotazione di cui al comma 7.

Art. 11 Disposizioni finanziarie e finali

1. All'attuazione delle deleghe conferite dall'articolo 1, comma 1, fermo restando quanto previsto dai commi 2 e 3 del presente articolo, si provvede nei limiti delle risorse di cui all'articolo 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

2. Per l'attuazione di quanto previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera g), è autorizzata la spesa di 17,3 milioni di euro per l'anno 2016 e di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2017.

Al relativo onere per l'anno 2016 si provvede, quanto a 10 milioni di euro, mediante utilizzo delle disponibilità in conto residui relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 23, comma 10, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e, quanto a 7,3 milioni di euro, mediante corrispondente utilizzo delle risorse già trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relative alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per l'anno 2015. A tal fine la somma di 10 milioni di euro di cui al secondo periodo è versata all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2016. A decorrere dall'anno 2017 al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al primo

periodo, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio anche in conto residui.

3. Alla stabilizzazione e al rafforzamento delle misure previste all'articolo 9, comma 1, lettera c), si provvede nei limiti delle risorse di cui all'articolo 1, comma 154, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4. Le disposizioni della presente legge e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione della stessa si applicano nei confronti delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei loro statuti e delle relative norme di attuazione.

Art. 12 Relazione alle Camere

1. Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, anche avvalendosi dei dati forniti dalle amministrazioni interessate, trasmette alle Camere, entro il 30 giugno di ciascun anno, una relazione sulle attività di vigilanza, monitoraggio e controllo svolte, ai sensi dell'articolo 7, sugli enti del Terzo settore, ivi comprese le imprese sociali di cui all'articolo 6, nonché sullo stato di attuazione della riorganizzazione del sistema di registrazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera m).

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 giugno 2016

MATTARELLA

Renzi, Presidente del Consiglio dei Ministri

Poletti, Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali

Visto, il Guardasigilli: Orlando